

TI_GERICHTE 72.2008.167 vom 16. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2008.167_d20100416

FR: TI_GERICHTE 72.2008.167 du 16 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 72.2008.167 del 16 aprile 2010

Regeste

Coazioni intese a far mangiare i bambini da parte di titolare di asilo nido

Erwägungen

E. 1

Alves, 14.3.2002

agosto 2002 / agosto 2003

1.1/3

PS C F A 11.5.2005

PL 3, 13.6.1999

giugno 2000 / ottobre 2004

1.1/1.3

PS D C 9.5.2005

PL 2, 10.4.2000

febbraio 2003 / giugno 2003

1.2/1.8/3

PS K C 25.4.2005

PL 5, 11.11.1999

aprile 2000 / agosto 2003

1.1/1.2/1.3/3

PS B C 22.4.2005

PL 6, 4.12.2000

gennaio 2001 / dicembre 2003

1.2/3

PS F D 2.5.2005

PL 37, 1.6.2000

anno 2000 / anno 2002

1.2/1.4/3

PS C D 30.5.2005

PC 4, 29.11.1997

fine 2001/ inizio 2003

E. 1.1

PC 21, 15.10.1997

agosto 1999 / novembre 2002

E. 1.8

PS S L 26.4.2005

-

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente

La segretaria

Distinta spese (1/8):

Tassa di giustizia	fr.	312.50
Inchiesta preliminare	fr.	387.27
Perizie	fr.	1'020.29
Periti in aula	fr.	551.11
Testi	fr.	30.03
Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	6.25
fr.		2'307.45

=====

Il rimanente è a carico dello Stato.

E. 02

/ dic. 02

1.2/1.4/3

PS C P G 22.6.2005

PC 7,8.3.1999

anno 1999 / maggio 2002

1.1/1.2/1.8/3

PS S G H 29.4.2005

PL 39, 13.12.1997

anno 2001 / settembre 2002

1.1/1.2/1.3/1.5/1.7/3

PS A F D S 25.5.2005

PL 16, 6.12.1999

marzo 2000 / 2003

1.1/1.2/1.3/1.5/1.8/3

PS F G 24.5.2005

PL 18, 5.10.1999

settembre 2001 / giugno 2004

1.2/3

PS M K 18.5.2005

PC 9, 27.4.1999

anno 1999 / anno 2002

1.1/1.3/1.8

PS V A 18.5.2005

PL 19, 25.3.2002

febbraio 2003 / febbraio 2004

1.2/3

PS D L R 13.4.2005

PC 10, 20.2.2002

febbraio 2003 / giugno 2004

1.1/1.2/1.3/3

PS A M 19.5.2005

PC 27, 18.11.2001

gennaio 2003 / marzo 2003

E. 2

o

E. 3

mesi nel 2003

1.1/1.3/1.5/1.7

PS I R L 28.4.2005

PL 38, 26.3.2002

dicembre 2002 / marzo 2004

1.2/1.3/3

PS V R 10.5.2005

PL 24, 31.7.2001

settembre 2002 / agosto 2004

E. 13

(PS C S 25.3.2005 e considerando 52 della presente decisione), PL 14 (PS P G 23.4.2005 e considerando 53 della presente decisione), PL 40 (PS N S 12.5.2005 e considerando 66 della presente decisione) e PC 31 (PS P M 9.5.2005, I M 10.5.2005 e P C 21.4.2005 nonché considerando 67 della presente decisione). 38. Gli atti predibattimentali danno poi altri spaccati del _____, tra cui si ricorda tutta una serie, se non di crasse bugie, di false informazioni propinate ai genitori per tranquillizzarli dicendo loro che i rispettivi figli avevano sempre mangiato tutto senza mai vomitare anche perché ogni giorno venivano cucinati cibi freschi (PS V A 22.3.2005, K I 10.3.2005 e L G 10.4.2005), che avevano dormito bene tutto il pomeriggio (PS L G 10.4.2005), che non avevano mai pianto (PS V A 22.3.2005) e che se fosse successo sarebbero stati presi in braccio e coccolati (PS K I 10.3.2005), che venivano fatti giocare in giardino (PP V A 16.10.2006) così come portati al lago a passeggiare (PP V A 16.10.2006), insomma che tutto e sempre funzionava in modo ottimale (PS E S 10.4.2005), quasi idilliaco. Alcune ex dipendenti nelle loro dichiarazioni hanno poi sostenuto che l'accusata tenesse una sorta di doppia contabilità: una in cui aumentava il numero delle ore sulle schede di ogni singolo bambino al fine di incassare di più (PS L G 10.4.2005 e M G 12.4.2005), l'altra per marcare in difetto il loro numero e la presenza oraria per così eludere eventuali controlli da parte dell'autorità amministrativa visto le esistenti restrizioni alla sua autorizzazione provvisoria (PS E S 10.4.2005 e P C 31.3.2005 nonché considerando 7 della presente decisione), fermo restando come non disdegnasse di manipolare le schede delle ore del personale per così pagarlo meno (PS L G 10.4.2005 e M G 10.4.2005). Per finire e sempre secondo alcune delle ex dipendenti, AC 1 aveva imposto altre regole di comportamento tra cui quella che se i bambini piangono non si devono prendere in braccio altrimenti non si abitano a stare con gli altri (PS I M 10.3.2005 e I 1.4.2005 nonché PP C S 16.9.2005), che i genitori, al momento di riprendere i loro figli, dovevano attendere fuori dalla porta d'entrata e che se durante il riposo pomeridiano i bambini piangevano era vietato andare a vedere cosa stava succedendo (PS P C i 31.3.2005, P C R 23.3.2005 e E D-B 15.3.2005). Svariate regole che però, per quel che concerne il pranzo ed il riposo, C S, nel suo verbale d'interrogatorio di Polizia del 25.3.2005, ha saputo felicemente riassumere in poche righe: " La teoria di è la seguente: Da quella porta, indicando quella d'entrata dell'asilo, non esce nessuno che non abbia mangiato tutto e dormito due ore e mezza. Lei diceva che magicamente tutti nel suo asilo all'una dormivano e alle tre e mezza si svegliavano sia bambini che bebe" (PS C S 25.3.2005). 39. Come già anticipato AC 1 si è sempre dichiarata innocente (considerandi 15 e 81 della presente decisione) e questo non solo in relazione a qualsivoglia ipotesi di reato dell'AA ma anche in merito a qualsiasi altra censura formulata contro dalle sue ex dipendenti così come brevemente riassunta nei considerandi precedenti. In particolare, per quanto concerne le rivolte accuse di varie costrizioni a danno dei bambini sia al momento del pranzo che durante il riposo pomeridiano, l'accusata, nei rispettivi suoi verbali d'interrogatorio in Polizia e dinnanzi al PP, si è così espressa: " se un bambino non vuole mangiare di solito si prova ugualmente a farlo mangiare ma senza forzarlo. Di solito sono bambini che vanno via a mezzogiorno e la mamma dice che se non mangia si arrangia lei... non capitava quasi mai che un bambino non volesse mangiare anche se è chiaro che vi sono dei bambini che mangiano di più e altri di meno" (PS AC 1 5.4.2005); " Ribadisco che io non urlavo mai, né con le collaboratrici, né con i bambini... Adr: che non c'erano bambini difficili da imboccare... Ogni bambino aveva il suo cucchiaino... E se un bambino non voleva mangiare, come spesso capita a quell'età, cosa succedeva? Risposta: Gli si portava via il piatto e poi si diceva alla mamma che non aveva voluto mangiare, o aveva mangiato solo in

parte. Domanda: Ci sono stati bambini che venivano da lei convinti, in un modo o nell'altro, a mangiare con urla, o forza fisica? Risposta: Non esiste. Domanda: Su questo punto vi è una chiamata in causa della sua persona, su vari anni. Dagli atti risulta che lei convinceva i bambini a mangiare con la forza. Prenda posizione. Risposta: Non è assolutamente vero. Il Magistrato mi fa rilevare che sono diverse le testimonianze che convergono su questo aspetto. Da parte mia dichiaro che non posso ammettere una cosa non avvenuta. Domanda: Da atti d'inchiesta risulta che lei chiudevano il naso dei bambini, per far sì che aprissero la bocca, premeva le dita sulle mandibole, per provocare l'apertura della bocca, dava anche delle sberle, e questo allo scopo di imboccare i bambini. Capitava anche che alcuni bambini vomitassero, e vomitassero il pastone da più persone definito acido e immangiabile, che faceva schifo, e malgrado ciò lei continuava ad imboccarli, quasi ad ingozzarli rapidamente. Quei bambini che erano in preda ai pianti e agli strilli a causa del trattamento subito, venivano messi in un locale buio, e questo capitava anche con i bambini che piangevano perché non volevano dormire. Prenda posizione. Risposta: Io dico che non è assolutamente vero" (PP AC 1 26.4.2005); " Il Magistrato mi chiede cosa facevo se un bambino si rifiutava di mangiare. Dichiaro che si aspettava un momento fino a che il bambino aveva fame e poi mangiava. Il Magistrato mi contesta, come peraltro fatto nei verbali dove mi sono stati contestati i singoli casi, che dagli atti risulta che io mettevo in atto costrizioni di varia natura. Assolutamente falso" (PP AC 1 18.10.2005); " Non è mai successo che un bambino non volesse dormire. Solitamente un bambino si addormenta vedendo gli altri che dormono. E' una fascia di età molto regolare ed hanno bisogno di dormire. Io non ho mai incontrato alcuna difficoltà ad addormentare uno dei miei piccoli ospiti" (PS AC 1 5.4.2005). Insomma, per AC 1 il suo asilo è sempre stato, e non solo per il nome, un vero e proprio paradiso dove di solito i bambini: " corrono felici e contenti a giocare e bisogna correrli dietro per togliergli le scarpe. Io ho persino delle mamme che è il terzo bambino che portano e non ho mai avuto alcuna difficoltà come già detto ne con le mamme ne con i bambini" (PS AC 1 5.4.2005); il tutto in un ambiente perennemente armonioso e felice così come trasparirebbe dal seguente quadretto tratto dal suo verbale d'interrogatorio del 7.4.2005: " quando io arrivavo all'asilo tutte le mattine, i bambini erano in sala giochi. Io andavo al cancelletto a salutarli, e tutti mi correavano, facevano la gara per venire a farmi il bacio, ciao tata, ciao tata. E tutti venivano, facevano il bacio e salutavano, tutti. E le mie ragazze, più volte hanno detto alternativamente, si sono sempre meravigliate che loro erano lì da tutte le mattine, e dicevano e non ci cagano neanche, mentre io che arrivavo fresca fresca venivano a farmi tutti i baci" (PS AC 1 7.4.2005). 40. Prima di rispondere alla fondamentale questione a sapere a quale delle due versioni, da una parte le dichiarazioni di innocenza dell'accusata (considerandi 15, 28 e 39 della presente decisione), dall'altra parte quelle delle ex dipendenti attestanti vari tipi di maltrattamento a danno degli ospiti del _____, la Corte ha creduto, trovasi opportuno ricordare come, in merito all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, il giudice penale disponga di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché sentenza non pubblicata del TF 6P.218/2006 del 30.3.2007) così che per ammetterne l'arbitrio non è sufficiente criticarne la sua decisione o anche contrapporvi una diversa versione dei fatti per quanto sostenibile od anche preferibile. E' invece necessario dimostrare che la valutazione delle prove fatta nella prima sentenza è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare il TF ha già avuto modo di precisare che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario solo se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omissso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure ancora quando ha tratto dal materiale probatorio disponibili deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8). Secondo la vigente giurisprudenza in assenza di prove certe il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono costituire un valido fondamento al convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 6P.37/2003 del 7.5.2003). Ciò posto la Corte, dopo attento e serio esame di tutte le tavole processuali, è giunta al sereno ma nello stesso tempo più che solido convincimento che quanto raccontato dalle ex dipendenti, così come riassunto nei considerandi da 29 a 38 della presente decisione, altro non è che la fedele e non enfaticizzata rappresentazione di quella che era la normale quotidianità al _____. In questo contesto sono troppe e numerose le chiamate di colpevolezza nei confronti di AC 1 sia da parte delle ex dipendenti che, laddove risultanti dagli atti, da alcuni dei verbalizzati genitori (considerandi da 41 a 72 della presente decisione) per non essere credibili, chiamate che non solo coprono l'intero periodo dal 16.4.2003 al 5.4.2005 (considerando 24 della presente decisione) ma che, inoltre, provengono da più ex collaboratrici che, spesso, neppure ebbero a lavorare assieme (in questo senso, ma solo come esempio, vedasi come P C _____, P M e IM hanno iniziato a lavorare presso questo asilo solo dopo il licenziamento di V A e P C R, PS P C 31.3.2005, P M 31.3.2005, I M 1.4.2005, V A 22.3.2005 e P C R 23.3.2005 nonché considerandi 5, 13 e 18 della presente decisione). La Corte non disconosce come in alcuni casi queste dichiarazioni presentino delle parziali differenze (considerandi da 29 a 38 della presente decisione) che però, proprio perché minime e secondarie, non sono tali da modificare l'essenza né il comune contenuto di ogni singolo racconto. Anzi proprio queste loro diversità, a dire il vero comprensibili già solo perché affermazioni riferite a fatti avvenuti non poco tempo prima della verbalizzazione ma addirittura mesi se non anni prima, rafforzano l'assoluta fedeltà di queste dichiarazioni, la cui attendibilità, a contrario, avrebbe dovuto essere messa in dubbio se, giustappunto, fossero risultate, tra loro, talmente ciclostilate da non sembrar più vere. La sostanziale e complessiva credibilità data dalla Corte alle dichiarazioni delle ex dipendenti del _____ così come riassunte nei considerandi da 29 a 38 della presente decisione trova poi ulteriori conferme in altre risultanze all'incanto. In primo luogo, come nel caso di K M, dal concreto esempio di un chiaro segnale di allarme dato ad un genitore da una ex dipendente (considerando 11 della presente decisione) con la successiva domanda perché farlo se, quanto riferito, non fosse stato vero. Secondariamente dal fatto che due di queste ex collaboratrici, e meglio K I, che pure s'attivò scrivendo subito al DSS (considerando 10 della presente decisione) e E L (considerandi 18 e 26 della presente decisione), hanno lasciato il loro posto d'impiego al _____ dopo nemmeno una settimana: " il mio stage è iniziato il 13 settembre ed è finito il 20 settembre 2004... Io ho smesso il mio stage perché non ritenevo che avesse senso stare in un asilo così, e non dividevo assolutamente i metodi che venivano messi in atto" (PS K I 10.3.2005), rispettivamente un solo giorno, il 23.3.2005, per E L poiché aveva vissuto: " una brutta esperienza come pure per i bambini presenti, spero non si ripeti più" (PS E L 1.4.2005), senza altresì dimenticare come anche M G, il 15.11.2004, dopo aver assistito all'ennesimo eccesso dell'accusata, se ne andò arrabbiato per poi non più ripresentarsi (PS M G 12.4.2005 e considerando 12 della presente decisione). E che dire poi delle reiterate segnalazioni di mal funzionamento di questo asilo,

di maltrattamenti vari a danno dei piccoli ospiti e di irregolarità contabili portate a conoscenza di E D-B e di D C da parte di K I, P W A M, M G, P C, P M, I M e C S nelle circostanze di tempo e luogo già descritte nei considerandi 10, 12, e 13 della presente decisione. Confrontata con così tante prove, circostanziate ed univoche, la Corte si è allora chiesta se tali dichiarazioni a danno dell'accusata così come rese nei rispettivi loro verbali d'interrogatorio di Polizia da buona parte delle ex dipendenti (considerando 26 della presente decisione) fossero dettate non dal nobile sentimento di raccontare solo ed unicamente la verità ma avessero la loro origine in motivi di rivalsa o di rancore nei confronti dell'accusata, così come, per V A e P C R, nel loro licenziamento in tronco dell'ottobre 2004 (PS V A 22.3.2005 e P C R 23.3.2005) o, per P C, P M ed I M, dall'interruzione del rapporto d'impiego il 22.3.2005 (PS P C 31.3.2005, P M 31.3.2005 ed I M 1.4.2005). Per serenamente rispondere a questo quesito trovasi allora sufficiente richiamare le seguenti dichiarazioni di alcune delle principali accusatrici di AC 1: " Io non ho alcun motivo di rancore nei confronti della AC 1. Quello che ho detto l'ho detto perché ritengo importante che noi adulti difendiamo i bambini, che, a questa età, non sono in grado di difendersi da soli. Ho saputo che era stata aperta questa inchiesta, e ho ritenuto importante portare il mio contributo affinché possa essere fatta luce sulle responsabilità di AC 1 " (PS V A 22.3.2005); " Concludo precisando che nonostante quello che ho vissuto in questo asilo nido, ho mantenuto dei rapporti discreti con AC 1, verso la stessa non ho alcun motivo di risentimento, ma sono sconcertata da come lei ha gestito e gestisce questa struttura. La ritengo una cosa inammissibile. (PS C S 25.3.2005); " Io non ho ragioni di risentimento nei confronti di AC 1. Quello che mi dispiace è che tratti in questo modo i bambini. I piccoli che frequentano quella struttura non sono in grado di difendersi da soli" (PS P C R 23.3.2005); " Voglio dire che tutto quanto ho raccontato non è rancore nei confronti della AC 1 bensì la sacrosanta verità. Evidentemente non ho il pensiero positivo nei confronti di questa donna ma i fatti che ho raccontato non hanno nulla di personale. Non si può accettare che dei bambini vengano trattati in questo modo. E' estremamente pericoloso lasciare che la AC 1 continui ad occuparsi in questo modo di bambini che oltre tutto non hanno la facoltà di esprimersi e devono solo subire" (PS P C 31.3.2005); " nei confronti della Signora AC 1 non porto alcun rancore nonostante tutto... Quello che ho detto sino ad ora è la verità ed i fatti sono dimostrabili" (PS P M 31.3.2005); " Devo dire che io non ho alcun sentimento di risentimento o altro nei confronti della AC 1. Ho raccontato, come mi è stato chiesto, quello che succedeva tra quelle mura, solo perché ho capito che era importante per il bene dei bambini che vivono in quella struttura, a contatto con la AC 1" (PS S R 24.3.2005); " ADR che non nutro risentimenti nei confronti della signora AC 1" (PP N S 30.8.2006). Ed allora, se così è, in uno scenario come quello sino ad ora descritto, neppure la seguente affermazione di N S nel suo verbale d'interrogatorio del 30.8.2006 dinanzi al PP: " ho sentito ex colleghe dire riferendosi alla signora AC 1 gliela facciamo pagare ciò dopo che avevano smesso di lavorare al _____; si tratta di V A e P C. V ...mi aveva detto che non le andava bene di essere licenziata e che avrebbe tirato fuori tutto il casino, vale a dire tutto quello che non andava al _____, che non aveva un titolo adeguato e poi tutto quanto da me descritto nei verbali di Polizia oggi confermati" (PP N S 30.8.2006); può servire a modificare alcunché. In primis perché sconfessata dalle stesse dichiarazioni di V A e di P C R nei rispettivi loro verbali d'interrogatorio di Polizia del 22.3.2005 e del 23.3.2005 così come poco sopra ritrascritte (PS V A 22.3.2005 e P C R 23.3.2005). Secondariamente perché queste due ex collaboratrici non sono le uniche che hanno circostanziatamente accusato AC 1. Del resto, leggendo acriticamente questa

dichiarazione di N S, l'unica cosa che si può concludere è che V A, liberata da un qualsiasi obbligo professionale nei confronti di AC 1, poteva raccontare a chi avesse voluto ascoltarla " tutto quello che non andava al _____ " e questo non per il gusto di fargliela gratuitamente " pagare " ma solo per finalmente dire la verità. Di seguito e quale ulteriore mattone per l'assoluta credibilità delle dichiarazioni di colpevolezza rilasciate dalle ex dipendenti di cui al considerando 26 della presente decisione si ricorda come ben 9 di loro (V A, C S, P C R, I M, P C, P M, R S, E e N S), a seguito di ciò, si siano viste aprire un procedimento penale per i presupposti reati di violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), lesioni semplici (art. 123 CP) e vie di fatto (art. 126 CP, AI 302 e 395, doc. TPC 17 nonché considerando 18 della presente decisione). Certo ci si può domandare, e la Corte l'ha fatto, come mai a fronte di quanto risultante dai considerandi da 29 a 38 della presente decisione, tutte queste ex dipendenti, eccezion fatta per K I, E L e M G, abbiano continuato a lavorare presso il _____ e se quindi questo loro apparentemente contraddittorio comportamento non infici irrimediabilmente la così accertata loro credibilità. A tale quesito la Corte ha risposto negativamente già solo perché il coraggio delle proprie azioni e l'onestà morale non sono valori che si acquistano liberamente al mercato. C'è chi si comporta come i tre sopraccitati e c'è invece chi, già solo perché ha bisogno di lavorare (PP N S 30.8.2006 e P C R PP 4.10.2005), fa finta di niente, accetta quello che non vorrebbe e per tacitare la propria coscienza si inventa tutta una serie di giustificazioni a cui, di fondo, vuole credere. In questo senso, e senza che ciò possa inficiare la loro credibilità, i seguenti passaggi dei verbali d'interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP di V A, C S e P C R: " Quando ho iniziato a lavorare ho capito subito come andavano le cose, da una parte ho saputo che ella aveva un figlio poliziotto... Io mi sono quindi sentita impotente e ho ritenuto la miglior cosa che potessi fare era lavorare al _____ facendo di tutto affinché la signora AC 1 restasse distante dall'asilo... sono restata al _____ per le ragioni esposte in precedenza, vale a dire che con la mia presenza pensavo di frenare l'agire della signora AC 1" (PP V A 16.10.2006); " Come detto con le altre colleghe, A V, P, P M, P CO R (alla fine vi era anche I M), ci eravamo parlate e non ritenevamo giusto verso i bambini abbandonare così la struttura; ci avrebbero rimesso solo loro visto come la li trattava" (PP C 16.9.2005); " Per me e le mie colleghe era diventato straziante vedere queste scene di violenza, e sentire i bambini che piangevano ed urlavano. Non so cosa ci bloccava nel dire prima queste cose. Forse era il fatto anche di non avere storie. A nessuno piace fare queste cose. Poi, la AC 1 diceva che era il metodo, e ci plagiava. Io, di fronte a questa violenza, mi sentivo impotente. Non sapevo cosa fare. Con le sue moine, le sue parole, la AC 1 riusciva sempre ad aver ragione... Tra noi impiegate discutevamo della situazione, ma con la AC 1 non se ne poteva parlare. Se le si diceva qualcosa, la AC 1 diceva che non c'era da discutere, che si faceva così, che era il metodo. Io sono sempre rimasta in quella struttura, malgrado ciò che capitava quando c'era la AC 1, per i bambini, perché mi piaceva stare con loro... All'inizio, la AC 1 aveva incantato anche me. Perché lei all'inizio ti tratta bene, incanta i serpenti con i suoi discorsi. Poi, piano piano, con il passare del tempo, l'ho conosciuta, sempre meglio, e quindi so che persona é. Non so darvi una spiegazione, francamente, sul perché non ho mai detto a nessuno, prima di oggi, quello che succedeva fra quelle mura. Io non sono mai stata intimorita dal fatto che la AC 1 aveva un figlio poliziotto. Lei conosce tanta gente, quello sì, in tutti i campi. Ma più che altro credo proprio che fosse il suo modo di parlare, che alla fine faceva apparire che aveva sempre ragione lei" (PS P C R 23.3.2005). Data quindi per assodata la credibilità delle chiamate di colpevolezza delle ex dipendenti del _____ così come esposte nei

considerandi da 29 a 38 della presente decisione trattasi ora di elencare (considerandi da 41 a 72 della presente decisione) quelle che sono state le risultanze d'istruttoria non più in generale ma relativamente ad ogni singolo bambino indicato ai punti 1 e 3 AA la cui posizione, al 16.4.2003, non risultava ancora prescritta (considerando 24 della presente decisione). 41. PC 23 Bambino nato il 14.2.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo dicembre 2003 / giugno 2004 (PS 17.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " La maggior parte del tempo l'ha passata in cameretta nel letto a piangere. Passava ore ed ore a piangere. Lui si addormentava sempre dopo diverso tempo di pianto, sfinito" (PS V A 26.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Sia sotto l'aspetto fisico che psichico PC 23 ora gode di ottima salute, pure il suo sviluppo è assolutamente normale. Mangia di tutto. Inoltre è un bambino molto sereno. Preciso però che dal dicembre 2003, periodo in cui ha iniziato ad andare al _____, PC 23 sta mal volentieri nel lettino, per addormentarsi ha bisogno della mia presenza accanto, solo in questo caso riesce ad addormentarsi, al contrario se non sono lì con lui inizia a fare i capricci ed a cercare la mamma... Il pediatra di PC 23 è il dottor B di _____. Non mi sono mai dovuta rivolgere a lui per motivi particolari durante il periodo in cui PC 23 andava al _____" (PS PC 23 17.5.2005). Così il suo pediatra Dott. B, _____ nel suo certificato medico del 29.6.2005: " Oggi, PC 23 è un bambino sereno che non sembra essere portatore di sequele. Allo status fisico noto un bambino estremamente simpatico, che oppone all'esaminatore una sana e normale riserva, fase di contestazione fisiologica. Nessun segno incompatibile con pregresse sevizie. Status nutrizionale normale, assenza di anemia. In conclusione, penso che PC 23 non presenti, nell'immediato, postumi fisici / psicologici di pregressi maltrattamenti " (AI 211). 42. PL 1 Premesso che i suoi genitori non sono mai stati verbalizzati, anche la sua identificazione è tutt'altro che certa se la stessa si basa solo sulla seguente dichiarazione di Succurro in Polizia: " E' una bambina originaria dell' _____ ed era molto attaccata a sua madre V. All'inizio della sua frequentazione all'asilo, faceva molte storie per rimanervi. AC 1 per farla stare zitta la prendeva in braccio scrollando energicamente, nel contempo urlava verso di lei" (PS N S 12.5.2005). 43. PC 24 Bambina nata il 26.12.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo ottobre 2004 / marzo 2005 (PS PC 24 20.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " All'inizio era sempre obbligata a mangiare, sempre con il solito sistema del cucchiaino. La bambina era molto testarda, e se non voleva mangiare, la AC 1 non riusciva a farla mangiare. La AC 1 allora si arrabbiava molto. Quelle poche volte che riusciva ad imboccarla con forza, la bambina si metteva a vomitare. Poi la madre (che non sapeva nulla di questo trattamento) aveva spiegato alla AC 1 che la bimba mangiava volentieri il formaggio. Allora le davamo i formaggini, quelli triangolari. Il giorno che me ne sono andata la AC 1 mi aveva detto che metteva i formaggini in una scatola grande, perché erano scaduti, e così non si poteva vedere che lo erano. In pratica, i formaggini venivano tolti dalla loro confezione originale, che riportava la data di scadenza, e messi nel contenitore. Diverse volte, quindi, io ho dato il formaggino a questa bambina, senza sapere che era scaduto" (PS P C 21.4.2005); " Mi ricordo che a PC 24 gli sono stati dati dei formaggini scaduti, AC 1 aveva cancellato dalle confezioni la data di scadenza" (PS I M 10.5.2005). Dichiarazioni della madre: " Da parte mia posso dire di non aver mai riscontrato anomalie nel senso che le bimbe non sono mai arrivate a casa, dopo l'asilo nido, con lividi o altre ferite, per quel che riguarda vomito o diarrea, le bimbe, ne hanno sofferto, ma non quando andavano all'asilo nido _____ ... Dopo aver appreso dai media quanto successo al _____, ho interpellato le bimbe, e queste non hanno manifestato disagio, anzi, quando parlavo del posto, dicevano di volerci tornare" (PS PC 24 20.4.2005); " PC 24

(nдр: prima figlia di PC 24) e Me non sono mai arrivate a casa dall'asilo con lividi o ferite. Le bimbe non hanno mai sofferto di dissenteria o vomito nel periodo che frequentavano l'asilo _____ ... Non ho mai notato alcun cambiamento nel carattere delle bambine, andavano all'asilo volentieri" (PS PC 24 11.5.2005). Così il suo pediatra Dr. Med. D F, _____ nel suo certificato medico del 18.10.2005: " al momento dell'incontro del 23 giugno, non c'erano indicazioni di problemi particolari segnalati dalla famiglia o osservati durante il soggiorno della piccola PC 24 all'asilo _____. Tuttavia noterà che ho incontrato il padre in agosto '05 il quale ha descritto problemi che riconoscono quelli riscontrati all'asilo e al controllo del 01 settembre '05 si segnalano incubi notturni, tendenza all'isolamento della bambina e difficoltà nell'alimentazione. La paziente è stata vista dapprima al Servizio Medico Psicologico, poi è stato interpellato il pedopsichiatra Dr. F _____" (AI 254). Dell'esito di queste due visite specialistiche gli atti nulla dicono mentre dalle tavole processuali risulta che questa bambina, nel periodo 6.12.2005 / 15.3.2006, ha frequentato per 5 volte il Centro Prisma, da cui il seguente rapporto del 10.12.2006 della Dott.ssa D D'O-D P (di seguito solo Dott.ssa D'O-D P): " Nel corso degli incontri avuti con la sottoscritta, la bambina ha riferito autonomamente, in maniera frammentaria, con tono emotivo congruo e con una povertà linguistica giustificata dall'età, di bambini che venivano legati ai loro lettini all'asilo, di una stanza buia dove bimbi piangono tanto tanto. Per comprendere perché i bambini si trovassero nella stanza buia, ha risposto: per castigo, e perché i bambini piangevano? Per paura, buio, soli, legati. Quindi ha riferito di una AC 1 cattiva, che gridava molto e la obbligava a mangiare. Ha messo in scena la rappresentazione di questi episodi con una bambola tenuta stretta in braccio, ingozzata a forza con del cibo immaginario, con le braccia dietro alla schiena, tenuta sempre ben stretta, poi col naso tappato e ingozzata nuovamente a forza. In un'occasione ha riferito di maestre cattive. Alla domanda come si chiamano? Ha risposto: AC 1 e...ma non ricordava gli altri nomi. Le ho chiesto: perché cattive? Ha risposto: gridano tanto. Si è quindi messa ad inveire contro le bambole, che aveva precedentemente disposto in modo da simulare un momento di pasto, ha dato loro botte e le ha nutrite a forza. In particolare ha preso in braccio una delle bambole, l'ha tenuta con forza facendo finta che piangesse, le ha messo una mano sulla bocca e le ha inveito contro. Durante l'incontro del 13 febbraio 2005 (nдр: 2006) PC 24 ha fatto un disegno spontaneo (v. allegata fotocopia). Alla domanda cosa hai disegnato? ha risposto lupo e ha poi precisato paura del lupo. In seguito ha tracciato diverse righe orizzontali su quanto da lei disegnato dicendo legata. Alla domanda chi è legata? ha risposto PC 24, asilo e quindi, indicando il disegno, legata, asilo. Le indicazioni d'intervento educativo date a suo tempo ai genitori e il fatto che hanno potuto parlare con la figlia di quanto da lei vissuto ha portato ad un progressivo miglioramento della situazione personale della bambina, al diradamento degli incubi, con una riduzione anche della durata del tempo necessaria per tranquillizzarla, e ad un miglioramento nel rapporto con il cibo. L'intensa paura del buio si è trasformata in semplice timore che la bambina, se adeguatamente rassicurata, riesce comunque a superare. Alla luce di quanto sopra, prima dell'estate 2006, si era quindi convenuto con i genitori che l'intervento di sostegno si sarebbe rivolto unicamente a loro tramite regolari consulenze psicoeducative volte a consolidare la positiva già evoluzione in corso. A seguito però del sensibile miglioramento, colto dai genitori, un prosieguo dell'intervento non si è più reso necessario" (AI 352). In preparazione del processo la Corte ha quindi richiesto un aggiornamento dello stato di salute psichico della bambina, da cui la lettera di risposta del 17.2.2010 del rappresentante legale di questa parte civile: " Da me interpellato a tal proposito, il padre della bambina, L B, mi ha informato che

la figlia manifesta ancora, sebbene in maniera certamente meno acuta, alcuni disturbi rilevati dopo la frequentazione dell'asilo nido _____ e già illustrati nel referto qui annesso (incubi; timore del buio; crisi di rifiuto del cibo). Al momento, non è comunque in corso alcuna presa a carico da parte di medici o psicologi" (doc. TPC 35). 44. PC 3 Bambina nata il 17.7.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo ottobre 2003 / aprile 2005 (PS _____ 17.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " E' la bambina della quale ho già parlato durante il mio primo interrogatorio del 31 marzo 2005. Era quella che si trovava nell'ufficio con la AC 1 e il contabile M G. La AC 1 chiudeva la bocca a questa bimba per impedirle di piangere. Io ho visto la bambina con la mano della AC 1 davanti alla bocca che era diventata rossa, si vedeva che faticava a respirare. Sono quindi entrata nell'ufficio, ho preso la bambina e l'ho portata a fare merenda" (PS P 28.4.2005); " Bambina che piangeva e dormiva, AC 1 la sgridava in quanto era snervante. Ogni tanto la minacciava di metterla nel sottoscala. So che davanti al contabile M, le aveva messo la mano sulla bocca per zittirla in quanto piangeva come una pazza" (PS P 9.5.2005); " Il motivo del suo licenziamento (ndr.: di M G) era nato poiché lui aveva visto maltrattare una bambina da AC 1, che ricordo chiamarsi PC 3, non conosco il cognome. Per sentito dire dal contabile come pure dalle ex colleghe, AC 1 in quell'occasione aveva preso in braccio la bambina siccome piangeva e disturbava gli altri, stringendola al proprio petto con un braccio e con l'altra mano gli tappava bocca e naso, impedendogli di respirare. Poi AC 1 la metteva in uno sdraietto e quindi la portava nel bagno degli adulti, chiudeva la porta e la lasciava lì a piangere" (PS C S 25.3.2005). Dichiarazioni della madre: " La bambina stava bene, non ha mai dato segno di non trovarsi bene al _____. Mia figlia non ha mai avuto problemi al _____. Ci andava contenta; questo mi è stato confermato anche da mio marito, che la portava e l'andava a riprendere. PC 3 non ha mai avuto problemi di salute durante la permanenza al _____. Non ho mai dovuto portarla dal pediatra per qualcosa di particolare, se non un raffreddore" (PS PC 3 17.5.2005). Il suo pediatra Dr. Med. C B (di seguito solo Dr. Med. C B), Lugano nel suo certificato medico del 18.6.2005 ha dichiarato, dopo visione della cartella clinica, di non aver riscontrato annotazioni degne di rilievo per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il _____ (AI 193). 45. PL 4 Bambina nata il 9.9.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo marzo 2004 / settembre 2004 (PS P C 2.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " AC 1 le urlava addosso dicendole di smettere di piangere, delle volte la metteva al letto al buio, la lasciava da sola a piangere fino a che non smetteva" (PS N S 12.5.2005). Dichiarazioni della madre: " mia figlia andava volentieri all'asilo, non ha mai pianto nell'andarci. Quando andavo a prenderla, era sempre tranquilla, sorridente... nell'andarla a prenderla, non ho mai riscontrato sul suo corpo segni o ferite... Nel periodo in cui PL 4 frequentava l'asilo, non ha mai sofferto di vomito o dissenteria" (PS P C 2.5.2005). 46. PL 35 Bambino nato il 20.5.2000 che ha frequentato il _____ nel periodo estate 2001 / settembre 2003 (PS RA 2 12.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Veniva ingozzato fino al vomito a pranzo. Il bambino si lasciava cambiare solo in piedi, se no erano urli e strilli. Quando lo cambiava la _____ lo metteva giù, sul fasciatolo, e gli metteva la mano sulla bocca per zittirlo" (PS P C R 22.4.2005); " Questo bambino aveva...un periodo a mangiare pochissimo. La AC 1, durante quel periodo, poteva essere circa due anni fa, non ricordo esattamente quando, prendeva il bambino con altri due o tre bambini per mangiare...Sentivo che PL 35 piangeva forte, e urlava. Io immaginavo che la _____ gli mettesse le mani addosso, anche se devo dire che, essendo in sala giochi, non l'ho visto direttamente. Comunque quando il bambino arrivava in sala giochi dopo il pranzo, aveva

dei segni in faccia evidenti. Aveva preso delle sberle” (PS V A PS 26.4.2005); " PL 35 era stato costretto da AC 1 a terminare il pasto, in modo violento. AC 1 gli apriva la bocca con forza facendo pressione sulle mandibole. Ovviamente il bimbo non voleva mangiare. In un'occasione Alessandro aveva vomitato. AC 1 sempre in occasione del pasto aveva dato ad PL 35 anche delle sberle in faccia; lasciandogli il segno; il bimbo piangeva era spaventato. AC 1 aveva detto alla madre che era stato un altro bambino a picchiare PL 35” (PS N S 12.5.2005). Dichiarazioni della madre: " Nel mese di luglio 2003 ero rimasta incinta del secondo figlio. Non ricordo la data esatta ma prima di sapere di essere in attesa, una sera mia madre era andata a prendere PL 35 all'asilo. In quel frangente AC 1 aveva raccontato a mia madre, in merito ai problemi di Alessandro con il mangiare, l'esistenza di una presunta terapia d'urto per risolvere questo aspetto. Mia madre, ancora quella sera appena arrivata a casa, mi raccontava allibita che AC 1 le aveva spiegato che c'era una terapia che consisteva a dare uno schiaffo sonoro al bambino che rifiutava il cibo. Mia madre mi diceva che AC 1 aveva detto di essere stata autorizzata in tal senso da un pediatra e che poteva farlo solo lei, in quanto estranea al nucleo familiare. Io ne ero rimasta esterrefatta. Ho tentato di contattarla immediatamente telefonandole all'asilo ma era sempre occupato. Mia madre mi aveva pure detto che per farlo, AC 1 necessitava la mia approvazione. Cosa che evidentemente mai le ho dato... Il giorno seguente, al mattino, ho accompagnato PL 35 all'asilo... Nel pomeriggio mia madre si è occupata nuovamente di andare a prendere PL 35 a _____ per riaccomparlo a casa. Nel ritirarlo dall'asilo AC 1 aveva confermato a mia madre di averlo fatto nel senso che aveva dato uno schiaffo ad PL 35 per obbligarlo a mangiare. Io ho visto mio figlio verso le 1600 e lui, e questo era strano in quel momento, mi diceva ho mangiato tutto dalla t_____. Ho poi notato che sulla guancia, mi sembra quella sinistra, aveva l'evidente segno di uno schiaffo. Si vedevano nettamente i segni delle dita. Questi segni rossi sono rimasti impressi sul viso di PL 35 per diversi giorni. Ancora nel corso della serata ho telefonato a AC 1 per chiedere spiegazioni. Lei diceva che PL 35 aveva mangiato tutto, che si era presentata l'occasione giusta per farlo, intendo lo schiaffo. Secondo il suo dire PL 35 si era rifiutato di mangiare al che lo aveva colpito con lo schiaffo. AC 1 mi diceva che il bambino non aveva pianto e che poi aveva mangiato tutto. Io le dicevo che non ero d'accordo con questo suo agire. Ormai lo schiaffo era stato dato e AC 1 mi aveva assicurato che lo schiaffo, o la terapia come l'aveva definita lei, doveva essere fatto solo una sola volta... Il pediatra di mio figlio è il dr. R, medico che lo segue da quando è nato e presso l'Ospedale Civico di Lugano, il dr. W. L'avevo portato al Civico per via dei problemi durante il sonno di PL 35, riferiti al fatto che di notte ci raggiungeva nel lettone. Gli avevo pure accennato i problemi di mio figlio nel mangiare. Il medico mi aveva detto di non dare troppo peso al fatto che non mangia. Il medico mi consigliava come affrontare questo problema, nel senso di fargliela pesare troppo e, in nessun caso, di non obbligarlo” (PS RA 2 12.4.2005). Così il suo pediatra Dr. Med. R (di seguito solo Dr. Med. R), Pregassona nel suo certificato medico del 30.6.2005: " Vedo Alessandro per lo più per gli usuali controlli di routine come pure per eruzioni cutanee.... Alla fine del soggiorno all'asilo nido, il bambino prende una sberla, fatto questo ammesso dalla stessa titolare dell'istituto. Nessuna consultazione è avvenuta per questo motivo. Anomalie fisiche rispettivamente comportamentali non ho potuto riscontrare” (AI 220). 47. PL 36 Bambino nato il 13.1.2004 che ha frequentato il _____ nel periodo agosto 2004 / aprile 2005 (PS RA 3 30.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Questo bambino veniva messo a dormire da solo, in una stanza completamente illuminata (non tirava giù le tapparelle), al freddo (camera non riscaldata, la prima vicina all'ufficio) e poteva strillare per ore, senza

che la AC 1 si interessasse a lui o che noi potessimo entrare in camera. La AC 1 riservava questo trattamento a questo bimbo in quanto piangeva e svegliava gli altri bambini” (PS P 21.4.2005); " Bambino che veniva messo a dormire in una camera da solo, al freddo (camera più fredda delle altre). Veniva messo in questa stanza in quanto prima di addormentarsi, i primi cinque minuti, strillava molto” (PS P M 9.5.2005); " Dopo il pranzo AC 1 lo chiudeva in una stanza completamente illuminata. Questo bimbo piangeva per tutto il tempo, si addormentava esausto” (PS I M 10.5.2005); " Bambino che quando piangeva urlava forte, AC 1 s’innervosiva, lo prendeva e lo scrollava. Delle volte il bimbo urlava ancora di più” (PS C S 11.5.2005). Dichiarazioni del padre: " Non abbiamo mai notato nulla di particolare... mai i bambini hanno avuto problemi di salute particolare... PL 36 si addormenta tutt’ora sulla mia spalla. Non vuole stare da solo nel lettino ad addormentarsi. Di notte, se si sveglia, se si accorge di essere solo. Piange molto forte, è un pianto disperato. Appena uno di noi lo prende in braccio, si tranquillizza. Anche oggi vuole dormire con la luce accesa, ha paura del buio. Non sappiamo dire se questo modo di addormentarsi di PL 36 sia da ricondurre a ciò che ha subito al Baby Paradise, e questo semplicemente per il fatto che quando andava al nido era molto piccolo, e noi lo tenevamo con noi per dormire” (PS RA 3 30.5.2005). 48. PL 7 Bambino nato il 20.4.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo gennaio 2003 / 31.3.2005 (PS RA 16 9.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " La settimana scorsa, dopo che io e le mie colleghe ce ne siamo andate, la AC 1 ha preso a lavorare, per un giorno, una nostra amica tale E L di _____ la quale ci ha chiamate per dirci che aveva dato un budino ad un bimbo, PL 7 di 2 anni e mezzo, per la merenda e subito dopo averlo mangiato il piccolo è stato male, era diventato tutto blu in viso. Lei aveva segnalato il fatto alla AC 1 e questa aveva detto di non preoccuparsi e di portarlo a giocare con gli altri. Lo stesso ed unico giorno E ha riconsegnato le chiavi alla AC 1 e se ne è andata via” (PS P C 31.3.2005); " lui faceva storie per togliere i pantaloni per andare a dormire... Quando c’era la AC 1 lei voleva assolutamente che lui togliesse i pantaloni. E allora erano strilli di capriccio, che duravano comunque poco, poi si calmava” (PS P C 21.4.2005); " Bambino che era diventato blu dopo aver mangiato un budino scaduto. Fatto raccontatomi da E L, in data 23.03.05” (PS P M 9.5.2005); " Bambino che aveva mangiato un budino avariato e che era diventato viola in viso, era stato male, AC 1 aveva detto alla E L di dare lo stesso il budino avariato al piccolo. Questo fatto non l’ho visto di persona, mi è stato riportato da C” (PS I M 10.5.2005); " AC 1 metteva tutti i budini nel forno a microonde per un minuto per scongelarli. Sta di fatto che i budini, una volta tolti dal microonde erano ancora molto freddi, quasi ghiacciati. I bambini sono stato messi nei rispettivi seggioloni ed io avevo il compito di imboccare PL 7, gli altri li imboccava lei e la M . Ad un certo punto, mentre davo da mangiare il budino a _____, questi ha iniziato a tremare, aveva i brividi, lui mi ha detto che non voleva più mangiarlo. Io mi sono rivolta verso la Signora _____ dicendole che il bambino non voleva mangiare il budino. AC 1 mi rispondeva normalmente, che il bambino doveva mangiarlo comunque tutto. Io personalmente non volevo dare il budino al bambino, AC 1 era dietro alle mie spalle, non sapevo come comportarmi. AC 1 diceva di non preoccuparmi e che il bambino doveva mangiare. Sta di fatto che PL 7 mangiava e tremava. Ad un certo punto gli sono diventate le labbra ed il contorno labbra, il mento di colore blu. Io mi sono preoccupata, dicendo alla Signora AC 1 che il bambino era diventato blu e lei mi diceva che non dovevo preoccuparmi, anzi di farlo giocare, correre e che l’importante era che la lingua non indietreggiasse. PL 7 è andato a giocare in sala con tutti gli altri bimbi e mentre giocava si vedeva che tremava, aveva i brividi. Secondo il mio punto di vista Simone ha avuto una

congestione” (PS E 1.4.2005). Dichiarazioni del padre: " Per tutto il periodo in cui PL 7 ha frequentato l'asilo lo stesso non ha mai manifestato dei sintomi o dei segni che ci hanno indotto a portarlo dal pediatra o a curarlo per qualcosa ad eccezione di due o tre circostanze in cui da avuto la diarrea e problemi di stomaco che di regola non ha...Per il resto non abbiamo mai notato nulla di particolare sul corpo del bambino e lui non ha mai manifestato comportamenti diversi da quello che è la sua forte personalità, i suoi capricci, ecc... PL 7 non era impaurito dalla AC 1” (PS RA 16 9.4.2005). Così il suo pediatra Dr. Med. R nel suo certificato medico del 30.6.2005: " Vedo PL 7 per lo più per gli usuali controlli di routine come pure per alcuni episodi infettivi. Non ho potuto constatare evidenti anomalie fisiche o comportamentali” (AI 219). 49. PL 10 Bambino nato il 19.6.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo ottobre 2004 / marzo 2005 (PS RA 19 7.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Se la _____ era presente, anche lui piangeva per molto tempo, anche ore, fino allo sfinimento, perché la AC 1 non ci permetteva di entrare in camera a calmarlo, mentre lei, ogni dieci minuti, entrava e strillava di fare silenzio e di dormire” (PS P C _____ 21.4.2005); " Ho visto che c'era PL 10, bambino di un anno e mezzo circa che non voleva mangiare, piangeva, faceva i capricci. Mentre PL 10 piangeva, la Signora _____ ha preso un cucchiaino di gnocchi, approfittando che PL 10 aveva la bocca aperta per piangere e gli ha infilato in bocca il cucchiaino. AC 1 ha continuato ad imboccare PL 10 in questo modo, sino a quando il bambino, con una manina ha gettato il piatto a terra. La Signora AC 1 si è arrabbiata ed alzando la voce verso PL 10 gli diceva che il piatto non doveva essere gettato a terra. La cosa finiva lì, PL 10 non mangiava più anche perché era molto spaventato. Io sono rimasta allibita nel vedere questa scena e AC 1 mi spiegava che tutti i bambini erano obbligati a mangiare gli gnocchi e finirli” (PS E L 1.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Quando andavo a riprendere PL 10, lui era giustamente contento di rivedermi. Non ho mai notato se avesse paura di qualcuno... Ho sempre portato dal pediatra per le solite malattie infantili e per fargli le vaccinazioni” (PS RA 19 7.4.2005). 50. PC 5 Bambino nato il 9.9.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo estate 2004 / aprile 2005 (PS K F _____ 11.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " C'è stato un bambino di circa 2 anni che si chiamava PC 5. Aveva la febbre. Ricordo che aveva circa 38.5. La AC 1 l'ha preso, l'ha denudato, l'ha messo nel lavandino e ha fatto correre l'acqua fredda. Il povero bimbo tremava e piangeva come un pazzo. L'ha tenuto così immerso e sotto l'acqua fredda 5 minuti abbondanti, forse di più. La AC 1 diceva che il sistema era volto a fare scendere la febbre!!!. Questo fatto è successo se ben ricordo nel novembre scorso. Ora AC 1 non frequenta più quell'asilo” (PS I M 1.4.2005); " Questo bambino è stato messo nell'acqua fredda e aceto per abbassargli la febbre, in modo ingiustificato. Ha ancora paura dell'acqua. Me l'ha detto al C. Mi ha detto che più di una volta, mentre doveva lavarlo, aveva problemi con l'acqua. La AC 1 aveva riempito il lavandino di acqua gelata e aceto. Aveva messo il bambino nel lavandino, immergendo le gambe, e bagnava in continuazione il resto del corpo con l'acqua fredda. Il bimbo piangeva come un pazzo. La cosa è durata per un buon dieci minuti. Sarà stato tra ottobre e novembre 2004” (PS P 21.4.2005); " Bambino che aveva la febbre, la AC 1 per abbassargli la temperatura lo metteva nel lavandino in acqua fredda ed aceto; lui piangeva. Questo mi è stato riferito da, P C e I M. Da quel giorno PC 5 strillava come un pazzo, aveva paura dell'acqua o di subire lo stesso trattamento” (PS P M 9.5.2005); " Mi ricordo che un giorno il bambino PC 5, 09.09.2002, aveva 38 e mezzo di febbre. AC 1 per abbassargli la temperatura corporea, gli aveva immerso le gambe, sino all'altezza del ginocchio, in acqua fredda, mescolata con aceto, passandogli una levette

bagnata sul basso ventre. Posso dire che a seguito di questo trattamento, PC 5 è stato traumatizzato e tutt'oggi ha paura dell'acqua e non fa più il bagnetto, ha il terrore. Il fatto era successo nel mese di dicembre 2004 / gennaio 2005" (PS C 25.3.2005); " AC 1 con questo bambino è stata molto dura. Il bimbo ad esempio non voleva mai togliere le scarpe, AC 1 lo sgridava pesantemente, urlando. Talvolta per farlo smettere di piangere lo sculacciava sul sedere, in modo secco. PC 5 non mangiava molto, AC 1 allora lo prendeva e lo metteva in camera al buio da solo. PC 5 piangeva a lungo" (PS N S 12.5.2005); " PC 5 bimbo di 1,5 anni piangeva sempre e veniva lasciato regolarmente da solo in camera a piangere per ore" (PS L G 10.4.2005). Dichiarazioni del padre: " So che PC 5 è sempre stato contento di andare all'asilo... PC 5 non ha mai avuto segni particolari sul corpo, al di fuori di un ematoma in testa. Mia figlia An, che quel giorno era presente, ha raccontato che l'aveva visto cadere dallo scivolo. Da quando frequenta l'asilo nido, PC 5 non ha cambiato il suo comportamento. E' sempre un bambino felice e tranquillo, non fa mai i capricci né per mangiare né per dormire. Problemi particolari PC 5 non ne ha mai avuti, né mal di stomaco, né dissenteria... D: Lei o sua moglie avete notato se PC 5 ha paura dell'acqua? Ad esempio, si lamenta quando gli fate il bagnetto? R: Non ha nessun problema" (PS K F 11.4.2005). Il riassunto della sua cartella medica così come trasmesso in data 17.10.2005 dal suo pediatra Dott. Med. M R, _____ non segnala nulla di particolare (AI 368).

51. PL 11 Bambino nato il 14.12.1999 che ha frequentato il _____ nel novembre 2004 (PSRA 20 18.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Mi ricordo che in un paio di occasioni si è sentito male ha rimesso, credo per il mangiare" (PS I M 10.5.2005). Dichiarazioni della madre: " Mio figlio non ha mai avuto problemi nel mangiare come pure nel dormire. PL 11 non ha mai dato problemi particolari nel portarlo all'asilo... Durante la permanenza all'asilo _____, PL 11 è sempre sto bene di salute, non ha mai avuto né dissenteria o vomito)" (PS RA 20 18.5.2005). Così la sua pediatra Dott. R C, _____ nel suo certificato medico del 13.6.2005: " L'ho visitato in febbraio 05 per un'otite e non ho visto niente di riconducibile a possibili maltrattamenti, né la madre ha segnalato problemi dal profilo comportamentale" (AI 185).

52. PL 13 Bambina nata il 20.3.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo settembre 2003 / giugno 2004 (PS RA 22 12.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " La bimba non voleva mai mangiare, bisognava imboccarla molto lentamente per farle mangiare qualche boccone... Qualche volta AC 1 durante il pranzo vedeva che la bimba non mangiava, in un primo momento provava ad imboccarla lei. Se non ci riusciva, la prendeva, la sculacciava sul sedere, la portava in sala giochi" (PS N S 12.5.2005); " La bambina si trovava nel letto, senza sacco, lei era abbigliata con il pannolino e sopra una maglietta a maniche corte bianca... La bambina dormiva a testa in giù e sopra la schiena aveva due tiranti, tipo quelli usati nelle valigie, ad X, con al centro degli stessi il dispositivo d'aggancio in metallo. Questi tiranti le passavano sopra la schiena ed il dispositivo d'aggancio risultava essere posizionato sopra la sua spina dorsale. I tiranti erano tirati fortissimo. Ho avuto difficoltà a togliere questi tiranti alla bambina, tanto che erano stretti. Ho visto che PL 13, a causa di questi tiranti, aveva riportato un arrossamento sulla schiena e precisamente sulla spina dorsale in corrispondenza del dispositivo d'aggancio dei tiranti. Anche il braccio destro della bambina era arrossato siccome questi lacci elastici le passavano sopra l'arto" (PS C 25.3.2005); " Ha subito qualche ingozzamento a pranzo" (PS P C R 22.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Non ho mai notato segni sul corpo e PL 13 non si è mai comportata in modo diverso da come si comporta a casa. Non ha mai fatto i capricci né per mangiare né per dormire, non ha mai pianto senza motivo ed è sempre stata felice di andare al nido... mia figlia non ha mai avuto

problemi intestinali... non mi sono mai accorta di particolari segni sul corpo di PL 13 e tanto meno di segni di questo tipo” (PS RA 22 12.4.2005). Il suo pediatra Dr: Med. C B nel suo certificato medico del 18.6.2005 ha dichiarato, dopo visione della cartella clinica, di non aver riscontrato annotazioni degne di rilievo per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il _____ (AI 193). 53. PL 14 Bambino nato il 25.1.2000 che ha frequentato il _____ nel periodo settembre 2002 / giugno 2003 (PS RA 23 23.4.2005). Fermo restando come di lui nessuna delle ex dipendenti abbia parlato, agli atti, seppur poco descrittiva, vi era comunque l’indicazione della madre di una possibile coazione (art. 181 CP) a suo danno l’ultimo giorno della sua permanenza al _____, quindi nel corso del mese di giugno del 2003: " Da parte mia non ho mai riscontrato un comportamento anomalo di mio figlio. Non ricordo se durante la frequenza dell’asilo nido _____ lo stesso abbia accusato dei disturbi fisici tipo vomito o diarrea... Anche per quel che riguarda eventuali percosse ricevute, PL 14 non me ne ha mai parlato; non ho mai notato lividi o altro sul suo corpo che potessero far pensare a ciò. Interpellato in merito, il bambino, diceva che era contento di andare all’asilo nido... Da parte mia ho da segnalare unicamente un fatto che non mi è piaciuto, ossia: l’ultima volta che ho portato PL 14 al _____, al momento di riprendere mio figlio, sono entrata nella sede dell’asilo ed ho visto lo stesso sdraiato in un lettino. Ho poi notato la dipendente abbassarsi, sganciare qualcosa che sembrava una cinghia, e prendere mio figlio. Da parte mia, siccome era l’ultima volta che portavo lì mio figlio, non ho chiesto la funzione della cinghia” (PS RA 23 23.4.2005). L’audizione dibattimentale della madre il 14.4.2010 ha reso la sua dichiarazione in Polizia ancora più volatile: " Quel giorno, eravamo nel giugno 2003, sono arrivata circa una decina di minuti prima del solito. Se nei mesi precedenti si aveva la possibilità di entrare all’asilo, i genitori venivano lasciati fuori dalla porta d’entrata. Io ho chiesto di mio figlio e l’addetta non mi ha chiuso la porta e benché non sia stata invitata ad entrare sono entrata all’interno dell’asilo e l’ho seguita restando fuori dalla stanza dove mio figlio era coricato in un letto. Da una distanza di circa due metri e prima che questa addetta prendesse mio figlio le ho visto fare un gesto abbassandosi, come se slacciasse qualcosa. Io ho visto questo e non posso essere più precisa e quindi non posso confermare l’indicazione che fosse una cinghia, così come risultante dal mio verbale. Ribadisco che è stata una mia impressione relativa a questo gesto. Io non ho chiesto nulla anche perché, come detto, era l’ultimo giorno in ogni caso... PL 14 mi ha sempre parlato positivamente del suo soggiorno, era sereno. Non ha mai parlato di essere stato legato al letto. Ricordo che in quel periodo già parlava. L’unica cosa, sempre in relazione ai mesi di soggiorno, era che spesso era addormentato” (verbale dibattimentale pag. 24). 54. PL 15 Bambino nato il 13.9.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo gennaio 2004 / marzo 2005 (PS RA 24 20.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " PL 15 ha preso qualche sberla dalla AC 1. PL 15 era un bambino che non voleva mai mangiare e non voleva dormire il pomeriggio e quindi la AC 1 lo prendeva a sberle. Soprattutto a pranzo l’ho vista dare a PL 15 sberle abbastanza energiche in faccia tanto che gli lasciava il segno delle dita. Noi del personale mettevamo una crema sul suo viso, LASONIL, crema specifica per le contusioni. Siccome le prendeva all’ora di pranzo, quando il bambino veniva ripreso la sera i segni già non si vedevano più. Ritengo di avere visto la AC 1 picchiare questo bambino all’ora di pranzo almeno 5 volte. Evidentemente il bambino piangeva dopo aver ricevuto questi sberloni. Se durante la siesta obbligatoria di cui ho già parlato nel mio precedente verbale il PL 15 piangeva la AC 1 entrava in camera ma noi non vedevamo cosa faceva al bambino ma evidentemente usava lo stesso mezzo, cioè le sberle, per farlo tacere o lo lasciava piangere

fino allo sfinimento” (PS P C R 20.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Segni sul corpo PL 15 non ne ha mai avuti. Manuel è un bimbo molto solare e dolce, non fa mai i capricci e accetta di buon grado tutto quello che gli si dà da mangiare. Anche quando tornava dal nido non ha mai fatto i capricci” (PS RA 24 20.4.2005). Così il suo pediatra Dr. Med. P A, _____, nel suo certificato medico del 21.6.2005: " Dopo attenta rilettura delle mie cartelle cliniche confermo di non aver rilevato nessuna patologia o fatti particolari riconducibili a maltrattamenti durante il soggiorno all’asilo sopra nominato” (AI 199). 55. PL 17 Bambina nata il 5.8.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo aprile 2004 / agosto 2004 (PS RA 26 27.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " faceva i capricci durante il pasto. AC 1 allora siccome questa bambina era problematica, non provava nemmeno più a darle da mangiare. All’ora di pranzo non la tirava nemmeno su dal letto, lasciandola da sola in camera nel letto, senza mangiare” (PS C 25.3.2005). Dichiarazioni della madre: " Non mi sono mai accorta, al momento di riprendere la bimba, se PL

E. 17

avesse segni sul corpo...Io comunque di segni non ne ho mai visti. Elma non ha mai avuto problemi per mangiare, né prima né dopo... Nemmeno per dormire non ha mai fatto capricci. PL 17 non ha mai sofferto di problemi intestinali... PL 17 non ha particolari paure. Ho notato però che non gli piace stare da sola. Se io sono in una stanza lei non vuole essere lasciata da sola in un’altra stanza. In particolare, se c’è la porta chiusa, non vuole assolutamente rimanere da sola... Negli ultimi mesi in cui PL 17 frequentava il nido, PL 17 piangeva quando ci avvicinavamo al palazzo. E’ pure capitato di andare a trovare degli amici che abitano in un palazzo con le piastrelle uguali a quelle dell’atrio del nido ed PL 17 si metteva a piangere. Io ho pensato che facesse così perché non voleva andare al nido” (PS RA 26 27.4.2005). Così il suo pediatra Dr. Med. M A (di seguito solo Dr. Med. M A), _____ nel suo certificato medico del 13.6.2005: " mi sono documentato alla luce dei dati contenuti nelle mie cartelle e posso dedurre che in alcun caso mi è sorto il dubbio, sia a seguito dell’anamnesi eruita dai genitori che dallo psico-fisico dei bambini, che si possa essere trattato di maltrattamento” (AI182). 56. PC 8 Bambino nato il 28.10.2000 che ha frequentato il _____ nel periodo primavera 2003 / settembre 2003 (PS B I 17.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Durante il pranzo non voleva mangiare, quindi sculacciato sul sedere da AC 1; non ricordo se veniva anche forzato nell’imboccamento. Se non mangiava veniva sculacciato e subito messo a letto...Se AC 1 lo vedeva litigare, e quindi picchiare gli altri bambini, lo sgridava forte e lo sculacciava sul sedere...Alla fine, non ne so il motivo PC 8 è diventato il cocco di AC 1” (PS N S 12.5.2005). Dichiarazioni della madre: " PC 8 è sempre andato volentieri al _____. Non mi ha mai dato alcun segno contrario. Ricordo che andava volentieri al nido, correva felice verso P e V, che erano le due impiegate... A mia memoria, PC 8 non ha mai avuto vomito o diarrea... Mio figlio non mi ha mai detto nulla” (PS B I 17.5.2005). 57. PC 33 e PC 33 Bambini nati l’11.3.2002 che hanno frequentato il _____ nel periodo fine 2003 / autunno 2004 (PS RA 9 19.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Soni due fratelli gemelli, erano iperattivi, venivano sculacciati con forza, più volte dalla AC 1 per calmarli. Con un braccio li teneva e con l’altro li colpiva, se non l’avesse tenuto, vista la forza con cui li colpiva, il bambino sarebbe volato via” (PS C S 11.5.2005). Dichiarazioni della madre: " PC 33 e PC 32 andavano volentieri all’asilo _____, non hanno mai fatto problemi per andarci... I bambini durante il periodo di frequentazione al _____ non hanno mai avuto dissenteria, vomito o altre malattie particolari a parte qualche raffreddore... Non ho mai riscontrati ferite o altro sul corpo dei miei due figli, al rientro dall’asilo nido... Non ho mai

riscontrato in loro un cambiamento comportamentale” (PS RA 9 19.5.2005); " Quando sono stata interrogata presso questi uffici, in maggio, e sono rientrata a casa, ho cominciato a chiedere un po' ai miei figli com'era la AC 1, e, visto che lei abitava vicino a noi, facevo finta di volerli portare ancora da lei. Sia _____ che PC 33 mi dicevano di no, scoppiavano a piangere, e mi dicevano che la AC 1 era cattiva. Anche quando ci sedevamo a mangiare, io chiedevo loro com'era il mangiare al nido, e loro mi dicevano che c'era tanta puzza, e che se non volevano mangiare venivano presi per i capelli da dietro (e facevano il gesto di prendersi i capelli da dietro)... Alla domanda a sapere se la AC 1 li picchiava entrambi hanno risposto di sì. Mi hanno proprio fatto vedere come faceva. Si tiravano le sberle in faccia, sul sedere e si prendevano il braccio con la mano e se lo stratonavano. I bambini, mentre mi raccontavano cosa succedeva, si vedeva che erano agitati. Quando ho proposto loro di andare lì al nido, vicino a casa, si agitavano e piangeva, dicendo no, mamma no” (PS RA 9 5.9.2005). Dalle annotazioni del Dr. Med. G B (di seguito Dr. Med. G B), _____ non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questi due gemelli hanno frequentato il _____ (RPG annesso 6). 58. PL 21 Bambino nato il 30.12.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo luglio 2004 / ottobre 2004 (PS 12.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Che nella sede di _____, il bambino PL 21 d'anni 2, passava le sue presenze all'asilo, nel girello; il girello era legato con una corda di circa un metro allo scivolo. Era AC 1 che dava queste disposizioni, anche se per un bambino rimanere nel girello non fa bene” (PS C S 25.3.2005); " Lui non mangiava quasi mai, piangeva spesso, passava le giornate in camera oppure nel girello” (PS C S 11.5.2005); " La AC 1 lo metteva nella cameretta con gli altri bambini a dormire, ma piangeva tantissimo. Lei diceva che svegliava tutti i bambini. Allora lo metteva nel bagno buio. La AC 1 diceva che al buio si addormentava. Diceva che se lo metteva in sala giochi non si addormentava perché c'era troppa luce. PL 21 stava nel bagno durante tutto il tempo della siesta, quindi tra le ore 1300 e le ore 1530, quasi tutti i giorni, comunque sempre, quando c'era la AC 1, e piangeva per ore. A volte piangeva tutto il tempo, altre volte si addormentava sfiancato. Questo succedeva a _____. Ricordo che a Cassarate lo metteva in sala giochi, alla luce. Gli metteva una copertina sugli occhi. Gliel'appoggiava solo sopra” (PS V A 26.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Quando riprendevo il piccolo, sia all'asilo di _____ sia in quello di _____, non l'ho mai notato in atteggiamenti particolari, l'ho sempre visto contento e giocare insieme agli altri piccoli presenti al nido. ADR che non ho mai riscontrato segni particolari sul suo corpo... Durante il breve periodo trascorso in questo asilo PL 21 non ha mai avuto problemi di salute, in particolare di stomaco, di digestione o intestinali” (PS RA 30 12.4.2005). Così la sua pediatria Dr.ssa Med. M Z C, Lugano, nel suo certificato medico del 30.9.2005: " madre mi ha riferito: _____ 20 luglio fino a fine ottobre 2004. Mamma mai notato niente, sempre dormito bene. Commento: PL 21 ha frequentato l'asilo nido _____ da luglio a ottobre 2004, durante questo periodo vi è stato un episodio di gastroenterite in settembre 2004” (AI 243). 59. PL 20 Bambina nata il 3.2.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo agosto 2003 / giugno 2004 (PS RA 29 11.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Quando la AC 1 voleva darle da mangiare, la ingozzava con i suoi soliti sistemi. La bambina si rifiutava piangendo. E allora la AC 1 la metteva a piangere nel letto, in cameretta, e ci rimaneva per del tempo, finché si addormentava sfinita. Piangeva un bel po' forse un'oretta. Anche lei andava via dopo pranzo, per cui la si tirava su attorno a mezzogiorno e mezzo e le si pulivano gli occhi con le salviette, prima che la mamma arrivasse a prenderla” (PS V A 26.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Da parte mia non ho notato nessun cambiamento

di PL 20 ne nel comportamento ne nei suoi rapporti con il cibo. Devo però dire che durante il periodo in cui la bimba ha frequentato il _____, PL 20 si è ammalata diverse volte di cui almeno due per gastroenterite... Al momento attuale, PL 20, non ha problemi con il mangiare. Posso dire che Claudia andava volentieri al _____ quando come dipendente vi era la P. Da parte mia non ho mai notato ferite o altro sul corpo di PL 20 che potessero far pensare a delle percosse" (PS RA 29 11.5.2005). 60. PC 11 Bambina nata il 16.1.2004 che ha frequentato il _____ nel periodo aprile 2004 / ottobre 2004 (PS Ma 12.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " La bambina piangeva sempre, perennemente veniva messa in camera al buio da sola a piangere. AC 1 per darle il biberon la teneva in braccio molto stretta, le braccia della bimba venivano messe dietro la propria schiena (bimba), bloccate per evitare che si dimenasse. Nonostante la bimba non volesse più mangiare in quanto sazia, AC 1 le lasciava il biberon in bocca sino a quando non terminava il pasto" (PS N S 12.5.2005); " ho visto AC 1 chiudere il naso ed aprire la bocca ad una bambina per farla mangiare... AC 1 le chiudeva il naso, e con la mano le apriva con forza le mascelle, quindi la imboccava. AC 1 se voleva, restava lì anche un'ora sino a che la bambina non aveva mangiato tutto. PC 11 molte volte a pranzo faceva i capricci, era una bimba tremenda, aveva sette mesi. AC 1 per darle da mangiare, accavallava le gambe, poneva sulle stesse la bambina sdraiata, con una mano le apriva la bocca, con violenza e con l'altra gli infilava il cucchiaino con il cibo nella bocca. Se con la propria mano non riusciva ad aprire la bocca a PC 11, allora le spingeva talmente forte il cucchiaino sulla bocca, che alla fine entrava. Se proprio non ci riusciva in questo modo, allora PC 11 veniva messa in uno sdraietto e AC 1 con una mano le apriva la bocca e con l'altra introduceva il cucchiaino" (PS C S 25.3.2005); " Veniva da AC 1 imboccata in malo modo, con pressioni sulle mandibole oppure spingendole il cucchiaino in bocca. PC 11 sputava il cibo piangendo o vomitava. Ogni tanto AC 1 la sculacciava sul sedere perché piangeva" (PS C S 11.5.2005); " Se le dava da mangiare la AC 1, veniva ingozzata. Se piangeva mentre gli altri mangiavano, la portava in camera, da sola, e lasciata piangere" (PS P C R 22.4.2005); " La AC 1 la prendeva con forza, la teneva in braccio, e le schiacciava la testa contro il proprio petto. Poi la ingozzava, premendo il cucchiaio contro le labbra, per far sì che aprisse la bocca. Io ricordo che questa bambina faceva addirittura fatica a respirare, perché era un cucchiaio dietro l'altro. Non faceva neppure in tempo a deglutire. Non faceva neppure in tempo a piangere" (PS V A 26.4.2005); " Questa bimba aveva paura di AC 1 perché quando non voleva mangiare AC 1 le tappava il naso per costringerla ad aprire la bocca o le premeva le dita sulla gola affinché la piccolina aprisse la bocca cosicché lei la ingozzava con il cucchiaio" (PS L G 10.4.2005). Dichiarazioni dei genitori: " Io e mio marito non ci siamo mai accorti di nulla ed in particolare PC 11 non ha mai manifestato malesseri fisici. E' capitato nel cambio di struttura da un asilo all'altro che PC 11 ha avuto diarrea per circa una settimana e aveva anche vomitato una notte, per tre o quattro volte. Abbiamo dovuto ricorrere al nostro pediatra che aveva prescritto del Bioflorin e supposte per diarrea... Mio marito mi riferisce che in alcune circostanze, nel darle da mangiare con il cucchiaino, si è accorto di come la bimba indietreggiava nascondendo il viso ma forse ciò è dovuto al fatto che in generale sono io che do da mangiare alla bimba. È capitato (un paio di volte) che si svegliasse durante la notte piangendo" (PS T M 12.4.2005). Il suo pediatra Dr. Med. R nel suo certificato medico del 25.4.2005 precisa che: " Non ho mai constatato segni per maltrattamento" (AI 77), ribadendo questo concetto nella successiva sua attestazione del 30.6.2005 dove riafferma di: " non aver constatato evidenti lesioni fisiche o anomalie comportamentali" (AI 218). 61. PL 22 Bambina nata il 9.7.2000 che ha frequentato il

_____ nel periodo settembre 2002 / agosto 2004 (PS Mi 17.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Era una bambina abbastanza capricciosa, quando la madre la lasciava all'asilo il più delle volte piangeva. AC 1 la sgridava pesantemente, urlando, quando AC 1 urlava faceva paura pure a noi del personale. Le diceva che era una frignona, che era grande, e che era stufa di dedicarle tempo per farla entrare all'asilo. Se non ricordo male AC 1 l'ha pure sculacciata sul sedere... Nessun problema nel mangiare" (PS C 11.5.2005); " Era una bambina un po' particolare. Faceva un po' i capricci. Quando arrivava con la mamma e vedeva la AC 1 in cucina, già sulla soglia cominciava a piangere. Quando andava a dormire...se c'era la AC 1, lei le toglieva il vestitino in malo modo e tirava i capelli alla bambina. Le tirava i capelli anche quando mangiava, perché faceva i capricci" (PS P C R 22.4.2005); " bimba che non veniva volentieri all'asilo, piangeva, AC 1 per farla smettere di piangere le urlava addosso oppure le dava qualche pacca sul sedere in modo abbastanza forte...nel pomeriggio non voleva dormire, veniva obbligata al sonnellino. Era _____ che provvedeva a lei, non so esattamente cosa le faceva, io sentivo da fuori dalla camera che la bimba piangeva, AC 1 urlava" (PS N S _____ 12.5.2005). Dichiarazioni della madre: " mia figlia è sempre andata volentieri in questa struttura non ha mai pianto o fatto storie per andarci. Quando andavo a riprenderla PL 22 era sempre contenta... mia figlia non ha mai sofferto di vomito o dissenteria, quando frequentava il nido _____ ... PL 22 non ha mai avuto problemi per mangiare, mangia di tutto. Anche per dormire non ha mai dato problemi. Non ho mai costato cambiamenti nel carattere di mia figlia... L'unica cosa che mi ha detto mia figlia che ogni tanto all'asilo veniva messa in castigo in un'altra stanza. Mi sembra che PL 22 mi aveva detto di essere stata messa in castigo perché piangeva o faceva i capricci per mangiare" (PS Mi 17.5.2005). 62. PL 34 Bambina nata il 6.7.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo gennaio 2004 / ottobre 2004 (PS RA 39 7.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " La AC 1 non le ha mai fatto nulla di particolare...L'unica cosa che la bambina, nel dicembre 2003, ha avuto episodi di gastrite. La bambina, se non mangiava, la AC 1 le dava la polvere di Ceralak, tutti i giorni" (PS P C R 22.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Posso dire che non abbiamo mai avuto problemi con questo asilo. Siamo sempre stati contenti. Non abbiamo mai avuto modo di constatare che PL 34 presentasse degli ematomi o dei lividi... Devo dire che ho dovuto portare PL 34 dal pediatria a più riprese a causa di problemi gastrointestinali e questo a partire da quando ha iniziato ad andare all'asilo nido in modo continuativo. Ha avuto problemi di acidità e dissenteria e questo è durato sino al mese di ottobre 2004. Da quanto ha cessato di andare all'asilo nido _____ i problemi si sono risolti... Devo dire che mi è sempre sembrato che PL 34 andasse all'asilo nido volentieri e che fosse serena... Anche quando si trovava nelle braccia di AC 1 era comunque sempre tranquilla" (PS RA 39 7.4.2005). Il riassunto della sua cartella clinica così come trasmessa dalla pediatria Dr.ssa L H (di seguito solo Dr.ssa L H), Lugano nel suo scritto del 27.4.2005 attesta solo un caso di diarrea nell'agosto 2004 (AI 75). 63. PC 28 Bambino nato il 27.12.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo autunno 2004 / marzo 2005 (PS RA 5 8.6.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " AC 1 lo chiudeva in una stanza al buio, da solo per farlo dormire, lui era terrorizzato, piangeva per tutto il tempo. Infine PC 28 si addormentava esausto" (PS I M 10.5.2005). Dichiarazioni della madre: " ADR che non ricordo di aver mai visto mio figlio con dei lividi sul corpo. ADR che ho notato in PC 28 dei cambiamenti negli ultimi periodi; cambiamenti iniziati dopo qualche settimana di soggiorno al _____. Con questo intendo dire che lo vedevo nervoso, stanco e, a volte, al momento di riprenderlo era in lacrime. Per contro quando lo portavo era allegro ed entusiasta di vedere gli altri bambini di questo asilo...

ADR che dopo il soggiorno al _____ mi sono accorta che mio figlio aveva paura del buio, del fatto di stare da solo in un locale chiuso e soprattutto di andare a dormire da solo. Lui manifesta queste sue paure piangendo continuamente, io dovevo coccolarlo fino al punto che si tranquillizzava e si addormentava. Nel medesimo periodo in cui frequentava l'asilo, PC 28 ha avuto problemi intestinali. Ricordo che in due occasioni ha avuto problemi di dissenteria. Ho risolto il problema contattando il medico di PC 28 il quale mi ha indicato il medicamento che potevo somministrare al bambino. La cosa si è risolta immediatamente il giorno seguente" (PS RA 5 8.6.2005). Dalle annotazioni del Dr. Med. G B relativamente al periodo di frequentazione di questo asilo risulta un ricovero in data 1.3.2005 presso l'Ospedale _____ di _____ (di seguito solo _____) per disidratazione, febbre, apatia, tosse e vomito, sintomi manifestatisi il 27.2.2005 (RPG annesso 6). 64. PC 29 Bambina nata il 20.6.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo aprile 2003 / febbraio 2005 (PS RA 6 11.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Una volta questa bambina è stata ingozzata dalla AC 1. Infilava con forza il cucchiaino in bocca. Le ha dato tanto da mangiare, che la bimba ha vomitato l'anima, quando era a letto. Parliamo di novembre o dicembre 2004" (PS P C _____ 21.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Su un anno e mezzo di frequentazione, PC 29 ha pianto soltanto cinque-sei volte perché non voleva andare all'asilo. Il resto delle volte era sempre contentissima, tanto che alla sera dovevo aspettare che finisse di giocare... Preciso che quando la bimba era a casa con me, non aveva arrossamenti, mentre quando la riprendevo dal nido era arrossata. A seguito delle precisazioni del pediatra, sono andata al nido e ho spiegato in quale modo dovevano comportarsi per evitare che PC 29 avesse ancora le parti intime arrossate. Da quel momento non ci sono stati più problemi... Non è mai capitato che PC 29 tornasse triste o turbata dal nido né che sembrasse aver assunto medicinali di nessun tipo" (PS RA 6 11.4.2005); " Al momento attuale, a volte, mia figlia mi chiede se nel caso non volesse mangiare, se io l'avrei picchiata. Da parte mia le ho risposto negativamente. Inoltre, sempre al momento attuale, mi chiede se nel caso non volesse dormire, se io l'avrei messa in castigo. Anche in questo caso io le ho risposto negativamente Questo comportamento di Rachele è alquanto strano perché a casa non le viene imposto, né di mangiare né di dormire" (PS PC 29 24.5.2005). Dalle annotazioni del Dott. W P (di seguito solo Dott. W P), Vezia non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il _____ (RPG annesso 6). 65. PC 15 Bambina nata il 25.4.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo settembre 2003 / febbraio 2005 (PS Pe 11.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Penso verso dicembre 2004 o gennaio 2005, la mamma di PC 15, al mattino, quando ho portato la bambina all'asilo, mi ha detto che la piccola giocava con una pecorella e la forzava a mangiare dicendole mangia mangia. La mamma mi aveva chiesto se sapevo dare delle spiegazioni, e io le ho detto la verità, ossia che la PC 15 veniva forzata a mangiare dalla AC 1, visto che era una bambina che non mangiava mai. Faceva così anche a casa, e i genitori avevano detto che se non mangiava non dovevamo obbligarla. Invece la AC 1 la obbligava. La AC 1, alla quale la madre aveva a sua volta chiesto spiegazioni, aveva detto alla mamma che erano bambini e giocavano, e non c'era nulla da preoccuparsi. Dopo, comunque, la AC 1 non ha più fatto così con la bambina" (PS P C 21.4.2005); " Bimba che mangiava pochissimo, faceva storie, veniva imboccata con forza con il cucchiaino. La bambina non piangeva, mangiava per forza, non ho mai visto che vomitava" (PS P M 9.5.2005); " PC 15 veniva forzata a mangiare da AC 1, le prendeva le mandibole, la sgridava, spaventandola e facendola piangere" (PS I M 10.5.2005); " Mi ricordo che la, bambina di quasi due anni alla fine del pasto oppure durante vomitava. AC 1 la obbligava a

mangiare, aprendole la bocca con la forza e quindi la imboccava, non le lasciava nemmeno il tempo d'ingoiare il boccone. La bambina a causa di ciò non aveva neppure il tempo di respirare, quindi vomitava" (PS C S 25.3.2005). Dichiarazioni della madre: " mia figlia non ha mai manifestato comportamenti anomali al momento di riprenderla o di portarla all'asilo nido. Mi è sempre sembrata disponibile e contenta di andare al nido, in particolare in quello di Besso... PC 15 ha avuto qualche problema intestinale nei primi mesi di frequenza dell'asilo (2003) ma che comunque erano sotto controllo da parte della sua pediatria. Quest'ultima li aveva messi in relazione a influenze e/o virus di quel momento presenti... Ricordo comunque che lo scorso 8 febbraio, verso sera, PC 15 mi aveva raccontato a gesti e a parole qualcosa che mi ha fatto molto pensare. La bimba teneva in mano una pecorella di peluche e un suo biberon. Improvvisamente PC 15 diceva...ah la pecorella non vuole mangiare? Te lo faccio vedere io...e a questo punto ha preso la testa della pecorella con la mano, le ha rivoltato la testa in modo violento all'indietro e infilava violentemente il biberon nella bocca del peluche. Questo gesto lo ha ripetuto più volte e tra una ripetizione e l'altra la bambina diceva...ecco...e ricominciava un'altra volta. Il fatto che mi ha lasciato perplessa è la violenza che ha dimostrato in questo suo gesto. Le parole e lo stile utilizzato nel pronunciare queste parole mi hanno fatto subito pensare alla AC 1" (PS Pe 11.4.2005); " Il fatto che PC 15 forzava a mangiare la pecorella di peluche indica che a tutti gli effetti qualcosa è successo anche se comunque PC 15 ancora oggi vorrebbe andare al vecchio asilo e me lo dice... PC 15 nel corso delle ultime settimane, un po' dopo aver smesso di frequentare il _____, ha incominciato a mangiare un po' di più. Per quanto mi riguarda il motivo potrebbero essere tante le spiegazioni, tra le quali anche il fatto che sta crescendo" (PS Pe 6.6.2005). Così i pediatri Dr. Med. S G e Dr. Med. D P, _____, nel loro certificato medico del 12.7.2005: " il 3 novembre il dott. S G ha fatto una normale visita di controllo con vaccinazione e non è stato notato niente di particolare... 5 marzo 04 visita per una gastroenterite durante la notte. La bambina non era disidratata ed è stata trattata con Itinerol B6 contro il vomito... 30.4.04 controllo a 12 mesi di vita con vaccinazione. Sviluppo normale, non vi è niente di particolare da segnalare 5 luglio 2004 sospetta gastroenterite Controllo dei 2 anni eseguito dal dott. S G in data 12.4.05 che non nota alcuna patologia di rilievo" (AI 228). 66. PL 40 Bambino nato il 29.1.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo febbraio 2004 / ottobre 2004 (PS RA 7 9.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " La madre si chiama Na, aveva dato disposizioni di non far dormire il figlio nel pomeriggio. Al contrario AC 1 lo metteva a letto per dormire, lui non voleva ed allora veniva forzato a dormire nel senso che veniva sgridato e legato con le bretelline nel letto" (PS N S 12.5.2005). Dichiarazioni della madre: " Le prime volte che ho portato PL 40 al _____ non ha pianto quando lo lasciavo la, ma in seguito, ogni volta che lo portavo si metteva a piangere. Anzi, già a casa quando gli dicevo che lo portavo al _____ si metteva a piangere dicendo che non voleva andare. Come logica ho chiesto ad PL 40 come mai non voleva andare in detto asilo nido; mi ha sempre risposto che non ci voleva andare senza darmi delle spiegazioni. Se ben ricordo, al mese di settembre 2004, PL 40 mi ha detto che era stato picchiato da un altro bambino. A seguito di questo fatto, lo stesso giorno, mio figlio mi diceva che aveva paura di andare a dormire chiedendomi se pure a casa fosse arrivato questo bambino a picchiarlo... Non ho mai visto ferite o altre lesioni sul corpo di PL 40 che facessero pensare a percosse ricevute... Devo precisare che al momento attuale PL 40 non mangia più budino" (PS RA 7 9.5.2005). Queste sue affermazioni, il 14.4.2010, sono state ribadite anche in sede dibattimentale con l'aggiunta di non aver mai dato la sua autorizzazione a che suo figlio venisse legato al letto durante il

riposo pomeridiano: " Il mio bambino ha frequentato l'asilo _____ nel corso del 2004. Non mi ricordo con precisione i mesi, ma dopo che mi viene ricordato quanto detto nel mio verbale di polizia, febbraio/ottobre 2004, dico che può essere giusto. PL 40 ha soggiornato alternativamente o la mattina o il pomeriggio, per 4 ore alla volta, a dipendenza delle mie necessità lavorative per 5 giorni alla settimana...Preciso che PL 40 il pomeriggio veniva portato prima dell'una e mezza, anche se mi è impossibile essere più precisa, perché poi andavo al lavoro, riprendendolo circa quattro ore dopo. Dichiaro che né l'accusata né nessuna delle dipendenti mi hanno mai chiesto l'autorizzazione di legare in qualche modo PL 40 al letto durante il suo riposo pomeridiano. Mi fosse stata fatta questa domanda sarei stata scioccata ed evidentemente avrei rifiutato. PL 40 non andava volentieri all'asilo. Piangeva quando lo portavo. Devo dire comunque che non ha mai precisato il perché benché glielo avessi chiesto. Diceva che non gli piaceva dormire il pomeriggio... PL 40 adesso è un ragazzo sano e senza problemi" (verbale dibattimentale pag. 26). Preso altresì atto che dal verbale d'interrogatorio della madre del 8.6.2005 risultava che: " Oggi pomeriggio porto mio figlio Alessio dallo psichiatra, il Dr. F ... Porto PL 40 da questo medico e perché ha ancora difficoltà nel dormire il pomeriggio ma anche perché voglio essere rassicurata sul suo stato di salute psichico" (PS RA 7 8.6.2005), la Corte, in data 10.2.2010 (doc. TPC 34), si è rivolta a questo professionista, il quale con scritto 1.3.2010 ha così risposto: " ho visto PL 40 un'unica volta il 8 giugno 2005 assieme ai genitori. Come vedo dai miei appunti non ho potuto constatare nessuna patologia particolare in questa occasione" (doc. TPC 40). Per finire dalle annotazioni del Dr. Med. G B non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questo bambino ha frequentato il _____ (RPG annesso 6). 67. PC 31 Bambino nato il 28.3.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo settembre 2002 / marzo 2005 (PS RA 8 8.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Veniva legato nei sacchi del letto. Se no lui usciva, andava a giocare. Era un bambino vivace. La AC 1 lo metteva nel sacco, e legava il sacco al letto. Il bambino aveva solo fuori le braccia. Non riusciva ne a girarsi ne ad alzarsi. Veniva messo sulla pancia come tutti. Riusciva solo ad alzare la testa. Il sacco era piccolo per lui, visto che è un bambino piuttosto grande. Aveva le gambine tirate assieme" (PS P C 21.4.2005); " Bambino che quando veniva messo a letto, scavalcava le sponde, scendeva dal letto per giocare tranquillamente. AC 1 lo sgridava, lo prendeva e lo metteva in una stanza da solo, al buio, in un sacco a pelo, legato al letto. _____ delle volte piangeva per tutto il tempo, talvolta si addormentava esausto" (PS P M 9.5.2005); " PC 31 veniva dalla AC 1 chiuso da solo in una stanza buia e messo a dormire. Visto che PC 31 non voleva stare nel lettino e nemmeno ci stava, siccome era grande, AC 1 lo metteva nel sacco per dormire legato al lettino. PC 31 talvolta riusciva ad uscire dal letto e per tale motivo veniva sgridato dalla AC 1 in malo modo" (PS I M 10.5.2005); " Questo bambino veniva messo a letto per buona parte della mattina, perché piangeva. Appena dava segni di pianto nel salone, veniva messo a letto, dove si tranquillizzava e si addormentava rassegnato, dopo un po' di pianto" (PS P C R 22.4.2005). Dichiarazioni del padre: " In merito a eventuali segni sul corpo o comportamenti particolari, non abbiamo mai notato nulla... ADR che i nostri figli non hanno mai mostrato comportamenti anomali al ritorno dal nido e nemmeno che da quando vanno lì sono cambiati caratterialmente... Noi non abbiamo mai detto alla AC 1 di mettere i nostri figli nei sacchi se si muovevano troppo, come non le abbiamo mai dato il permesso di usare mezzi coercitivi di qualsiasi tipo. Non stentiamo a credere che il sacco fosse piccolo per PC 31, perché effettivamente è un bimbo piuttosto grande" (PS RA 8 8.4.2005). Così la sua pediatria Dr. Med. M K, _____ nel suo certificato medico del 15.6.2005: " Auch beim

ihm gestaltete sich die Beurteilung der psychomotorischen Entwicklung eher schwierig, da ich ihn nicht zum Mitmachen verlocken konnte. Im September 2004 waren die Eltern damit einverstanden, dass die Spiel- und Sprachentwicklung von einer Logopädin beurteilt wird. Siether ist er in logopädischer Therapie....wegen einer Verzögerung der Sprach- und Spielentwicklung. Bis Januar 2005 zeigte der Knabe diesbezüglich keine Fortschritte. Sicher stellt sich die Frage, ob die Sprachentwicklungsverzögerung im Zusammenhang mit den möglichen Kindsmisshandlungen steht" (AI 211). 68. PL 27 Bambino nato l'11.4.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo maggio 2003 / marzo 2005 (PS RA 35 20.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Era un po' il prediletto della AC 1 e quindi non gli ha mai fatto nulla di particolare se non di chiuderlo in camera qualche volta da solo quando piangeva" (PS P C R 20.4.2005). Dichiarazioni della madre: " non ho mai visto sul suo corpo segni di percosse o altro segno di violenza fisica. Non ho nemmeno mai notato segni che lasciassero intendere che PL 27 avesse pianto. Non ho nemmeno mai denotato altri comportamenti particolari che mi avessero fatto insospettare su eventuali maltrattamenti subiti da mio figlio PL 27... In generale, mio figlio PL 27 non ha mai avuto problemi di salute, di nessun genere, dopo esser stato presso l'asilo nido _____" (PS RA 35 20.4.2005). 69. PL 41 Bambina nata il 4.2.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo settembre 2004 / febbraio 2005 (PS RA 37 13.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " La bambina era abbastanza vivace. Non mangiava volentieri. Allora la AC 1 la obbligava a mangiare, forzandola con il cucchiaino" (PS P C 21.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Non è mai successo che PL 41 piangesse al momento di essere ripresa dal nido come non credo che le siano mai stati somministrati calmanti. Non ho mai notato segni sul corpo. PL 41 non ha cambiato il suo carattere da quando è andata al _____: i problemi a farla mangiare o a farla dormire di giorno c'erano prima, durante e ci sono tuttora. E' sempre stata contenta di andare al nido... A dicembre ha fatto l'influenza intestinale, con vomito e diarrea, e l'abbiamo portata al Pronto Soccorso. So che era influenza intestinale perché poi l'ha trasmessa anche a noi altri membri della famiglia... mia figlia è una bambina disabituata al pisolino pomeridiano, per cui non mi meraviglio che possa aver creato problemi. Mi ricordo che un pomeriggio sono andata a prenderla e PL 41 aveva gli occhi molto gonfi, come se avesse pianto molto. La persona presente, non mi ricordo se fosse la AC 1 oppure P C, mi aveva detto che aveva gli occhi gonfi perché aveva dormito molto. Io non ho creduto a questa versione perché era evidente che gli occhi erano gonfi a causa del pianto" (PS RA 37 13.4.2005); " posso confermare che mia figlia non mangia molto volentieri e rimanevo stupita del fatto che venivo informata dalla AC 1 che PL 41 mangiava regolarmente e che consumava interamente il pasto. Io ho sempre capito che non era vero perché mia figlia mangia solo determinate cose, ma avevo capito che la AC 1 doveva vendermi il prodotto e quindi ho pensato che visto che la portavo solo una volta alla settimana ritenevo che non fosse così grave se non mangiasse. Chiaramente non ero al corrente che PL 41 veniva costretta a mangiare" (PS RA 37 6.6.2005). Dalle annotazioni del 19.10.2007 del Dott. W P non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il _____ (AI 375). 70. PC 18 Bambina nata il 4.2.2003 che ha frequentato il _____ nel periodo dicembre 2003 / ottobre 2004 (PS S 26.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Dormiva per 20 minuti e quindi si svegliava. AC 1 andava in camera, la sgridava, la sculacciava in modo secco sul sedere" (PS C S 11.5.2005); " Lei, i primi due mesi di permanenza, piangeva sempre, perché non voleva rimanere lì all'asilo. La AC 1 la chiudeva sempre in camera da sola a piangere nel letto. Dopo un po' si addormentava sfinita. Anche dopo i primi due mesi ...lei non voleva

fare la nanna. La AC 1 entrava nella cameretta. Sentivo i colpi, e la bimba che piangeva...disperatissima” (PS V A 26.4.2005). Dichiarazioni della madre: " Non ricordo che PC 18, nel periodo che frequentava il _____, non ha riportato ferite e nulla che mi facesse pensare a percosse ricevute. Pure in detto periodo, per quel che mi ricordo, PC 18, non si è ammalata, non ha avuto diarrea o vomito. PC 18 non ha mai avuto problemi con il mangiare, ne prima ne durante ne dopo la frequenza del _____. Non ho mai notato un cambiamento di carattere della bimba, come sonnolenza o altro, da pensare a un ingerimento di medicinali” (PS S 26.4.2005); " In merito ai comportamenti di mia figlia PC 18 tengo a precisare di essermi ricordata che da quando ha frequentato questo asilo e ha iniziato ad esprimersi la bambina ripete continuamente la parola zitta e addirittura in tono autoritario puntando il dito verso di noi. Personalmente ne avevo parlato all’epoca con la AC 1 la quale mi aveva risposto che era una parola da lei utilizzata per far tacere i bimbi durante il pranzo. Un altro atteggiamento che abbiamo riscontrato in PC 18 è quello di essere aggressiva con le mani nel senso che dà volentieri degli schiaffi o dei pugni alla nostra persona. Tengo a precisare che da parte mia e di mio marito non abbiamo mai alzato le mani verso nostra figlia e quindi ci siamo chiesti da dove potesse arrivare questo atteggiamento. Questo problema ha iniziato a manifestarsi già durante il soggiorno al _____. Un altro comportamento che ho riscontrati in PC 18 è quello che di notte si sveglia di soprassalto e inizia a strillare come una pazza. Noi non possiamo fare niente per fermarla perché non si lascia toccare. Non so dire se questo atteggiamento sia riconducibile al suo soggiorno in questo asilo ma comunque si è manifestato circa un anno fa e c’è tutt’ora” (PS S 20.5.2005). Così il suo pediatra Dr. Med. M A nel suo certificato medico del 13.6.2005: " mi sono documentato alla luce dei dati contenuti nelle mie cartelle e posso dedurne che in alcun caso mi è sorto il dubbio, sia a seguito dell’anamnesi eruita dai genitori che dallo psico-fisico dei bambini, che si possa essere trattato di maltrattamento” (AI 182). 71. PC 19 Bambino nato il 16.4.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo novembre 2003 / luglio 2004 (PS C T 17.5.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Il bambino, durante le poche volte che dormiva lì, piangeva sempre e chiamava il papà. La AC 1 entrava nella cameretta e lo picchiava con forza. Sentivo i colpi e il bambino che urlava disperato. Anche durante il pranzo subiva: lui non voleva mangiare; piangeva e si metteva le mani davanti alla faccia, e diceva che voleva andare a casa dal papà. La AC 1 allora gli dava due schiaffoni e lo chiudeva in cameretta al buio da solo. Il bambino saltava il pasto” (PS V A 26.4.2005). Dichiarazioni del padre: " Da parte mia non posso dire nulla di negativo sull’asilo nido _____, non ho mai visto segni ferite o simili che potessero far pensare a delle percosse subite da mio figlio. Durante la frequentazione di detto asilo nido, PC 19, non ha mutato il suo carattere e neppure le sue abitudini rispetto al mangiare... mio figlio non ha riportato conseguenze psico-fisiche dal trattamento riservatogli al _____ ... Posso dire che PC 19, durante la frequentazione del _____ è stato colpito da influenza intestinale, malattia che abbiamo contratto anche noi altri famigliari. Secondo me, questa sua malattia, non è riconducibile alla cattiva alimentazione del _____” (PS C T 17.5.2005). Le annotazioni della cartella clinica della Dr.ssa L H non indicano nulla di rilevante per il periodo in cui questo bambino ha frequentato il _____ (AI 371). 72. PC 20 Bambino nato il 21.2.2002 che ha frequentato il _____ nel periodo ottobre 2003 / marzo 2005 (PS A T 11.4.2005). Dichiarazioni delle ex dipendenti: " Lui non voleva mai mangiare quando c’era la AC 1. Si rifiutava piangendo e dicendo no, no. Con le mani tentava di allontanare il cucchiaino dalla bocca. La AC 1, con la solita abitudine che aveva, gli apriva la bocca con la forza,

preme sulle mascelle. Lo ingozzava. Lui continuava a piangere, e allora la AC 1 lo metteva in cameretta a piangere, da solo, nel letto. Piangeva. Si addormentava dopo un bel po', sfinito. Saltava quindi il pasto" (PS V A 26.4.2005). Dichiarazioni della madre: " quando PC 20 veniva portato all'asilo, sede di _____, il più delle volte piangeva, questo quando intravedeva la strada che conduceva all'asilo. Mio marito in più di un'occasione aveva chiesto al bambino perché non voleva andare all'asilo, lui rispondeva solo di no, non diceva altro. Per contro quando ha iniziato ad andare a _____, non ha più fatto storie. Al contrario quando andavo a prenderlo, PC 20 non voleva più andare via... Che non abbiamo mai visto segni particolari sul corpo di PC 20, al rientro dell'asilo; se si faceva male me lo riportavano sempre... Che ho portato PC 20 in un paio di occasioni dal suo pediatra Dr. G B ...in quanto aveva una gastro enterite, vomito diarrea e febbre. Il medico mi diceva che questa gastro enterite si poteva prendere con il mangiare oppure per via virale. Questa gastro enterite è andata avanti per un paio di settimane, PC

E. 20

i primi giorni non è stato portato all'asilo" (PS A T 11.4.2005). Dal relativo certificato del 25.4.2005 del Dr. Med. G B non risulta nulla di rilevante a parte, per il giorno 20.10.2004: " Consultazione per vomito e diarrea da un giorno. Diagnosi: gastroenterite. Procedere: trattamento asintomatico per vomito e diarrea, dieta" (AI 73). 73. A mente della Pubblica Accusa l'asserito reato di abbandono (art. 127 CP) di cui al punto 2.1 AA, che in aula la PP ha riformulato, in subordine, anche nella variante del reato tentato (art. 22 cpv. 1 CP e verbale dibattimentale pag. 18) troverebbe, nei fatti, la propria causale e giustificazione nelle seguenti dichiarazioni di P C, P M e I M: " il pediatra di questo bambino aveva prescritto ai genitori una quantità di latte che andava rispettata in assoluto. La AC 1 se ne fregava e gli somministrava di tutto e di più sia attraverso il sondino che attraverso la bocca. Nel latte gli mischiava la frutta e pappette varie ma il povero bimbo non riusciva a trattenere queste cose nello stomaco e vomitava, vomitava. E' stato impressionante. Il pediatra aveva prescritto magari 180 e lei gliene somministrava anche 300 dicendo che così sarebbe cresciuto più in fretta. Quel bambino faceva veramente una grande pena. Una volta la mamma di questo bambino ci aveva detto che se il sondino del suo bimbo si fosse sfilato dalla sua base e cioè il naso, non dovevamo rimmetterlo noi ma che poteva farlo solo lei nel modo corretto così come appreso dal medico. Una volta il sondino si è sfilato e alla mia presenza la _____ ha tentato di rimmetterlo al suo posto sforzandolo fino al punto in cui mi sono accorta che il sondino era andato a finire in gola ed il bambino faceva fatica a respirare. Sono intervenuta energicamente togliendo dalle mani della AC 1 il sondino e impedendole di continuare in questa tortura. Non so come sarebbe andata a finire se non fossi stata presente" (PS P 31.3.2005); " ADR che non ricordo se il sondino è stato levato da me o dalla signora AC 1, ricordo solo che l'ho bloccata togliendole la mano" (PP P C 19.6.2006); " Mi ricordo che una volta PC 26 si strappava il sondino dal naso. AC 1 siccome voleva dargli da mangiare a tutti i costi, cercava di rimmettergli la sonda nel naso senza riuscirci, anche se la madre aveva dato disposizioni di non farlo. PC 26 era nato prematuro, era sottopeso, e non mangiava da solo. Per tale ragione veniva nutrito con un sondino nel naso. Il suo pediatra aveva disposto che PC 26 mangiasse solo del latte somministrato per bocca o a mezzo della sonda. Contrariamente alle disposizioni del medico, AC 1 dava a PC 26 delle pappe a base di cereali, per bocca, forzandolo. AC 1 se il bambino non voleva mangiare, lo sforzava, infilandogli il cucchiaino in bocca, con forza" (PS P M 31.3.2005); " ADR che durante l'episodio descritto relativo al piccolo PC 26 era presente anche P. Io non l'ho visto nella sua integralità. Ho visto che il bambino non aveva

più il sondino e non sono riuscita a restare presente quando la signora AC 1 ha cercato di rimmettergli il sondino. Non ce la facevo a guardarla mentre faceva una cosa del genere, le avevamo detto di non farlo perché la madre non voleva. La Signora AC 1 voleva dimostrare alla madre che ella era in grado di nutrirlo, contrariamente alle disposizioni del pediatra tramite il cucchiaino. Per fare questo lo forzava approfittando del fatto che avendo il sondino nel naso il bimbo respirava anche dalla bocca" (PP P M _____ 21.6.2006); "Mi ricordo in particolare di un bambino piccolo di nome PC 26 che doveva essere alimentato attraverso un sondino che aveva nel naso per problemi di salute. Il pediatra e la madre del bambino si erano tanto raccomandati di attenersi alle prescrizioni sia per il dosaggio sia per l'alimentazione; prescrizioni che AC 1 non seguiva. Alimentava questo bambino nello stesso modo degli altri vale a dire lo forzava a mangiare dei pastoni con il cucchiaino ed evidentemente il piccolo vomitava. Oltre a ciò gli dava molto di più di quanto prescritto e lo stomachino del bimbo non lo sopportava. La mamma di questo bimbo è infermiera. Lei si era tanto raccomandata al riguardo del sondino dicendoci che se per caso fosse uscito dal naso bisognava chiamarla per rimmetterglielo. Una volta pulendolo la AC 1 aveva fatto sì che il sondino uscisse dal naso. Contrariamente a quanto impartito dalla madre la AC 1 ha cominciato a infilare sul naso del piccolo il sondino facendogli sicuramente male perché il bimbo piangeva. La AC 1 non desisteva e c'era il rischio che provocasse danni anche in gola. Io mi sono sentita male e ho dovuto uscire dal locale. Era poi intervenuta energicamente la P C a togliere il sondino dalle mani della AC 1 per evitare il peggio" (PS I M 1.4.2005). AC 1 ha sempre contestato e respinto al mittente queste accuse (PP AC 1 3.5.2005), dando una differente versione dei fatti: " Se non sbaglio nel corso del mese di gennaio o febbraio di quest'anno, una mattina il padre mi ha portato il bimbo verso le 7 di mattina. Dopo qualche ora ha iniziato a piangere stranamente e non capivo perché cosa anche perché di solito era un bimbo molto tranquillo. L'ho quindi preso in braccio il bimbo, in quanto è mia abitudine, per cercare di capire il motivo del suo pianto ossia se piangeva per delle coliche, per la febbre, per i denti o per qualche altro motivo. Massaggiandogli un po' il viso e la schiena il bimbo si è calmato. Al pomeriggio è successa la medesima cosa. Quando la mamma si è presentata a riprendere il bimbo, credo fossero le 1600 circa, le ho detto che, secondo me, doveva portarlo dal medico e cambiare la posizione del sondino che lo nutriva. Avevo intuito che il problema fosse la posizione del sondino in quanto quando mi avvicinavo a lui per bagnargli la bocca o per dargli da bere, lo rifiutava chiudendo la bocca. Per questo motivo ho pensato che potesse avere dei dolori dovuti alla posizione del sondino. Il giorno seguente la mamma mi aveva confermato che lo stesso giorno lo aveva portato dal medico e che aveva scoperto che il ritorno del sondino posizionato in fondo allo stomaco era deteriorato quasi totalmente dai succhi gastrici dello stomaco. In sostanza la mamma mi diceva che se non si fossero accorti il ritorno del sondino si sarebbe staccato e di conseguenza avrebbero dovuto operarlo per estrarre il pezzo rimasto nello stomaco. Mi aveva pure detto che gli ultimi centimetri di questa sonda erano già di colore mattone poiché bruciati dagli acidi. Il problema è quindi stato risolto e il bambino ha continuato a venire all'asilo nido. Devo comunque dire che attualmente il bimbo si nutre senza l'ausilio di questo sondino" (PS AC 1 5.4.2005). Malgrado le discordanti versioni rese in merito da AC 1 e dalle sopramenzionate sue ex collaboratrici la Pubblica Accusa non ha ritenuto necessario procedere ad altri accertamenti per cercare di capire cosa fosse realmente successo al piccolo PC 26 (di seguito solo PC 26), nato il 6.7.2004, durante il suo soggiorno al Baby Paradise nel periodo fine gennaio 2005 / 25.2.2005 (PS F G G 12.4.2005, di seguito solo F G G). In particolare si avrebbe dovuto

perlomeno procedere a nuove audizioni di queste tre ex dipendenti e successivi loro confronti con AC 1 al fine di perlomeno chiarificare come mai questo bambino si era trovato senza il sondino, chi era effettivamente presente al momento dell'asserito tentativo di una sua reintroduzione da parte dell'accusata e cosa quest'ultima avesse realmente fatto, rispettivamente quale fu la reazione di P C, P M e I M. Trattasi manifestamente di una grave lacuna istruttoria, di certo non sanata dalla verbalizzazione in Polizia, il 12.4.2005, della madre, la quale, per quanto utile alla Corte, ha non di meno ricordato che: " Attorno alla fine di febbraio 2005...una sera mio marito era andato a riprendere PC 26 all'asilo. Le ragazze gli avevano detto che il bambino si era strappato il sondino e che lo avevano messo nell'apposito sacchetto sotto al passeggino. Quando sono arrivata a casa e ho controllato il sondino, ho visto che gli ultimi due centimetri circa della porzione che si trova nello stomaco erano di colore marrone scuro. Mi sono chiesta se non fosse qualche rimasuglio di sangue, causato da qualche piccola ulcera. Mio marito diceva che aveva l'impressione che fosse piuttosto qualcosa come una mela, che diventa di quel colore. Ho portato il sondino dal medico, al Civico, il quale mi ha confermato che non c'era da preoccuparsi e che erano rimasugli di cibo" (PS F G G 12.4.2005). In questo suo verbale F G G non si è comunque rammentata della circostanza sopra ricordata dall'accusata (PS AC 1 5.4.2005) che invece, dal canto suo, ha ammesso che effettivamente un giorno non meglio precisato il sondino di PC 26 era uscito dalla sua posizione e che quella volta: " la ragazza presente, io comunque non c'ero, si è limitata a metterlo in un sacchetto...Io comunque ribadisco da parte mia di non aver fatto alcun tentativo di rimettere il sondino a PC 26" (PP AC 1 2.5.2005). Per l'accertamento dei fatti rimproverati al punto 2.1 AA anche la documentazione medica agli atti non è di alcuna utilità. Dalla stessa, infatti, si può solo ricostruire l'istoriato dei ricoveri e delle visite di PC 26 dal 11.1.2005 al 24.3.2005 e meglio: -- un primo ricovero, antecedente i suoi soggiorni al _____, nei giorni 11.1/19.1.2005 presso l'_____, per una valutazione della mancanza dell'aumento ponderale e sue dimissioni con un sondino naso-gastrico (RPG annesso 6); -- una visita di controllo lo stesso giorno delle sue dimissioni dall'_____ presso il Dr. Med. G P R, primario di pediatria presso l'Ospedale _____ di _____ (di seguito solo _____, AI 50); -- un secondo suo ricovero presso l'_____ la notte del 23.2.2005 che comunque grave non doveva essere visto che il giorno successivo, su pressione della madre che è infermiera, è stato dimesso (RPG annesso 6) nonché -- un terzo ed ultimo ricovero dal 26.2.2005 al 4.3.2005 presso l'_____ dopo il quale PC 26 non fu più portato al _____ (PS F G _____ G _____ 12.4.2005) a motivo di: " una gastroenterite da Rotavirus positiva. Durante i primi giorni di osservazione si verificano frequenti episodi di vomito con apparizione in seguito di scariche diarroiche. Viene inizialmente alimentato unicamente per sonda nasogastrica, in seguito lenta ripresa di un'alimentazione per os spontanea. L'evoluzione è favorevole con scomparsa della febbre, degli episodi di vomito e di diarrea. Durante gli ultimi due giorni è possibile rimuovere la sonda nasogastrica in modo definitivo" (AI 50). Orbene tutta questa documentazione medica non serve a determinare se durante il soggiorno di _____ al _____ si sia mai creata una situazione di pericolo di morte o di grave imminente pericolo di perdita della salute ai sensi dell'art. 127 CP. Anzi a ben vedere tali atti tenderebbero ad escluderlo anche perché il giorno del suo ultimo ricovero del 26.2.2005 PC 26 neppure andò al _____: " mio marito e io abbiamo dovuto portare, d'urgenza, PC 26 all'ospedale di _____. Aveva vomitato, non beveva, e aveva la febbre molto alta, attorno ai quaranta. Il bambino, durante la giornata, non era andato al nido, almeno mi sembra, perché era stato con mia mamma" (PS

F G _____ G _____ 12.4.2005). 74. In merito al punto 2.2 AA la documentazione rispettivamente le prove raccolte dalla Pubblica Accusa a sostegno di questa ipotesi di reato sono ancor più deludenti. Né P C R, né V A, né C S, laddove nei loro verbali di interrogatorio in Polizia parlano del piccolo PL 9 (di seguito solo PL 9, nato il 12.6.2003, che frequentò il _____ nel periodo aprile o maggio 2004 / 14.5.2004 e nel mese di agosto 2004, PS RA 18 22.4.2005, di seguito solo RA 18 e PS RA 18 5.5.2005) indicano specificatamente quale sarebbe stato l'atto o l'omissione (PS P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005 e C S _____ 11.5.2005) costitutiva del reato di cui all'art. 127 CP nei confronti di AC 1, la quale, sorprendentemente, nei suoi numerosi verbali d'interrogatorio predibattimentali (considerando 15 della presente decisione) non è mai stata verbalizzata in merito. E' vero invece che P C R (PS R C R 22.4.2005) ed V A (PS V A 26.4.2005) affermano che PL 9 veniva lasciato a letto a piangere o era ingozzato, ma tali comportamenti, ammesso che siano avvenuti come del resto quello delle sculacciate sul sedere raccontato da C S _____ (PS C S 11.5.2005) ma negato da V A (PS V A 26.4.2005), dovevano rientrare, qualora e se del caso, nell'ipotesi di cui al punto 1 AA (dove però questo bambino non figura) e non in quella ben più grave di cui al punto 2 AA. Ma non solo. L'ipotesi accusatoria, nel suo testo, fa espressamente riferimento ad una data, il 14.5.2004, per la quale la Pubblica Accusa non ha minimamente accertato se erano realizzate le condizioni di legge proprie all'art. 127 CP, tra cui, perlomeno, l'immediatezza ed il necessario rapporto di causalità tra il rimproverato agire o l'omissione del presunto reo e la concreta esposizione a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute della persona incapace di provvedere a se stessa e della quale si ha la custodia o si deve aver cura (considerando 85 della presente decisione). Sull'immediatezza già il riassunto dei fatti di quel pomeriggio da parte del padre nel suo verbale d'interrogatorio di Polizia del 22.4.2005 avrebbe dovuto far sorgere un qualche dubbio: " Il giorno venerdì 14 maggio 2004, alla mattina mia moglie, come consuetudine, portava nostro figlio PL 9 all'asilo nido _____ ...mi sono accordato con mia moglie Al per andare a riprendere il piccolo PL 9 assieme, e così abbiamo fatto alle 1330. Siamo così rientrati a casa nostra e, come consuetudine, PL 9 è stato tenuto in braccio dalla mamma per il riposo pomeridiano. Verso le 1430-1500 mia moglie si accorgeva che il piccolo non stava bene e, appena avuto il tempo di dirmi guarda che il piccolo non sta bene PL 9 ha iniziato a vomitare. Io ho subito preso del ghiaccio, come indicato dai dottori, per far diminuire i battiti cardiaci, e poi siamo andati al Pronto Soccorso dell'Ospedale _____" (PS RA 18 22.4.2005), mentre che per il secondo presupposto di cui sopra sarebbe stato sufficiente scrivere all' _____, ciò che, prima dell'emanazione dell'atto d'accusa, non è stato inspiegabilmente fatto (in merito alla documentazione medica raccolta si vedano gli AI 196 e 216 rispettivamente RPG annesso 6). Predetto accertamento, esperito solo su ordine della Corte (doc. TPC 54), ha dato come esito, così come riportato dalla lettera del 29.3.2010 dell' _____, che il 14.5.2004 il piccolo PL 9 non è mai stato in: " una situazione di pericolo imminente di morte o di perdita della salute, ma ha richiesto un trattamento immediato in contesto di urgenza" (doc. TPC 59). Ciò malgrado in sede dibattimentale la PP non ha chiesto lo stralcio del punto 2.2 AA sostenendone invece la sua realizzazione nella forma del reato tentato (art. 22 cpv. 1 CP). 75. Gli elementi portati a giudizio della Corte in merito al punto 3 AA nella sua triplice variante di " costrizioni e ingozzamenti nel mangiare " (punto 1.2 AA), " costrizioni " (punto 1.4 AA) e " docce fredde " (punto 1.6 AA) si riconducono, e non poteva essere altrimenti, alle sole dichiarazioni di colpevolezza così rilasciate in merito dalle ex dipendenti ed in qualche caso dalle stesse madri. Ricordato che per i motivi esposti

nel capitolo VI della presente decisione la Corte si è evidentemente limitata solo a quei bambini eventualmente oggetto di tali atti coattivi dopo il 16.4.2003, i nominativi interessati, rispetto a quelli indicati ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 AA, si sono ridotti a 22 unità, dei quali si richiamano in questa sede le eventuali dichiarazioni a danno dell'accusata se e qualora costitutive del possibile reato di cui all'art. 181 CP: PL 1 (1.2 AA e considerando 42 della presente decisione), PC 24 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e considerando 43 della presente decisione), PL 35 (1.2 AA, PS P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005, N S 12.5.2005 e RA 2 12.4.2005 nonché considerando 46 della presente decisione), PL 10 (1.2 AA e considerando 49 della presente decisione), PL 11 (1.2 AA, PS I M 10.5.2005 e considerando 51 della presente decisione), PL 13 (1.2 e 1.4 AA, PS N S 12.5.2005, C S 25.3.2005 e P C R 22.4.2005 nonché considerando 52 della presente decisione), PC 33 (1.2 AA, PS RA 9 5.9.2005 e considerando 57 della presente decisione), PC 32 (1.2 AA, PS e considerando 57 della presente decisione), PL 20 (1.2 AA, PS V A 26.4.2005 e considerando 59 della presente decisione), PC 11 (1.2 AA, PS N S 12.5.2005, C S 25.3.2005 e 11.5.2005, P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005 e L G 10.4.2005 nonché considerando 60 della presente decisione), PL 22 (1.2 AA, PS P C R 22.4.2005 e considerando 61 della presente decisione), PL 34 (1.2 AA e considerando 62 della presente decisione), PC 29 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e RA 6 24.5.2005 nonché considerando 64 della presente decisione), PC 15 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005, I M 10.5.2005, C S 25.3.2005 e Pe 11.4.2005 nonché considerando 65 della presente decisione), PL 41 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e considerando 69 della presente decisione), PC 18 (1.2 AA e considerando 70 della presente decisione), PC 20 (1.2 AA, PS V A 26.4.2005 e considerando 72 della presente decisione), PL 14 (AA 1.4, PS RA 23 23.4.2005 e considerando 53 della presente decisione), PL 21 (AA 1.4, PS C S 25.3.2005 e considerando 58 della presente decisione), PL 40 (AA 1.4, PS N S 12.5.2005, verbale dibattimentale pag. 26 e considerando 66 della presente decisione), PC 31 (AA 1.4, PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005 e I M 10.5.2005 nonché considerando 67 della presente decisione) rispettivamente PC 5 (AA 1.6, PS I M 1.4.2005, P C 21.4.2005, P M 9.5.2005 e C S 25.3.2005 nonché considerando 50 della presente decisione). 76. In merito al punto 4 AA, richiamati i documenti e le dichiarazioni di C S, M, P C, I M e P M nei rispettivi loro verbali di Polizia (considerandi 5, 8, 9 e 13 della presente decisione), non rimane che ricordare quella che è la posizione dell'accusata. Premesso che in sede dibattimentale AC 1 si è allontanata da quanto da lei affermato nel suo verbale d'interrogatorio di Polizia del 5.4.2005, restano allora le seguenti sue dichiarazioni: " ADR che ho chiesto sussidi sia a Berna, per la messa in piedi dell'asilo nido, che a Bellinzona, sulla base dei salari. La risposta di Berna è stata negativa sulla base del rifiuto di concedermi l'autorizzazione da parte di Bellinzona. Tale rifiuto di Berna è stato prematuro poiché avevo interposto ricorso. Per quanto riguarda la richiesta di sussidi da presentarsi a Bellinzona, sulla base dei salari, confermo che quanto dichiarato nei precedenti verbali e cioè che non avevo dato il salario che figurava alle varie dipendenti come corrisposto. Preciso che non era mia intenzione dare questo salario nemmeno in futuro alle frontaliere poiché non ne sarei stata in grado finanziariamente. Aggiungo che il 40% del sussidio che avrei ricevuto sulla base del salario dichiarato di fr. 3'500.- poi così fissato dal Cantone e non fr. 2'000.-, non lo avrei ricevuto io ma lo avrebbero ricevuto le ragazze" (PP AC 1 3.5.2005); " ADR che queste tre persone (nдр: P C, P M e I M) sono quelle per le quali avevo fatto richiesta di sussidio al Cantone. Dovevo ricevere dal Cantone il 40% di un salario di fr. 3'500.-. Esse avrebbero quindi continuato a prendere dal _____ fr. 2'000.-, la differenza l'avrebbero percepita dal

Cantone. ADR che non ammetto quindi il reato di mancata truffa. Non lo percepisco nemmeno come truffa. Aggiungo che quando C _____ P _____ (nдр: ragazza che nel periodo 1.8.1997 / 31.10.1998 lavorò al _____, PS C P 23.3.2005) aveva fatto il programma API, con la disoccupazione era la stessa cosa, nel senso che una parte di salario ella lo percepiva dalla disoccupazione... Il Magistrato mi contesta che non è la stessa cosa, nel senso che i sussidi gli avrei percepiti io sulla base di una dichiarazione di salari come corrisposti, in realtà non versati. Io dico che è la stessa cosa. Per me l'importante era che il lavoratore prendesse quanto era il suo fabbisogno. Il Magistrato mi contesta che in realtà le tre dipendenti non hanno percepito, malgrado fosse dichiarato, quanto necessario per il loro fabbisogno. Preciso che la richiesta di sussidio a Bellinzona è stata fatta da P C e P. ADR che l'ho sottoscritta io, ma l'hanno redatta loro. Il Magistrato mi contesta che comunque i soldi li avrei percepiti io di nuovo. E' per quello che le tre se ne sono andate arrabbiate, perché non hanno ricevuto nulla" (PP AC 1 18.10.2005). Se l'importo dell'asserita truffa a danno dell'UFAS (fr. 69'300.-) troverebbe negli atti il suo presunto giustificativo nella tabella " Dettaglio costi e ricavi previsti durante il primo anno d'esercizio " presumibilmente trasmessa a Berna il 14.10.2004 (RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione UFAS nonché considerando 9 della presente decisione), né la Corte né la PP sono riusciti a capire come l'allora estensore dell'AA sia giunto ad " almeno fr. 86'400.- " per quella a danno del DSS. Premesso altresì come agli atti non figurino i contratti di C S e di I M tanto da risultare difficile verificare l'esattezza dell'indicato loro salario annuale di fr. 22'440.- e fr. 11'220.- (PS C S 25.3.2005 e I M 1.4.2005 nonché verbale dibattimentale pag. 19), la Corte ha comunque preso atto come la Pubblica Accusa ha modificato il valore dell'asserita mancata truffa a danno del DSS riducendola a fr. 62'056.- (verbale dibattimentale pag. 19), importo comunque approssimativo e non certo essendo stato stimato a spanne per la parte degli oneri sociali a carico della datrice di lavoro. VIII) La perizia giudiziaria 77. Dopo due infruttuosi tentativi con altri esperti residenti in Svizzera (AI 138, 139, 202, 205, 225 e 231) in data 9.11.2006 alla PE 1 è stata ordinata una perizia medico pediatrica (AI 347), la cui specifica finalità così come il contenuto rispettivamente la forma di alcune delle poste domande già nella preparazione del processo aveva fatto insorgere nella Corte una qualche perplessità, così come del resto manifestata in istruttoria da due legali, tra cui il difensore, con lettere del 13.11.2006 (AI 350) e del 23.1.2007 (AI 355). Comunque sia dopo due richieste proroghe all'originaria prima scadenza di consegna del 31.7.2007 (AI 347), datate 10.7.2007 (AI 359) e 18.10.2007 (AI 374), concesse il 12.7.2007 per il 31.10.2007 (AI 360) ed il 22.10.2007 per il 15.11.2007 (AI 376), il 18.11.2007 è stata inviata una prima parte del referto peritale (AI 380) poi completato il 20.11.2007 con un addendo inerente altri 17 bambini (AI 381). 78. Premesso come non siano minimamente messe in dubbio le capacità professionali e la profonda formazione della nominata perita (AI 244), la Corte, ricordato altresì come secondo dottrina e giurisprudenza una perizia giudiziaria non é da ritenersi ipso facto per obbligatoriamente vincolante ma deve essere sempre liberamente apprezzata così come avviene per qualsiasi altro mezzo di prova, non ha, suo malgrado, potuto far altro che constatare la presenza di irrimediabili ed evidenti errori di metodo, di impostazione e d'approccio al mandato ricevuto, sicuramente riconducibili ad una non sufficientemente chiara informazione alla perita da parte del PP di quelli che erano i suoi limiti rispettivamente su come ed in che modo avrebbe dovuto rispondere alle domande poste, che ne hanno seriamente messo in dubbio la credibilità (BOMMER, Basler Kommentar I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 20 no. 34, TRECHSEL, op. cit., art. 20 no. 8,

STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 20 no. 2, PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Schulthess, Zurigo 2000, § 101 no. 2236 segg., STRÄULI, Commentaire Romand, Code Penal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 20 no. 34 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 20 no. 16, DTF 107 IV 7, 102 IV 225, 101 IV 129 e SJ 2001 I 573) e quindi, al di là di qualche considerazione di carattere assolutamente generale così come ripresa nei considerandi 20 e 21 della presente decisione, la sua concreta inutilizzabilità per il mandato di giudizio d'analisi della possibile realizzazione del reato di cui al punto 1 AA per ogni singolo bambino ospite del _____ dopo il 16.4.2003 (considerando 24 della presente decisione). Tra questi evidenti errori di impostazione e di metodo, di certo non gli unici ma comunque i principali, si ricordano espressamente i seguenti: -- che la PE 1 ha dato per acquisiti dei fatti che solo la Corte poteva eventualmente riconoscere e questo solo dopo averli accertati in sede di pubblico dibattimento. Un così grave errore di impostazione è tale da pregiudicare l'intera opera visto come la perita non si sia basata, come avrebbe dovuto, su semplici ipotesi di lavoro ma su non ancora stabilite certezze, da cui ha fatto conseguire determinate conclusioni a danno dell'accusata. Alcuni esempi: "Percosse di varia natura ed intensità: schiaffi, stratonamenti, tirate di capelli dei bimbi ecc....Di tutte queste possibilità, fortunatamente, in questo caso si sono avverati solo lesioni cutanee, principalmente lividi, nei casi seguenti..." (AI 380 pag. 25), con la successiva indicazione del nome di 24 bambini che invece, per la perita, dovevano essere solo delle presunte e non assodate vittime non essendoci del resto agli atti alcun certificato medico in tal senso; "Naturalmente, nel caso di PL 35, i lividi sulla guancia era indubbiamente dovuti alla schiaffo che ha ricevuto..." (AI 380 pag. 27), rispettivamente continuando nella citazione: "e le sue lesioni aumentano il sospetto che anche gli altri bambini con lividi sulle guance abbiano anche loro ricevuto sberle..." (AI 380 pag. 27); "Alcuni bambini erano esposti al metodo AC 1 in pieno: l'alimentazione forzata, le percosse o altro maltrattamento fisico, più l'isolamento a letto a piangere allo sfinimento..." (AI 380 pag. 27); "L'essere stati spettatori di maltrattamenti dei loro compagni..." (AI 380 pag. 30); "Il personale deve avere avuto il morale piuttosto basso. Non erano trattate bene dalla AC 1. Il modo nel quale i bimbi erano trattati dalla AC 1 o che loro erano obbligati a trattarli li disturbava. Il loro non poteva essere un lavoro che le appagava..." (AI 380 pag. 38); "In effetti la cronica insufficienza (nдр: del personale) faceva parte integrale del circolo vizioso che facilitava il maltrattamento dei bambini al _____ ..." (AI 380 pag. 38); "Quindi, nonostante il carattere disgustoso del cibo offerto ai piccoli ospiti..." (AI 380 pag. 39); "La mancanza di varietà e la diminuzione di oligoelementi può anche essere ignorata..." (AI 380 pag. 39); "questi piccoli erano a disagio essendo obbligati a mangiare cibo ripugnante" (AI 380 pag. 39); "il comportamento delle collaboratrici del _____ che assistevano alla brutalità della AC 1 verso i bambini..." (AI 380 pag. 44); "Chiaramente la AC 1 riusciva ad impaurire persone adulte, per cui si può solo immaginare il suo effetto sui piccolini" (AI 380 pag. 44), -- ricordato come il reato di violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) richieda, per il suo possibile riconoscimento, una concreta ed individuale messa in pericolo della presunta vittima (considerando 82 della presente decisione), la PE 1 non ha proceduto, come invece avrebbe dovuto fare se tempestivamente informata di ciò, o se l'è stata l'ha fatto in modo grossolanamente insufficiente, ad un esame sistematico di ogni singolo bambino che soggiornò al _____ e di cui gli erano stati dati tutti gli elementi a supporto (AI 380 pag. 3) e questo al fine di verificare se, specificatamente e solo per lui, vi era stata realmente e se sì perché una concreta sua messa

in pericolo ai sensi dell'art. 219 cpv. 1 CP. Il quesito numero 5 del decreto peritale che chiedeva di: " Valutare se, sulla base delle risposte fornite ai quesiti precedenti i bambini ospitati sono stati o meno esposti a pericoli per lo sviluppo fisico e psichico; in caso di risposta affermativa indicare quali " (AI 347), era del resto sufficientemente chiaro nella sua formulazione, ma ciò nonostante la risposta data in sede peritale, oltre a non indicare specificatamente alcun nome di bambino, è oltremodo generica, non individualizzata e quindi, giuridicamente, inutilizzabile (AI 380 pag. 30); -- sempre nell'ottica dell'esame dell'art. 219 cpv. 1 CP per ogni singolo bambino ospitato al _____, non può essere di alcuna utilità il perlomeno più approfondito lavoro svolto per 13 di loro in risposta al quesito numero 6 (AI 380 da pag. 30 a pag. 38) in quanto la domanda al punto 6.1 (AI 347) si riferiva espressamente e solo all'ipotesi di reato di abbandono (art. 127 CP) di cui al punto 2 AA e non a quella di cui al punto 1 AA (art. 129 cpv. 1 CP) per la cui motivazione, rispondendo al relativo quesito, la perita ha rinviato genericamente ai numeri 2, 4 e 6 del suo referto (AI 380 pag. 30) dove, limitatamente ai primi due, non ha minimamente proceduto ad alcun esame dettagliato di ogni singolo bambino ma si è unicamente limitata a vari ed ancora non accertati richiami testimoniali relativamente ad alcuni di essi; -- sempre nell'analisi dell'eventuale realizzazione per ogni singolo bambino ospite del _____ dei presupposti di legge propri all'art. 219 cpv. 1 CP, non è assolutamente accettabile trovare frasi simili a quella riscontrata all'inizio del lavoro peritale: " Nell'interesse di produrre un documento che sia chiaro ma conciso, la formulazione di queste risposte contiene solo esempi dei vari comportamenti o segni preoccupanti dell'inchiesta formale riguardo all'attività dell'asilo nido _____. I casi che sono citati non sono più meritevoli di quelli che sono stati omessi, ma servono solo ad illustrare i concetti in discussione" (AI 380 pag. 12), poiché di due varianti l'una: o ci sono altri esempi ed allora li si indicano tutti per poi per ogni singolo bambino procedere ad uno specifico esame argomentando perché e per qual motivo il suo sviluppo fisico o psichico é stato messo in pericolo oppure non ci sono ed allora questa frase non ha motivo di sussistere; -- e poi ancora, sempre nel quadro dell'art. 219 cpv. 1 CP dove l'esistenza o meno del necessario rapporto di causalità tra l'asserita violazione del dovere d'assistenza o educazione con la concreta messa in pericolo del futuro sviluppo fisico o psichico della presunta vittima resta una delle questioni più delicate, non si può, pena il totale sgretolamento della serietà professionale del proprio lavoro, individuare il problema per poi liquidarlo, alla bella e meglio, con mezza riga: " Anzi, in certi casi le difficoltà cognitive, psicomotorie o comportamentali esistevano già prima che il bambino cominciasse a frequentare l'asilo nido _____" (AI 380 pag. 27). Se a tutto ciò, che si ribadisce essere solo una scelta delle constatate, principali gravi lacune peritali, si aggiunge il fatto che non vi è stata nemmeno identità tra le conclusioni della PE 1 e quanto poi riportato nell'AA (in questo senso vedasi già solo come, ad esempio, sotto le voci di abuso emozionale e di trascuratezza non vi sia identità di nomi tra quelli indicati negli allegati degli AI 380 e 381 e quelli riportati ai punti 1.7 e 1.8 AA) non può che ulteriormente conseguire l'assoluta inutilità per la Corte dell'intero referto. 79. Ma anche facendo astrazione di quanto esposto nel considerando precedente e anche solo limitatamente all'ipotesi di reato di cui al punto 1 AA, anche nel merito la rimessa perizia non sarebbe stata di alcuna utilità visto come la PE 1, sia in sede peritale che in sede dibattimentale, seppur ammettendo una generica e generalizzata messa in pericolo dei bambini ospiti del _____: " L'evidenza non dimostra nessun effetto deleterio sul loro sviluppo fisico. Il loro sviluppo psichico è stato compromesso..." (AI 380 pag. 30); " Ribadisco che per i bambini che hanno frequentato il _____, a mio modo

di vedere, vi è stata una compromissione...” (verbale dibattimentale pag. 11), non ha poi saputo indicare, sempre per ogni singolo bambino, la natura, la gravità o la durata delle possibili conseguenze di questa asserita messa in pericolo sul suo sviluppo fisico o psichico, limitandosi a parlare di rischio generico, termine che è proprio l’antitesi di quello che, invece, secondo la legge, doveva essere certo: " Il loro sviluppo psichico è stato compromesso, ma quanto e come rimane un’incognita. Si può solo dire che sono a maggior rischio di disfunzioni se non avessero mai frequentato l’asilo nido _____.

Probabilmente, ma non sicuramente, il rischio sarà proporzionale al periodo trascorso all’asilo nido, sia in frequenza che in durata, e alla gravità del maltrattamento subito, sia nell’intensità, che nella molteplicità di tipi” (AI 380 pag. 30); " Confermo la mia conclusione a pagina 30 della perizia ribadendo nuovamente che io posso esprimermi solo come possibile rischio e non come una concreta messa in pericolo da me constatata... Dichiaro che i bambini sono stati esposti ad un rischio durante la loro permanenza all’asilo. Io non posso esprimermi sul fatto se e quindi se vi sia o meno un rischio per il loro futuro sviluppo” (verbale dibattimentale pag. 10 e 11). IX) Il fax 2.2.2010 del Dr. Med. M_____ M 80. In data 3.2.2010 la difesa ha trasmesso alla Corte il fax del 2.2.2010 del Dr. Med. M M (di seguito solo Dr. Med. M M), qualificandolo come perizia di parte (doc. TPC 30). Tale documento, così come la successiva audizione dibattimentale di questo pediatra del 13.4.2010 (verbale dibattimentale pag. 14 e 15) non ha avuto alcun peso specifico sulla decisione di merito e questo non tanto perché semplice attestazione di parte ma soprattutto perché referto di natura squisitamente teorica e, se doveva essere una sorta di contro perizia a quella giudiziaria (AI 380 e 381), poiché irrimediabilmente falsata in partenza dall’incompleta documentazione che gli è stata consegnata: " In merito ai dati che mi sono stati consegnati dal difensore per l’allestimento del mio rapporto ricordo che si trattava, e per rispondere mi ha aiutato anche il difensore, di alcuni dei verbali MP delle dipendenti, quindi non tutti e non posso dire quali, rispettivamente dei verbali MP dell’accusata. Oltre a ciò mi è stata consegnata solo la prima perizia giudiziaria... Tra l’ulteriore documentazione consegnatami vi era anche il decreto di nomina peritale con i quesiti peritali. Nel mio rapporto, sulla base della documentazione consegnatami, mi è stato richiesto di rispondere come se queste domande fossero state rivolte a me. In merito alla mia risposta al punto 6.1 del mio rapporto dichiaro che la stessa non si basa sull’esame delle cartelle mediche dei bambini menzionati, anche perché io non le ho avute in possesso... In merito all’ultima frase a pagina 1 punto 1 dichiaro che trattasi di un’affermazione teorica, così come tutta la mia perizia” (verbale dibattimentale pag. 14 e 15), fermo restando poi come anche nel merito sia il doc. TPC 30 che l’audizione testimoniale del 13.4.2010 di questo professionista (verbale dibattimentale pag. 14 e 15) altro non hanno fatto che riportare delle ovvietà come ad esempio che: " Percosse di qualsiasi tipo nei confronti di bambini non sono ammesse, tanto più se eseguite al di fuori del nucleo familiare. Spesso ci si trova davanti a lattanti o bambini che mangiano male. In queste situazioni appoggiando il cucchiaino con il cibo sulla lingua facendo anche lieve pressione sulle guance e incoraggiando verbalmente si ottiene il risultato voluto, il bambino mangia. Premesso che il tutto non sia fatto con forza e in maniera aggressiva... Se il bambino viene abituato a dormire in un sacco ciò non incide sullo sviluppo psico-motorio. Legare un bambino tramite cinghie nel letto è inammissibile... In una struttura con personale insufficiente (di numero) e non formato adeguatamente il bambino non può trovarsi a suo agio ed avere la possibilità di evoluzione psicomotoria armoniosa... Cibi scaduti in un istituto come un asilo non vanno somministrati per principio. Cibo avariato può essere intaccato da parecchi organismi i

quali possono provocare delle infezioni del tratto gastro intestinale con conseguenze come vomito, diarrea e/o febbre. Qualsiasi alimento congelato, cotto in pentola o mediante microonde subisce un traumatismo. Il valore nutritivo ne risente” (doc. TPC 30); " Al di là dell'ipotesi del sacco letto, altre forme di costrizione come bretelle o cinghie non sono da prendere in considerazione... Secondo la mia esperienza un solo ceffone non mette in pericolo lo sviluppo del bambino. Diverso può essere se i maltrattamenti fisici sono giornalieri. A domanda del difensore se per sapere se un bambino ha subito delle conseguenze ipotetiche o concrete sul suo sviluppo è importante sapere con precisione cosa ha subito, quando l'ha subito, per quante volte e con che durata l'ha subito o si può semplicemente sapere a spanne, più o meno in generale, i fatti, il teste risponde che bisogna conoscere bene i dettagli” (verbale dibattimentale pag. 14 e 15). X) Risultanze dibattimentali 81. Come già anticipato ai considerandi 15 e 28 della presente decisione anche in aula AC 1 ha recisamente contestato ogni e qualsiasi suo addebito penale per tutte e quattro le imputazioni dell'AA, dando non di meno alcune precisazioni su alcuni aspetti dei punti 2, 3 (limitatamente alla variante 1.4 AA anche perché per nulla delucidata in sede d'inchiesta) e 4 AA. Per quanto riguarda PC 26 (considerando 73 della presente decisione) e PL 9 (considerando 74 della presente decisione) l'accusata ha affermato di: " non aver mai tentato di risistemare il sondino di PC 26 anche perché lo stesso era fissato con un cerotto sulla guancia e uno vicino all'orecchio. Ricorda che in una circostanza rientrando all'asilo P M le disse che inavvertitamente PC 26 si era tolto il sondino. P M l'aveva in mano, nessuno ha tentato di rimmetterglielo e l'hanno consegnato al padre quando è venuto a riprenderlo... In merito al punto 2 dell'atto di accusa l'accusata contesta di aver mai tentato di risistemare il sondino di PC 26, così come precisa di aver sempre trattato sia lui che PL 9 in modo coscienzioso senza mai arrecargli alcun danno. Dichiarò di non averli mai messi in una situazione in cui la loro vita potesse essere messa a rischio” (verbale dibattimentale pag. 19). In merito all'uso di bretelle durante il riposo pomeridiano dei bambini al _____ (considerandi 15, 16, 37 e 39 della presente decisione) AC 1 ha precisato che: " sia a _____ che a _____ aveva a disposizione dei sacchi lenzuolo che sono quelli che si trovano in commercio, e di cui una decina li aveva acquistati e 5/10 le erano stati regalati da alcune mamme. Questi sacchi lenzuolo presentano una cerniera nel mezzo e all'altezza della vita due nastri di cotone che venivano legati alle barre di legno dei lettini. L'accusata dichiara che capitava spesso che i bambini nel sacco lenzuolo si alzassero e che i nastri si rompessero e in quel caso li sostituiva con dei lacci simili di cotone. Vengono mostrati all'accusata dei nastri di cotone così come trovati sotto la voce lacci nei corpi di reato dell'AA (cfr. busta 1) e la stessa dichiara che sono quelli da lei utilizzati per sostituire quelli che si rompevano” (verbale dibattimentale pag. 8), per poi confermare alcuni passaggi a pagina 8 e 13 del suo verbale d'interrogatorio di Polizia del 5.4.2005: " L'accusata in merito alle sue dichiarazioni nel verbale PS 5.4.2005, pag. 8 e cioè il sacco è ancorato sotto il letto, cioè fissato attorno al letto precisa che è stato un sacco lenzuolo utilizzato solo per PC 26 e che altro non era che un sacco lenzuolo come quelli in commercio, a cui era stato aggiunto un ulteriore laccio di cotone al laccino di cotone già esistente per farlo passare sotto il materassino e questo perché la mamma le aveva raccomandato, visto che questo bambino aveva il sondino, che durante il sonno non dovesse toccare il sondino per toglierselo. L'accusata, dopo che il presidente ne ha dato lettura, conferma il suo verbale PS 5.4.2005, pag. 13, da quei bambini che non a il bambino rimaneva coperto precisando nondimeno che malgrado l'uso di queste bretelle capitava che il bambino si liberasse e saltasse fuori dal lettino, letto che comunque aveva le sbarre in

legno” (verbale dibattimentale pag. 8), e quindi riconoscere come provenienti dal _____ i “ nastri/cinghie,lacci ” (corpi di reato AA) così come sequestrati il 5.4.2005 (doc. TPC 60) e mostrati in aula dal Presidente: " Dopo che il presidente ha osteso all'accusata quanto sequestrato sotto la voce nastri/cinghie/lacci nell'AA, la stessa dichiara che le bretelle di cui si parla sono quelle contenute nel sacco minigrip grande (che verrà indicato come 2) e che presenta bretelle di vari colori (gialle, rosse e grigie). Gli altri oggetti nei minigrip 3 e 4 non sono stati utilizzati per legare i bambini al letto nel senso che quelli della busta 3 erano dei nastri che i bambini sfilavano dalle loro giacche a vento o dai pantaloni del training mentre la busta 4 contiene dei pezzi di stoffa tagliati che le mamme hanno consegnato all'accusata. A domanda del PP l'accusata dichiara di non ricordarsi quali genitori avevano dato il consenso all'uso delle bretelle. A domanda della pubblica accusa l'accusata dichiara che è capitato che siano stati gli stessi genitori a portarle le bretelle da lei utilizzate. A domanda del presidente non si ricorda i nomi dei genitori che le diedero le bretelle” (verbale dibattimentale pag. 9), e ricostruire almeno parzialmente una di queste: " In merito ai casi in cui, col consenso dei genitori, i bambini già nel sacco facevano oggetto di uso di bretelle, specifico che si trattava di una bretella che passava sotto il sacco all'altezza della vita, rispettivamente sulle spalle e si chiudeva sul davanti. Dichiaro che non ho mai legato dei bambini o ai polsi o ai piedi o alla testa o in altre parti del corpo contro le barriere del letto. Mostro al presidente una parte, comunque incompleta, delle bretelle utilizzate. Le parti si danno atto che quanto mostrato viene tolto dal sacchetto n. 2 e messo in un sacchetto con indicato il n. 5. Rispetto alle bretelle nel sacchetto n. 2 è l'unico che ho trovato. Dichiaro di non aver utilizzato quanto contenuto nel sacchetto n. 2 per altre forme di legatura. Mi è impossibile dire la frequenza con cui venivano utilizzate queste bretelle, poteva essere qualche giorno o anche settimane e ciò fino a quando il bambino rimaneva nella posizione a me più cara, cioè di pancia. Non mi ricordo specificatamente nomi di bambini i cui genitori si sono dichiarati d'accordo con questa mia pratica” (verbale dibattimentale pag. 18). In merito al punto 4 AA (considerandi 5, 8, 9, 13 e 76 della presente decisione) le precisazioni dell'accusata hanno portato su chi avrebbe redatto la copiosa e differente documentazione trasmessa ai due uffici statali di Berna e Bellinzona: " il conteggio dettagliato di costi e ricavi nella documentazione trasmessa all'Ufas l'ha allestito M G. Dichiaro di non essersi mai interessata dell'esattezza di questo calcolo perché si fidava dell'opera di M G e delle dipendenti... L'accusata dichiara che i quattro contratti fittizi agli atti non li ha redatti lei ma le dipendenti e M G. Ribadisce che se avesse ricevuto i sussidi sarebbero stati girati alle dipendenti e che a suo modo di vedere le dipendenti ritenevano questi contratti come effettivi nel senso che avrebbero percepito il salario indicato proprio grazie a questi sussidi e ciò dalla data del loro ottenimento... In merito alla documentazione prodotta a Berna in data 30.6.2004 e la cui prima pagina è sbarrata con la scritta “wurde ersetzt” l'accusata dichiara di aver scritto di suo pugno e sottoscritto quanto indicato, ad eccezione delle cifre indicate nel foglio 4 finanziamenti. Le cifre lì indicate vengono da un altro asilo simile al mio che nel frattempo aveva ottenuto i relativi sussidi. Non intendo dire il nome di quest'altro asilo. Io non voglio dire chi abbia riempito l'originale del formulario dell'altro asilo che ha ottenuto il sussidio e che, in fotocopia, ho riutilizzato per il mio” (verbale dibattimentale pag. 20). XI) Diritto 82. Giusta l'art. 219 cpv. 1 CP chi viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito per negligenza invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa (art. 219 cpv. 2

CP). Questa norma, come lo indica la sua formulazione, intende proteggere lo sviluppo fisico e psichico delle persone di età inferiore ai 18 anni (FF 1985 II 949, ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 219 no. 7, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 219 no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no. 1, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, § 4 pag. 20, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2002, art. 219 no. 1, MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, RPS 116/1998 pag. 433 no. 7, DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.193/2005 del 16.7.2005, 6S.339/2003 del 12.11.2003, 6S.135/2003 del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). Premessa per l'applicazione di questa norma è che l'autore abbia l'obbligo di assistere o di allevare un minorenne ritenuto come un tale obbligo può derivare dalla legge, dalla decisione di un'autorità, da un contratto oppure da una situazione di fatto. In tal senso ne sono garanti i genitori naturali o adottivi, i tutori, i maestri di scuola o di asilo rispettivamente i responsabili di un istituto (FF 1985 II 949, ECKERT, op. cit., art. 219 no. 3 segg., TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art. 219 no. 1, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no. 1, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 20, STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2008, § 26 no. 43, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 2 segg., HURTADO POZO, Droit pénal, PS II, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zurigo 1998, § 20 no. 542 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 219 no. 1.1, MOREILLON, op. cit., pag. 435 no. 13 segg., DTF 125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.252/2008 del 23.6.2008, 6S.193/2005 del 16.7.2005 e 6S.339/2003 del 12.11.2003). Il contenuto del dovere d'assistenza o educazione non può essere definito in maniera astratta ma va determinato tenuto conto delle circostanze del caso concreto, segnatamente del bene e della persona da proteggere nonché del rapporto tra garante e vittima (DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 20, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 9, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.1, DTF 125 IV 64 e JdT 2005 III 127). Il dovere d'assistenza interessa comunque la soddisfazione dei bisogni materiali e immateriali del minore quali il vitto e l'alloggio, l'abbigliamento, la formazione, i bisogni culturali e sportivi così come l'affetto, la premura e la tenerezza che sono elementi indispensabili per lo sviluppo del minorenne. Il dovere di educazione consiste invece nel dare al minore le giuste direttive e i ragguagli opportuni per un corretto sviluppo fisico e psichico. Questo dovere concerne pertanto il benessere materiale e spirituale del bambino (ECKERT, op. cit., art. 219 no. 8, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art. 219 no. 3, HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 550 segg. e MOREILLON, op. cit., pag. 436 no. 17 segg.). Occorre poi che l'autore abbia violato il suo dovere d'assistenza o educazione attraverso un'azione od un'omissione. Nel primo caso l'autore viola positivamente il suo dovere, ad esempio maltrattando il minore o sfruttandolo con un lavoro eccessivo od estenuante. Nel secondo caso l'autore viene meno al proprio dovere in maniera passiva, per esempio abbandonandolo, trascurandolo od omettendo di prestargli delle cure oppure non adottando a fronte di un pericolo concreto le dovute misure di sicurezza (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no. 2, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 10 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.1, MOREILLON, op. cit.,

pag. 434 no. 10 segg., DTF 125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.252/2008 del 23.6.2008 e 6S.193/2005 del 16.7.2005). La violazione di questi doveri è punibile solo se ha effettivamente messo in pericolo lo sviluppo fisico o psichico del bambino o dell'adolescente. Si tratta di un reato di messa in pericolo concreta, per cui non è necessario che il comportamento del reo sfoci in un risultato, ovvero in una lesione dell'integrità fisica o psichica del minore. Tuttavia non è sufficiente che si verifichi solamente la possibilità astratta di una lesione, ma è richiesto che la stessa sia perlomeno verosimile nel caso concreto. In altre parole occorre che il pericolo di conseguenze durevoli, di ordine fisico o psichico, appaia concretamente verosimile e non solo possibile e che queste conseguenze siano tali da compromettere lo sviluppo del minore, in un rapporto di causalità tra la violazione del dovere d'assistenza o educazione e la concreta e non solo verosimile sua messa in pericolo (FF 1985 II 949, ECKERT, op. cit., art. 219 no. 9 e 10, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art. 219 no. 4, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no. 2, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 21, STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 26 no. 44, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 13 segg., HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 555 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.2, MOREILLON, op. cit., pag. 437 no. 19 segg., DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.252/2008 del 23.6.2008, 6S.193/2005 del 16.7.2005, 6S.339/2003 del 12.11.2003, 6S.135/2003 del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). Il TF ha avuto modo di rilevare che nella pratica non sarà sempre agevole determinare quando si è in presenza di un rischio per lo sviluppo del minore. Sarà in particolare difficile distinguere le lesioni rientranti nel campo di applicazione dell'art. 219 CP dai traumi ordinari delle vita di ogni bambino. Vista la sua imprecisione, la giurisprudenza raccomanda di interpretare la norma in maniera restrittiva e di limitarne l'applicazione ai casi manifesti (JdT 2005 III 127 e sentenza non pubblicata del TF 6S.339.2003 del 12.11.2003). Inoltre, sempre secondo il TF, la durata del comportamento delittuoso deve essere sufficientemente lunga ed importante per minare lo sviluppo fisico o psichico del minore. Occorre quindi che l'autore agisca in maniera ripetuta o che violi durevolmente i suoi doveri (CORBOZ, op. cit., art. 219 n. 17, HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 554, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.1, DTF 125 IV 64, JdT 2005 III 127, SJZ 97/2001 pag. 282 e sentenza non pubblicata del TF 6S.339.2003 del 12.11.2003). Dal profilo soggettivo l'autore deve aver agito intenzionalmente (TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art. 219 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 21 e HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 558), il dolo eventuale essendo non di meno sufficiente (ECKERT, op. cit., art. 219 no. 11, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 18, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.2, MOREILLON, op. cit., pag. 438 no. 22, DTF 125 IV 64, JdT 2005 III 127 e sentenza non pubblicata del TF 6S.193/2005 del 16.7.2005). E' pure punibile la violazione colposa (art. 219 cpv. 2 CP) che si realizza quando l'autore avrebbe potuto prevedere che il suo comportamento illecito avrebbe provocato l'esposizione a pericolo dello sviluppo del minore (DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 21 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 CP no. 2.1). La negligenza è stata in particolare ritenuta nel caso di una responsabile di una scuola che, pur sapendo che abusi sessuali erano stati commessi da allievi nei confronti di un'altra allieva minorenni, non adottò i provvedimenti che s'imponivano per ovviare al pericolo importante e prevedibile di una loro ripetizione (DTF 125 IV 64). 83. Dato atto dell'inutilizzabilità della perizia giudiziaria per i motivi indicati nei considerandi 78 e 79

della presente decisione, la Corte, nel suo lavoro di sussunzione dei fatti in diritto, relativamente ad ogni singolo bambino la cui posizione non risulta ancora prescritta (art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art. 98 lett. a CP nonché considerando 24 della presente decisione), altro non ha potuto fare che basarsi sulle prove elencate per ciascuno di loro così come esposte nei considerandi da 41 a 72 della presente decisione, il tutto dopo aver nuovamente constatato come anche per questi 33 piccoli ospiti non vi sia stata alcuna specifica indicazione da parte delle ex dipendenti relativamente alla durata ed al numero di volte in cui ciascuno di loro sarebbe stato vittima del reato qui in esame, col che, richiamato il principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), il dover nuovamente riconoscere, sempre e se qualora ammesso, limitatamente e solo nei confronti di ogni singolo bambino, un'unica e non diverse possibili violazioni, da parte di AC 1, del reato di cui all'art. 219 cpv. 1 CP. Con queste linee direttive e su riserva del caso di PC 24 (considerando 43 della presente decisione) di cui meglio si dirà nel considerando successivo e di _____ (considerando 42 della presente decisione) la cui reiezione basasi anche su aspetti puramente formali, la Corte ha serenamente concluso per una chiara e manifesta non realizzazione dei presupposti oggettivi di legge propri all'art. 219 cpv. 1 CP, da cui l'inutilità di un ulteriore esame della fattispecie anche in relazione all'aspetto soggettivo del reato che comunque AC 1 ha sempre contestato (considerandi 15 e 39 della presente decisione). Per PL 1 (considerando 42 della presente decisione e RPG allegato B pag. 2) non vi è agli atti alcuna prova che la Sara di cui parlano le dipendenti sia lei, così come non è indicato grazie a quali ricerche o in base a quali accertamenti la Polizia Giudiziaria è arrivata a tale conclusione rispettivamente che nel periodo 16.4.2003 / 5.4.2005 sia sempre stata lei l'unica Sara ospite del _____. Se a ciò si aggiunge che anche nel merito non vi è alcuna reale prova, né fattuale né medica, di una concreta messa in pericolo del suo sviluppo fisico o psichico, non bisogna spendere molte altre parole per concludere alla non realizzazione del reato di violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) a danno di questa bambina. Premesso poi che per i motivi indicati nel considerando 40 della presente decisione la Corte non ha ragioni per non credere, nella loro globalità, alle dichiarazioni rese dalle ex dipendenti del _____ laddove le stesse, in relazione agli altri 31 bambini, sostengono che questo o quel determinato ospite era lasciato in cameretta a piangere o a strillare (PC 23, PL 36, PL 10, PC 5, PL 17, PL 21, PC 11, PC 28, PL 27, PC 18, PC 19 e PC 20, considerandi 41, 47, 49, 50, 55, 58, 60, 63, 68, 70, 71 e 72 della presente decisione), che veniva sgridato (PL 4, considerando 45 della presente decisione), rimproverato a voce alta (PL 22, considerando 61 della presente decisione), sculacciato (PC 5, PL 13, PL 15, PC 8, PC 33 e PC 32 nonché PC 18, considerandi 50, 52, 54, 56, 57 e 70 della presente decisione) o preso a sberle (PL 35, considerando 46 della presente decisione) se non zittito con una mano sulla bocca (PC 3, considerando 44 della presente decisione), che era legato al letto (PL 13, PL 14, PL 40 e PC 31, considerandi 52, 53, 66 e 67 della presente decisione) o con una corda allo scivolo (PL 21, considerando 58 della presente decisione), rispettivamente ingozzato (PL 13, considerando 52 della presente decisione) o violentemente coattato nel mangiare (PC 11, PC 29, PC 15, PL 41 ed PC 19, considerandi 60, 64, 65, 69 e 71 della presente decisione) sino a subire alcune docce fredde allo scopo di abbassargli la febbre (PC 5, considerando 50 della presente decisione), questa stessa Corte, però, ha dovuto constatare come agli atti, in contropartita e quale necessaria conseguenza di questi accertati maltrattamenti da parte dell'accusata, non vi sia alcuna comprova atta a validamente testimoniare, senza ombra di dubbio una concreta ed effettiva messa in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di uno o più di questi 31 bambini e questo vuoi per

l'assenza di certificati medici dal contenuto negativo o, inversamente detto, per la presenza di attestazioni pediatriche dal positivo tenore (PC 23, PC 3, PL 11, PL 13, PL 15, PL 17, PL 21, PC 11 e PL 40, considerandi 41, 44, 51, 52, 54, 55, 58, 60 e 66 della presente decisione), vuoi per le tranquillanti dichiarazioni degli stessi genitori (PC 23, PC 3, PL 4, PL 36, PL 7, PL 10, PC 5, PL 11, PL 13, PL 14, PL 15, PL 17, PC 8, PC 33 e PC 32 perlomeno il giorno della prima audizione della madre, PL 21, PC 11, PL 22, PL 34, PC 29, PC 15, PC 31, PL 27, RA 37, PC 18, PC 19 e PC 20, considerandi 41, 44, 45, da 47 a 58, da 60 a 62, 64, 65 e da 67 a 72 della presente decisione) o vuoi perché quanto da loro dichiarato in merito al comportamento dei rispettivi figli (PC 23, PL 35, PL 36, PL 7, PL 17, PL 20, PC 11, PL 34, PC 28, PC 19 e PC 20, considerandi 41, 46, 47, 48, 55, 59, 60, 62, 63, 71 e 72 della presente decisione) può ancora pacificamente rientrare nel normale vissuto di un bambino di quella età, ad esempio là dove vengono menzionate delle gastroenteriti, lo svegliarsi di notte, la difficoltà nel mangiare, la paura del buio, il vomito, la diarrea o la febbre, tanto da non avere, per la Corte, la richiesta e dovuta certezza, anche e soprattutto nell'ottica del necessario rapporto di causalità tra queste manifestazioni e la sicura violazione del dovere d'assistenza o educazione da parte di AC 1 (art. 219 cpv. 1 CP), che quel constatato malessere, fisico o comportamentale, sia senza alcun dubbio unicamente imputabile al soggiorno di quel determinato bambino al _____ e non possa invece, anche solo eventualmente, essere ricondotto ad un qualche altro motivo non inchiestato e, perciò, rimasto ignoto. Ma anche e se, per delirio di ipotesi, si volesse ritenere che questo rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi d'assistenza o educazione dell'accusata e la concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di uno di questi bambini sia, di principio, assolutamente dato per i tre comportamenti esteriori più eclatanti, cioè quelli di PL 17 per il suo piangere nel vedere identiche piastrelle a quella dell'atrio del _____ (considerando 55 della presente decisione), di PC 15 per le modalità con cui diede da mangiare alla sua pecorella di peluche (considerando 65 della presente decisione) nonché di PC 18 per il suo modo di essere fisicamente aggressiva e di zittire i suoi genitori (considerando 70 della presente decisione), e seppur con la ferma premessa che questi racconti si basano comunque e solo su testimonianze indirette delle rispettive madri senza essere state in altro modo consolidate agli atti, resta comunque innegabile il fatto che, anche per queste tre bambine non solo non ci sono, nelle tavole processuali, riscontri medici di una concreta messa in pericolo del loro sviluppo fisico e psichico, ma neppure si ha un qualche serio indizio in tal senso. Inoltre, sia per loro tre che per tutti gli altri bambini di cui a questo considerando, indipendentemente dalla non effimera sensazione di un maggior numero di maltrattamenti messi in atto dall'accusata che, però, proprio perché sensazione non altrimenti provata non può essere giuridicamente avallata, dovendo invece ritenere che dagli atti si può solo concludere per una e non più violazioni del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) da parte di AC 1, una delle ulteriori condizioni giurisprudenziali secondo cui per il riconoscimento della norma qui in esame trovasi necessario riscontrare nei fatti un comportamento delittuoso duraturo, reiterato nonché sufficientemente lungo ed importante per concretamente minare lo sviluppo fisico o psichico dell'interessata vittima minorenni, non appare assolutamente data. E ad un possibile riconoscimento del reato di cui all'art. 219 cpv. 1 CP neppure si arriva se si dovesse prendere in considerazione l'unica prestazione oggettivamente ripetuta, cioè il pranzo di mezzogiorno e la merenda pomeridiana. Premesso come anche in questo caso l'inchiesta si rivela sostanzialmente carente laddove agli atti non vi è alcun accertamento in merito al periodo, frequenza e numero di pasti rispettivamente di budini propinati a questi

32 bambini, già la PE 1, limitatamente a questo aspetto, a pagina 39 del suo referto del 18.11.2007 (AI 380), pacificamente conclude per la non oggettiva realizzazione della norma qui in esame anche nell'ipotesi, accertata dalla Corte sulla scorta di quanto ritenuto nel considerando 40 della presente decisione, di pranzi a base di pastoni perlomeno poco nutrienti e di budini qualche volta scaduti (considerando 20 della presente decisione). 84. Di certo di tutti i casi non prescritti in base alle argomentazioni di cui al considerando 24 della presente decisione, quello di PC 24 (considerando 43 della presente decisione) é sicuramente il più controverso. Difatti, se da una parte, per il possibile riconoscimento del reato di cui all'art. 219 cpv. 1 CP, la Corte può disporre delle dichiarazioni di P C secondo cui questa bambina sarebbe stata ingozzata, anche se poche volte, con il cucchiaino (PS P C _____ 21.4.2005) e del rapporto della Dott.ssa DOD P del 10.12.2006 attestante le difficoltà di questa sua paziente con il cibo tra il mese di dicembre del 2005 e quello di marzo del 2006 (AI 352), dall'altra parte, e fermo restando come anche per la perita giudiziaria l'eventuale suo nutrimento con dei formaggini scaduti non ha avuto per il suo sviluppo alcuna conseguenza (considerando 20 della presente decisione), se non per una diretta negazione almeno per l'insorgenza di forti dubbi sul riconoscimento oggettivo di questo reato, gli atti all'incanto evidenziano le dichiarazioni della madre nei suoi verbali d'interrogatorio di Polizia del 20.4.2005 e del 11.5.2005 secondo cui la figlia sarebbe ritornata al _____ (PS D B 20.4.2005) e vi andava volentieri (PS D B 11.5.2005) nonché l'interruzione della sua presa a carico solo dopo 5 colloqui (AI 352), trattamento che a tutt'oggi, a più di quattro anni all'ultimo appuntamento, non è più stato riattivato, senza poi dimenticare come l'affermazione del padre nello scritto del 17.2.2010 del proprio legale secondo cui la figlia manifesterebbe ancora " sebbene in maniera certamente meno acuta, alcuni disturbi rilevati dopo la frequentazione dell'asilo nido _____" (doc. TPC 35), quali incubi, timore del buio e crisi di rifiuto del cibo non sia asserito sufficiente per vincolare la Corte in quanto semplice affermazione di parte non supportata da alcun documento medico ed anzi indirettamente sconfessata da un'ormai pluriennale interruzione di qualsivoglia trattamento psicologico. Riducendo il tutto ancor più all'osso si ha, allora, un unico tipo di maltrattamento raccontato da una sola ex dipendente laddove, a titolo comparativo, per altri casi del _____, sempre con riferimento alla stessa circostanza, si hanno spesso più chiamate di colpevolezza, con una presa a carico di breve durata, non più riattivata e senza alcun concreto indizio che, in futuro, lo sarà. Altresì per la Corte i ricordati, anche se non documentati, asseriti incubi così come il timore del buio di PC 24 (doc. TPC 35) non possono giocare ruolo alcuno nell'odierno giudizio e questo, indipendentemente da quanto scritto dalla Dott.ssa DO-D P (AI 352), perché, in concreto, nessuna delle ex dipendenti ha mai raccontato fatti che possano in qualche modo giustificarsi da cui, per la Corte, il non poter escludere che gli stessi possano essere stati occasionati da altri eventi che nulla hanno a che vedere con il _____. Ne consegue, per tutte le ragioni di cui sopra, il dover concludere per una sostanziale insufficienza di prove quo ad un'effettiva e concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico e psichico di questa bambina, da cui, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione) e della restrittiva giurisprudenza vigente in materia secondo cui l'art. 219 cpv. 1 CP ha da essere ammesso solo in casi assolutamente chiari e manifesti, il dover prosciogliere AC 1 dal reato qui in esame. 85. Giusta l'art. 127 CP chi espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura ovvero l'abbandona in siffatto pericolo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con

una pena pecuniaria. Il reato di abbandono presuppone una messa in pericolo concreta, intenzionale, grave ed imminente della vita o della salute di determinate e specifiche persone (TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 127 no. 3 e sentenza non pubblicata del TF 6S.769/1999 del 7.3.2000) non trattandosi di un'infrazione collettiva o di comune pericolo nonché l'esistenza di particolari rapporti tra l'autore, che deve avere una posizione di garante con determinati e precisi doveri quali la custodia e la cura nei confronti della vittima (AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 127 no. 6 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 2 segg.), e quest'ultima la quale, invece, deve essere incapace di proteggersi da sola o di provvedere a sé stessa (AEBERSOLD, op. cit., art. 127 no. 9, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 127 no. 1 e 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 127 no. 1, DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra 2008, § 4 pag. 52, HURTADO POZO, Droit pénal, PS I, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zurigo 1997, § 19 no. 545 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.1, Rep 1986 144 e sentenza non pubblicata del TF 6P.85/2004 del 11.8.2004). Secondo la giurisprudenza è incapace di provvedere a se stesso chi, in una situazione concreta, dipendente ad esempio dalla giovane età o dalla senilità, dalla sua infermità, da grave malattia, da ebbrietà, da tossicodipendenza o da un naufragio, non è da solo in misura di salvaguardare o recuperare la propria salute o l'integrità fisica (AEBERSOLD, op. cit., art. 127 no. 10, STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Straftaten gegen Individualinteressen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, § 4 no. 48 segg., CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 1, HURTADO POZO, op. cit., § 19 no. 548, SJ 2000 I 358, Rep 1986 144 e sentenza non pubblicata del TF 6S.167.2000 del 24.6.2000). Contrariamente al dovere di cura derivante dalla legge, come ad esempio il dovere legale dei genitori verso i figli, o da un contratto, come ad esempio il dovere contrattuale di un'infermiera o di una nurse, la custodia può essere la conseguenza di una semplice situazione di fatto e può in particolare risultare da una relazione tra due o più persone, una delle quali, nell'ambito di un'attività presentante un certo rischio, appare la più forte o la più sperimentata oppure può esistere anche tra partners ugualmente esperti fondando così un dovere di custodia reciproco. La relazione che sottintende il rapporto di custodia o di cura deve esistere prima dell'insorgere del pericolo, il quale non fa nascere l'obbligo di cui l'art. 127 CP reprime la violazione ma costituisce unicamente l'occasione di eseguirlo (DTF 108 IV 14, SJ 2000 I 358 nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000 e 6S.769/1999 del 7.3.2000). In ogni caso l'autore deve occupare una posizione di garante nei confronti dei beni giuridici protetti dall'art. 127 CP (art. 11 cpv. 2 CP, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 53, SJ 2000 I 358 e sentenza non pubblicata del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000). Il comportamento delittuoso consiste sia nell'esposizione della vittima in una situazione di pericolo per l'azione od l'omissione dell'autore sia nell'abbandono, ove la vittima già si trova in una situazione pericolosa, non colpevolmente creata dall'autore, il quale tuttavia nulla mette in atto per sviare il pericolo (Rep 1986 144). Deve trattarsi di un pericolo concreto ovvero di una fattispecie ove esiste, secondo il corso ordinario delle cose, la probabilità o un certo grado di possibilità che il bene giuridico protetto sia leso anche se non è necessario un grado di probabilità superiore al 50% (AEBERSOLD, op. cit., art. 127 no. 11 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 127 no. 2, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 53, STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 4 no. 50 segg., CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 9 segg., HURTADO POZO, op. cit., § 19

no. 537 segg., DTF 123 IV 128, 121 IV 67 e 106 IV 12, SJ 2000 I 358, RFJ 2005 61 nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.287/2005 del 12.10.2005, 6S.167/2000 del 24.6.2000 e 6S.769/1999 del 7.3.2000). Il pericolo deve inoltre essere imminente, ciò che implica " outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. Cette immédiateté disparaît ou tout au moins s'atténue, lorsque, à côté du comportement de l'auteur, s'interposent ou interviennent des actes ou des interventions extérieures qui augmentent de façon réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de mort. L'imminence d'un danger enfin implique qu'il soit brûlant (akut)" (DTF 106 IV 12 e RFJ 2005 61). Il reato di abbandono presuppone anche l'esistenza di un nesso di causalità tra l'azione o l'omissione dell'autore e l'insorgenza, dall'altra parte, di una situazione di pericolo (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 127 no. 6 e DTF 73 IV 164). La semplice possibilità di un tale rapporto non è però sufficiente in quanto lo stesso deve essere stabilito concretamente. In altre parole non è sufficiente che la realizzazione dell'evento appaia per possibile, esigendo la legge una grande verosimiglianza rispettivamente l'esistenza di un fascio di indizi confinanti con la certezza (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.3 e Rep 1986 144). L'autore deve aver agito con consapevolezza e volontà (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), ovvero sapendo e volendo cagionare, con le sue azioni od omissioni, un concreto ed imminente pericolo di morte o di perdita della salute altrui (STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 4 no. 56, HURTADO POZO, op. cit., § 19 no. 549 e Rep 1986 144). L'intenzione è data anche nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, AEBERSOLD, op. cit., art. 127 no. 17, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 127 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 127 no. 4, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 54, CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 15, RFJ 2005 61 e sentenza non pubblicata del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000), quando l'autore, pur perseguendo uno scopo lecito, ha accettato la possibilità del risultato punibile (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.1 e Rep 1986 147). Egli deve comunque essere stato mosso da un sentimento censurabile, ad esempio per egoismo o per indebito vantaggio, che non lo ha trattenuto dal rinunciare all'ottenimento dello scopo lecito di fronte alla possibilità dell'avverarsi di un evento illecito. Diversamente, quando l'autore agisce per salvare un bene superiore o preminente non vi è punibilità ed il suo agire od omissione rimane lecito potendo trattarsi di un atto imposto dalla legge (art. 14 CP), dal dovere di ufficio o professionale, dalla legittima difesa (art. 15 CP) o da uno stato di necessità (art. 17 CP, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.1 e Rep 1986 144). La messa in pericolo deve inoltre essere individuale. Questa condizione è realizzata quando l'autore vuole o accetta la messa in pericolo di una persona o di un gruppo di persone determinate o determinabili (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.1 e SJ 2000 I 358). Dal punto di vista soggettivo è sufficiente che l'autore riconosca la possibilità di un pericolo grave ed imminente e accetti il rischio che la sua omissione faccia nascere o perdurare un tale pericolo. Ciò è per esempio il caso dei genitori di un bambino vittima di una violenta caduta, i quali, benché coscienti della necessità di chiamare un medico, non lo fanno (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.2). 86. In sede di pubblico dibattimento la Pubblica Accusa ha sostenuto, in via subordinata e per entrambe le circostanze di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, la realizzazione del reato di cui all'art. 127 CP nella forma del tentativo (considerandi 73 e 74 della presente decisione nonché verbale

dibattimentale pag. 18) sempre ammesso che non venisse riconosciuto nella forma del reato consumato. Conformemente all'art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. La norma riunisce in una sola disposizione il reato tentato (art.

E. 21

cpv. 1 CP previgente), il reato mancato (art. 22 cpv. 1 CP previgente) ed il reato impossibile (art. 23 cpv. 1 CP previgente). Ciò ricordato e nel rispetto del principio della legalità è allora necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non punibile e l'inizio della perpetrazione del reato (FF 1999 1697) ed in quest'ottica, secondo la vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'agente abbia già iniziato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, dove per esecuzione va intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'agente, rappresentava l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolano o rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta della personalità dell'agente e delle circostanze del caso concreto, se questi, secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti preparatori (JENNY, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 22 no. 7 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 22 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 22 no. 1 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 22 no. 1.2 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 22 no. 4 segg., DTF 131 IV 100 e Rep 1990 pag. 365). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF 131 IV 100). 87. In ordine al punto 2.1 AA e premesso come AC 1, anche nell'ottica soggettiva del reato qui in esame, contesti recisamente di aver mai tentato di risistemare il sodino naso-gastico del piccolo PC 26 (PP AC 1 3.5.2005, verbale dibattimentale pag. 19 nonché considerandi 73 ed 81 della presente decisione), la Corte, in forza alle risultanze processuali, non ha potuto stabilire se quanto rimproverato all'accusata sia (o meno) realmente avvenuto e questo, conseguentemente, anche se si fosse trattato di un tentativo così come sostenuto ma non meglio precisato dalla PP in sede dibattimentale. Le dichiarazioni di P, P C ed I M sono infatti tra loro troppo contraddittorie in merito a chi c'era (P M, PP 21.6.2006, è silente sulla presenza di I M, P C, PS 31.3.2005, non parla delle sue due colleghe ed I M, PS 1.4.2005, afferma di essersi subito allontanata), su chi aveva staccato il sondino naso-gastrico e perché (P M, PS 31.3.2005, sostiene che è stato il bambino a strapparselo, I M, PS 1.4.2005, afferma che è stata AC 1 a toglierglielo mentre P C in merito non dice nulla) e soprattutto cosa avrebbe fatto l'accusata, ammesso e non concesso che fosse presente (secondo P M, PS 31.3.2005, che però non specifica minimamente come, stava cercando di risistemargli il sondino nel naso che invece per P C, PS 31.3.2005, era già finito in gola e per tal motivo PC

E. 26

faticava a respirare). Davanti a così tanta poca chiarezza e confusione sui fatti, che l'allora PP estensore dell'AA non ha ritenuto opportuno meglio inchiestare, alla Corte altro non è rimasto da fare che sentenziare il proscioglimento dell'accusata dal reato di abbandono (art. 127 CP), sia esso consumato o tentato (art. 22 cpv. 1 CP) e questo sia per insufficienza di prove che per inesistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di reato. Del resto,

un'effettiva e concreta esposizione a pericolo di morte o di grave ed imminente pericolo di perdita della salute di questo bambino, così come anche un eventuale suo tentativo (art. 22 cpv. 1 CP), avrebbe perlomeno richiesto, nel periodo fine gennaio 2005 / 25.2.2005 (PS F G G 12.4.2005 e considerando 73 della presente decisione), cioè quando PC 26 frequentò il _____, un suo ricovero in urgenza presso un locale ospedale a seguito di importanti abrasioni se non lacerazioni alle vie aeree rispettivamente all'esofago (audizione dibattimentale del 13.4.2010 della PE 1, verbale dibattimentale pag. 10 e 11), che però gli atti per nulla attestano. 88. In merito al punto 2.2 AA, richiamato quanto esposto al considerando 74 della presente decisione, per prosciogliere AC 1 dal prospettato reato di abbandono (art. 127 CP) a danno del piccolo PL 9 basti ricordare come da una parte gli atti non dicano assolutamente, in modo chiaro e preciso, quale sarebbe stato l'atto o l'omissione rimproverata all'accusata (da cui anche l'impossibilità per la Corte di capire quando e in che modo si sarebbe concretizzato un tentativo, verbale dibattimentale pag. 18) rispettivamente che, in merito al ricovero del 14.5.2004 di questo bambino prima all'_____ e poi al _____, i presupposti oggettivi di legge dell'immediatezza nonché di una sua esposizione a pericolo di morte o a grave pericolo di perdita della salute in un rapporto di causalità naturale ed adeguato con l'asserita violazione dei doveri di custodia e di cura dell'accusata non sono per nulla realizzati già solo a fronte del contenuto dello scritto del 29.3.2010 dell'_____ (doc. TPC 59). Una meno frettolosa stesura dell'AA (considerando 14 della presente decisione) ed un più attento esame delle tavole processuali avrebbe permesso di escludere già ab initio questa ipotesi di reato, che del resto non risulterebbe data nemmeno soggettivamente (verbale dibattimentale pag. 19 e considerando 81 della presente decisione), visto come anche la PE 1 a pagina 33 della sua perizia del 18.11.2007 si esprime solo in termini di possibilità e non di pericolo concreto (AI 380). 89. In forza all'art. 181 CP chi, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei la costringe a fare, omettere o tollerare un atto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Protetta dalla legge è la libertà d'azione della vittima (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 1 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181 no. 1.2) e quindi non occorre che l'autore abbia agito con proposito illecito, che abbia raggiunto appieno il proprio scopo o che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l'autore intendeva arrecarle in quanto determinante è la limitazione della sua libertà (Rep 1999 333). L'art. 181 CP prevede alternativamente tre mezzi di coercizione: l'uso della violenza, la minaccia di un grave danno ed ogni altro comportamento atto ad intralciare la libertà di azione di una persona. Per uso della violenza si intende normalmente che l'autore agisca fisicamente sulla vittima anche se un'azione a distanza resta concepibile, per esempio sottoponendola a dei rumori eccessivi, ad una luce accecante, a degli odori o a delle temperature insopportabili, casi, quest'ultimi, che possono comunque rientrare anche nella terza ipotesi d'intralcio alla libertà personale contemplata dalla legge. Perché sia atto a limitare la libertà di azione della vittima, l'uso della violenza deve rivestire una certa gravità, cioè, confrontato con una determinata vittima, deve rivelarsi mezzo efficace (DELNON/RÚDY, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 181 no. 18 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op.cit., art. 181 no. 3, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 404 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 5 no. 5 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 3 segg.). La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno considerato grave in quanto è oggettivamente suscettibile di ostacolare

il destinatario nella sua libertà di decisione e che lascia intendere che la sua realizzazione dipende dalla volontà dell'autore anche se non è espressamente necessario che questi possa effettivamente condizionarne il verificarsi né che abbia la reale volontà di metterla in pratica (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 25 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 4 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no. 4, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 405 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 5 no. 8 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 5 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181 no. 1.1 nonché DTF 117 IV 445, 115 IV 207, 106 IV 125 e 105 IV 120). Anche l'intralcio in altro modo la libertà d'agire della vittima può adempiere la fattispecie di cui all'art. 181 CP anche se questa formulazione generale di comportamento ha da essere interpretata in modo restrittivo. Conseguentemente non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì, come per la violenza e la minaccia di grave danno, l'insorgenza di un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto ad intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole deve trattarsi di mezzi coercitivi che per la loro intensità e il loro effetto sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge fermo restando che quando il reo con la propria presenza importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato ogni sua singola molestia diviene atta ad intralciare la libertà di agire di lei (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 40 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no. 5, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 409 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 5 no. 10 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 15 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181 no. 1.3 nonché DTF 134 IV 216 e 129 IV 262). Secondo la giurisprudenza la coazione è illecita quando lo scopo è contrario al diritto oppure quando il mezzo per raggiungere uno scopo legittimo è sproporzionato rispetto al fine perseguito, oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 49 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no. 8, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 412 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 5 no. 15 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 19 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181 no. 1.7 e DTF 129 IV 6). Quest'ultima ipotesi è realizzata quando non c'è rapporto tra ciò che viene minacciato e l'esigenza formulata (DTF 120 IV 20) oppure quando gli inconvenienti presentati dalla vittima sono sproporzionati al vantaggio che l'agente intende raggiungere (DTF 106 IV 125). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262). Non è necessario che l'autore metta in atto o voglia mettere in atto quanto ha minacciato di compiere. Il reato di cui all'art 181 CP è infatti perfezionato dal momento in cui l'agente ha imposto alla vittima la propria volontà, in altre parole dal momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o subire quanto l'agente voleva rispettivamente dal momento in cui il ricorso al mezzo di pressione ha influito sulla formazione della sua volontà in modo illecito (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 47, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no. 9, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 411, CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 32 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181 no. 1.5, DTF 122 IV 322 e 105 IV 120 nonché Rep 1999 333). La possibilità di difendersi giudizialmente contro il danno nulla toglie alla serietà della minaccia se a quest'ultima non si può rimediare facilmente (

FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181 no. 1.4 e DTF 122 IV 322). Non occorre che l'agente sia in grado di realizzare la sua minaccia di grave danno; basta che, secondo le sue dichiarazioni, la realizzazione di tale danno appaia dipendente dalla sua volontà (DTF 106 IV 125). Se, malgrado la minaccia di un serio danno, la vittima non cede e non adotta il comportamento voluto dall'autore il reato resta tentato (art. 22 CP, CORBOZ, op. cit., art. 181 no 41 nonché DTF 106 IV 125 e 96 IV 58). Qualora le minacce ai sensi dell'art. 180 CP sono impiegate come mezzo di pressione per costringere qualcuno a fare, omettere o tollerare un atto, l'art. 181 CP è il solo applicabile (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 59, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 18, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no. 10, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 415, CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 45 nonché DTF 99 IV 212 e 96 IV 58). In caso di commissione di un'infrazione contro la vita o l'integrità corporale, la coazione è esclusa in quanto puramente accessoria, ad esempio se l'autore trattiene la vittima per il collo allo scopo di picchiarla. E' invece ammesso il concorso se la coazione, segnatamente per la sua durata, si distingue dalle lesioni corporali (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 61, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no. 10, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 415, STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 5 no. 19, CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 44 nonché DTF 104 IV 170 e 99 IV 212). Per quanto concerne l'elemento soggettivo il reato esige il dolo, ossia la coscienza e la volontà dell'agente ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 prima frase CP (DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 411 e STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 5 no. 14) di costringere la vittima attraverso mezzi di coercizione, a fare o tollerare un atto. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 48, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 14, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no. 7, CORBOZ , op. cit., art. 181 no. 37 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181 no. 1.3). 90. In relazione ai punti 1.2 e 3 AA appare pacifico che obbligare qualcuno a mangiare contro la sua volontà, utilizzando a tale scopo uno dei tre mezzi coercitivi previsti dalla legge, concretizzi insindacabilmente il reato di coazione (art. 181 CP) e questo a maggior ragione se la vittima è un bambino in età prescolastica se non addirittura un neonato. Delle tre varianti legali, escludendo subito quella dell'intralcio in altro modo l'altrui libertà di agire anche perché senza riscontro nei verbali agli atti, la Corte ha riconosciuto quella della violenza mentre la minaccia del grave danno, che secondo la PP avrebbe dovuto realizzarsi a seguito delle urla o dei rimproveri verbali di AC 1 durante il pranzo, non è stata ritenuta già solo perché non sufficientemente delucidata in sede d'inchiesta quo, ad esempio, alle modalità, al timbro di voce utilizzato dall'accusata o ai termini da lei usati. Quo alla violenza la Corte ha invece ammesso la realizzazione del reato qui in esame a condizione però che vi sia stato, così come richiesto dall'art. 181 CP, un contatto fisico tra AC 1 ed il singolo bambino, che questo atto coattivo, indipendentemente da quella che è stata la forza utilizzata in quanto, vista l'età degli ospiti del _____, ce ne voleva ben poca per costringerli a fare o a subire qualcosa, sia intervenuto durante il pranzo o nell'immediatezza del suo inizio e che l'agire dell'accusata sia stato sufficientemente descritto dalle ex dipendenti per renderlo in qualche modo visibile, nel senso che il semplice richiamo a termini generici quali ingozzamento o soliti metodi non è stato ritenuto per sufficiente. Ciò precisato, dei 38 casi di cui al punto 1.2 AA già ne restano solo 17 (PL 1, PC 24, PL 35, PL 10, PL 11, PL 13, PC 33 e PC 32, PL 20, PC 11, PL 22, PL 34, PC 29, PC 15, PL 41, PC 18 e _____, considerando 24 della presente decisione) a seguito dell'intervenuta prescrizione (art. 97 cpv. 1 lett. c CP e art. 98 lett. a CP) delle restanti 21 altre posizioni (PC 1, PL 2, PL 5, PL 6,

PL 37, PC 25, PC 6, PL 12, PC 7, PL 39, PL 16, PL 18, PL 19, PC 10, PC 14, PL 23, PC 16, PL 38, PL 25, PL 26 e PC 17, considerando 25 della presente decisione). Dei suddetti 17 casi si può da subito eliminare quello di PL 1 (considerando 42 della presente decisione) per i motivi già indicati nel considerando 83 della presente decisione rispettivamente quello di PL 22, che ha frequentato il _____ sia prima che dopo il 16.4.2003, in quanto la testimonianza di P C R secondo cui _____: " Le tirava i capelli anche quando mangiava, perché faceva i capricci" (PS P C R 22.4.2005), proviene da una ex dipendente che ha lavorato in questo asilo sia prima che dopo questa data (considerando 26 della presente decisione) e quindi non potendo escludere che il così descritto atto coattivo sia avvenuto prima del 16.4.2003, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), l'accusata, per quanto fatto subire a questa bambina, non può che essere prosciolta. Lo stesso discorso, ma per insufficienza di prove rispettivamente per inconsistenza degli elementi oggettivi di reato, vale per i casi di PL 10 (considerando 49 della presente decisione), PL 11 (considerando 51 della presente decisione), PL 13 (considerando 52 della presente decisione), PL 20 (considerando 59 della presente decisione), PL 34 (considerando 62 della presente decisione) e PC 18 (considerando 70 della presente decisione) e questo vuoi perché le ex dipendenti non dicono assolutamente nulla in merito (PS P C R 22.4.2005 per PL 34 nonché PS C S 11.5.2005 e V A 26.4.2005 per PC 18), vuoi perché usano una formula dubitativa (PS I M 10.5.2005 per PL 11 dove la testimone crede unicamente che questo bambino abbia rimesso per il mangiare), rispettivamente perché non descrivono alcun contatto fisico tra uno di questi ospiti e l'accusata (PS E L 1.4.2005 per PL 10 in cui AC 1 avrebbe solo approfittato del fatto che questo bambino aveva già la bocca aperta) e se vi è stato è intervenuto solo dopo tanto da non poter essere direttamente correlato all'atto del mangiare (PS N S 12.5.2005 per PL 13) o vuoi perché, per finire, i termini di ingozzamento per PL 13 o i soliti metodi per PL 20 utilizzati da P C R (PS P C R 22.4.2005) ed V A (PS V A 26.4.2005) nei rispettivi loro verbali d'interrogatorio sono troppo generici e poco qualificanti per validamente fondare una condanna. Per il caso di PL 35 la Corte non ha dubbi che, così come raccontato dalla madre nel suo verbale d'interrogatorio del 12.4.2005 (PS RA 2 12.4.2005), questo bambino abbia preso almeno un sonoro schiaffo sulla guancia quale sua terapia d'urto perché non facesse più storie nel mangiare (considerando 46 della presente decisione). Ciò detto, però, questa testimonianza nulla ci dice su quando sarebbe avvenuta questa via di fatto (art. 126 CP), cioè se prima o durante il pranzo. Nel dubbio, che gioco forza non può che essere posto a beneficio dell'accusata, che questo maltrattamento sia intervenuto prima del pranzo e non durante lo stesso quale mezzo coercitivo per obbligarlo a mangiare, non può che seguirne il proscioglimento di AC 1 dal reato di coazione (art. 181 CP) a danno di questo bambino. Alla stessa conclusione, ma per altri motivi, si giunge, invece, partendo dalle dichiarazioni agli atti di P C R, V A e N S. Se quella di P C R è troppo generica in quanto si limita solo al termine di ingozzare (PS P C R 22.4.2005) e se è pur vero, d'altronde, che quelle di V A (PS V A 26.4.2005) e di N S (PS N S 12.5.2005) attestino invece varie forme di costrizione come delle sberle in faccia o la pressione sulle sue mandibole, è altresì vero, ricordato come questo piccolo ospite abbia frequentato il _____ sia prima che dopo il 16.4.2003 (considerando 46 della presente decisione), che anche queste tre ex dipendenti hanno lavorato in predetto asilo sia prima che dopo questa data (considerando 26 della presente decisione) e quindi non potendo escludere che i così descritti atti coattivi siano avvenuti prima del 16.4.2003, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), AC 1 non può che essere prosciolta. La Corte non ha altresì

potuto ritenere il caso di PC 33 e PC 32 non tanto perché non abbia creduto al racconto della madre nel verbale d'interrogatorio del 5.9.2005 (PS RA 9 5.9.2005) ma solo perché non è stato indicato chi durante il pranzo li avrebbe "presi per i capelli da dietro" (considerando 57 della presente decisione). Certo è possibile, anzi è più che probabile, che sia stata l'accusata ma nel dubbio, che non può di principio essere escluso, che a commettere questa violenza possa esser stata qualche altra ex dipendente, la Corte altro non ha potuto fare che lasciar decadere anche questa accusa, anche perché le altre violenze, quali sberle in faccia o sul sedere nonché gli strattonamenti vari a danno di questi due gemelli così come raccontati da C S (PS C S 11.5.2005) e dalla madre (PS RA 9 5.9.2005) sono avvenuti fuori dall'orario di pranzo. Restano, per finire, 6 casi per i quali _____ è stata ritenuta colpevole dell'imputazione di coazione (art. 181 CP) e meglio: -- PC 24 in base alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d'interrogatorio del 21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) che richiamano degli imboccamenti forzati grazie al solito "sistema del cucchiaino", atto coattivo che ha trovato ulteriore conferma nel seguente passaggio dello scritto del 10.12.2006 della Dott.ssa DOD P (considerando 43 della presente decisione): "Nel corso degli incontri avuti con la sottoscritta, la bambina ha riferito autonomamente, in maniera frammentaria, con tono emotivo congruo e con una povertà linguistica giustificata dall'età...di una AC 1 cattiva, che gridava molto e la obbligava a mangiare. Ha messo in scena la rappresentazione di questi episodi con una bambola tenuta stretta in braccio, ingozzata a forza con del cibo immaginario, con le braccia dietro alla schiena, tenuta sempre ben stretta, poi col naso tappato e ingozzata nuovamente a forza... Si è quindi messa ad inveire contro le bambole, che aveva precedentemente disposto in modo da simulare un momento di pasto, ha dato loro botte e le ha nutrite a forza. In particolare ha preso in braccio una delle bambole, l'ha tenuta con forza facendo finta che piangesse, le ha messo una mano sulla bocca e le ha inveito contro" (AI 352), -- PC 11 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da quattro ex dipendenti (PS N S 12.5.2005, C S 25.3.2005 e 11.5.2005, V A 26.4.2005 e L G 10.4.2005) attestanti varie forme di costrizione quali la chiusura del naso, la pressione sulle sue mascelle o il forzare il cucchiaino sulla bocca (considerando 60 della presente decisione); -- PC 29 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d'interrogatorio del 21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) attestante quale forma di costrizione il forzare il cucchiaino sulla bocca di questa bambina (considerando 64 della presente decisione); -- PC 15 in forza alle dichiarazioni rese in merito da quattro ex dipendenti (PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005, I M 10.5.2005 e C S 25.3.2005) attestanti varie forme di costrizione quali il forzare il cucchiaino sulla sua bocca o il premere con forza sulle mandibole senza altresì dimenticare, a comprova di ciò, il racconto della madre nel suo verbale d'interrogatorio di Polizia del 11.4.2005 (PS P 11.4.2005) su come la figlia dava da mangiare alla sua pecorella di peluche (considerando 65 della presente decisione); -- PL 41 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d'interrogatorio del 21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) attestante quale forma di costrizione il forzare il cucchiaino sulla bocca di questa bambina (considerando 69 della presente decisione); -- PC 20 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da V A nel suo verbale d'interrogatorio del 26.4.2005 (PS V A 26.4.2005) attestante quale forma di costrizione la sua apertura forzata della bocca (considerando 72 della presente decisione). Tacito, benché imputazione contestata da AC 1 (considerandi 15 e 39 della presente decisione), come anche soggettivamente non si possano avere dubbi sull'adempimento del reato essendo lapalissiano a chiunque come costringere qualcuno a mangiare contro la sua volontà sia chiaramente un atto illecito. 91. In base al verbale

d'interrogatorio di V A del 26.4.2005 (PS V A 26.4.2005) la Corte ha parimenti accertato che anche PC 19 è stato vittima di violenza, segnatamente di schiaffi, durante il pranzo (considerando 71 della presente decisione). Se AC 1, però, non è stata ritenuta colpevole anche di questa ulteriore coazione (art. 181 CP) è solo perché, nel rispetto del principio accusatorio, il nome di questo bambino non è stato elencato in quelli di cui al punto 1.2 AA e né la PP o l'Avv. F P ne hanno chiesto, in sede dibattimentale, il relativo inserimento. 92. Quo ai punti 1.4 e 3 AA, tenuto conto delle risultanze d'istruttoria e dibattimentali, vi può essere, in specie, un'ipotesi coattiva ai sensi dell'art. 181 CP solo nel caso in cui i genitori avessero espressamente indicato all'accusata o alle sue ex dipendenti di non volere che il loro figlio fosse messo a dormire durante le sue ore di soggiorno al _____ rispettivamente se, negli altri casi, il singolo bambino avesse concretamente manifestato la sua volontà di non dormire o di restare a letto e questo per avere, muovendosi, sciolto o strappato i lacci dei sacchi letto o per aver scavalcato o tentato di scavalcare le relative sbarre di legno del lettino, tanto da dover essere ulteriormente contenuto e coercitivamente bloccato grazie all'utilizzo di specifiche bretelle, il cui impiego, seppur subordinato, a dire di AC 1, al preventivo consenso da parte dei genitori è stato pur sempre ammesso (PS AC 1 5.4.2005, verbale dibattimentale pag. 8, 9 e 18 nonché considerandi 15, 37 e 81 della presente decisione), anche perché per l'accusata le ore di riposo pomeridiano erano un'imprescindibile regola dell'asilo e quindi un preciso obbligo per ogni piccolo ospite (PS AC 1 5.4.2005 e considerando 37 della presente decisione). Ciò precisato, dei 9 casi di cui al punto 1.4 AA già ne restano solo 5 (PL 13, PL 14, PL 21, PL 40 e PC 31, considerando 24 della presente decisione) a seguito dell'intervenuta prescrizione (art. 97 cpv. 1 lett. c CP e art. 98 lett. a CP) delle restanti altre 4 posizioni (PL 37, PL 12, PC 34 e PL 29, considerando 25 della presente decisione). Dei 5 rimanenti, sia per insufficienza di prove che per inconsistenza degli elementi oggettivi, la Corte non ha ritenuto realizzato il qui discusso reato a danno dei seguenti bambini: -- PL 13 (considerando 52 della presente decisione) poiché la testimonianza di C S (PS C S _____ 25.3.2005), che d'altronde è l'unica delle ex dipendenti a raccontare un fatto del genere, trovasi materialmente sconfessata dalle dichiarazioni della madre che non ha visto né segni né arrossamenti sul corpo della figlia durante il suo periodo di frequentazione del _____ (PS M S G 12.4.2005) senza altresì dimenticare come, al momento dell'intervento di Polizia del 5.4.2005 non è stato trovato alcun tirante " tipo quelli usati nelle valigie, ad X, con al centro degli stessi il dispositivo di aggancio in metallo " (PS C S 25.3.2005, AI 265 fotografia 27, doc. TPC 60 nonché considerandi 14 e 16 della presente decisione). Con questo la Corte non vuole sostenere che C S abbia detto il falso ma constata solo come le sue dichiarazioni non trovino altro riscontro negli atti all'incanto, da cui, per insufficienza di prove ed in stretta applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), AC 1 non può che essere prosciolta dall'ipotesi di reato di cui all'art. 181 CP a danno di questa bambina; -- PL 14 per la sostanziale negazione della madre nella sua audizione dibattimentale del 14.4.2010 dove, del resto, si è espressa solo in termini di mere impressioni (verbale dibattimentale pag. 24 e considerando 50 della presente decisione); -- PL 21 (considerando 58 della presente decisione) poiché a parte C S (PS C S 25.3.2005) non c'è agli atti nessuna altra ex dipendente che racconti una tale circostanza. Con questo la Corte non vuole sostenere che C S abbia detto il falso ma constata solo come le sue dichiarazioni non trovino altro riscontro negli atti all'incanto né tanto meno al momento dell'intervento di Polizia del 5.4.2005, al girello, è stata rinvenuta legata una " corda di circa un metro " (PS C S 25.3.2005, AI 265 nonché considerandi 14 e 16 della presente

decisione), da cui, per insufficienza di prove ed in stretta applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), anche questa accusa nei confronti di AC 1 non può che decadere. Inversamente, per i motivi qui di seguito elencati e ricordato come in entrambi i casi e malgrado quanto falsamente dichiarato dall'accusata, i rispettivi genitori mai avessero dato il loro consenso, la Corte ha pacificamente concluso come AC 1 si sia resa colpevole del reato di coazione (art. 181 CP) a danno dei seguenti bambini: -- PL 40, che in base alle dichiarazioni di N S (PS N S 12.5.2005) veniva " legato con le bretelline al letto " malgrado la madre, che ha parimenti confermato come a suo figlio non piacesse particolarmente andare all'asilo, mai avesse dato il suo consenso per un tale procedere (considerando 66 della presente decisione); -- PC 31 le cui accertate dichiarazioni di tre ex dipendenti e meglio P C (PS P C 23.3.2005), P M (PS 31.3.2005) e I M (PS 10.5.2005), tutte impiegate presso il _____ dopo il 16.4.2003 (considerando 26 della presente decisione), attestano in modo insindacabile come questo bambino non volesse proprio essere vincolato a letto fermo restando come i suoi genitori (PS RA 8 8.4.2005) mai abbiano autorizzato l'accusata a ricorrere all'uso di bretelle per contenere il loro figlio (considerando 67 della presente decisione) Quo al riconoscimento a danno dell'accusata dell'aspetto soggettivo del reato basti unicamente ricordare come sia evidente per chiunque che costringere qualcuno, contro il suo volere, a dormire rispettivamente a rimanere vincolato in un letto, in quanto legato con delle bretelle, é e resta un atto illecito. 93. Alcune considerazioni relativamente al caso di PC 34 visto anche come in suo nome sia stata depositata una richiesta di risarcimento danni (considerandi 109 e 110 della presente decisione). Questa bambina, nata il 5.8.2000, ha frequentato il _____ nel periodo settembre 2001 / giugno 2003 (PS T C 25.4.2005, di seguito solo T C), quindi prima e dopo il 16.4.2003 (considerando 25 della presente decisione). In merito e limitatamente ad un eventuale reato di coazione (art. 181 CP) a suo danno si hanno agli atti le seguenti risultanze: -- dichiarazioni delle ex dipendenti: " PC 34 era particolare nel senso che era molto scontrosa con tutti, se le veniva detto qualche cosa, faceva l'esatto contrario. Per questo motivo le prendeva anche da AC 1. AC 1 la sculacciava, ad esempio se non voleva mangiare oppure dormire. Per farla dormire, veniva messa nel letto con forza e legata con le bretelline" (PS N S 12.5.2005), -- dichiarazioni della madre: " Durante il periodo in cui PC 34 ha frequentato il _____ non ho mai notato nulla di strano in lei. Mia figlia è sempre andata volentieri in questo asilo, anzi a volte era lei a chiedermi di portarla... Da quando _____ ha iniziato ad andare al _____ vuole sempre la luce accesa in camera. Non riesco più a farla dormire con la luce spenta perché lei dice che ha paura del buio. Non so dire però se questo è dovuto al _____ o se è dovuto al fatto che suo fratello maggiore le fa sempre gli scherzi al buio. ADR che non ho notato dei cambiamenti particolari in mia figlia a causa del soggiorno al _____" (PS T _____ C _____ 25.4.2005), " PC 34 a seguito di questi fatti oggi giorno è seguita da uno psicoterapeuta D D P, centro _____. Mia figlia con lei ha iniziato a sbloccarsi, le ha raccontato appunto che all'asilo _____ veniva messa in un locale buio e poi picchiata e legata al lettino. Dal racconto che mia figlia faceva alla professionista emerge che veniva legata al lettino dai polsi, caviglie e pancia, in modo molto stretto, tanto da farle male" (PS T C 7.6.2005), -- la sopraccitata psicoterapeuta, con scritto 10.4.2010 (doc. dib. 1), ha rimesso un breve rapporto in merito a questa bambina che limitatamente all'ipotesi di reato qui in esame così si esprime: " Nell'incontro del 18 maggio 2005 riferirà che le venivano legati piedi al letto così non poteva scappare. Veniva legata anche sulla pancia in modo molto stretto e le faceva male....Nel rievocare quanto sopra PC 34 manifestava visibile ed

intensa sofferenza” (doc. dib 1). Orbene la Corte, sulla scorta di queste risultanze, non ha dubbio alcuno sul fatto che anche PC 34 sia stata legata al letto con delle bretelle contro la sua volontà. Se AC 1, però, non è stata ritenuta colpevole anche di questa ulteriore coazione (art. 181 CP) è solo perché questa bambina ha frequentato il _____ sia prima che dopo il 16.4.2003 e lo stesso dicasi, per il suo impiego lavorativo, per l'ex dipendente N S (considerando 26 della presente decisione), da cui il non poter escludere, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), che il così accertato illecito agire dell'accusata sia avvenuto prima del 16.4.2003 e quindi sia ora prescritto (art. 97 cpv. 1 lett. c CP e art. 98 lett. a CP nonché considerando 25 della presente decisione). 94. In relazione alla combinata ipotesi di cui ai punti 1.6 e 3 AA ed indipendentemente dalla credibilità delle testimonianze di I, P, C S e P (considerando 50 della presente decisione), AC 1 è stata prosciolta anche da questa ulteriore imputazione per due semplici considerazioni. La prima, oggettiva, è che questo accertato suo agire su PC 5 più che una limitazione alla sua libertà personale quale bene giuridico effettivamente protetto dall'art. 181 CP avrebbe potuto configurare, qualora e se del caso, il reato, ora ampiamente prescritto (art. 109 CP), di vie di fatto (art. 126 CP) in quanto procedere ipoteticamente più costitutivo di un danno alla salute di questo piccolo ospite che non di una limitazione alla sua libertà, fatto del resto indirettamente ammesso anche dal PP estensore dell'AA laddove, nel testo d'accusa, ha utilizzato il termine di sofferenza. Ma anche soggettivamente il reato di coazione (art. 181 CP) non appare assolutamente dato. L'unico scopo perseguito dall'accusata con questo suo illecito agire era quello di cercare di abbassare la febbre a questo bambino e non di certo quello di privarlo in qualche modo della sua libertà personale. 95. In base all'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui. Il reato presuppone un inganno astuto. L'astuzia è ammessa se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l'inganno astuto non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l'astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.409/2007 del 9.10.2007 e 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell'inganno astuto e quindi all'impunità dell'autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui

si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, al fine di evitare l'errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall'altra parte l'astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 146 no. 10 segg., TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 146 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 5 segg., DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 194 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 4 segg., CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 16 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 146 no. 1.2 segg., DTF 128 IV 18 e 126 IV 165, 119 IV 28 nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.18/2007 del 2.3.2007 e 6S.168/2006 del 6.11.2006). L'attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d'ostacolo al riconoscimento dell'inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d'inferiorità rispetto all'autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l'automatica assoluzione dell'autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l'esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l'autore la conosce e la sfrutta a suo favore (sentenza non pubblicata del TF 6S.168/2006 del 6.11.2006). Oltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146 no. 72 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 14, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 7, DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 207 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 27 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all'errore (ARZT, op. cit., art. 146 no. 77 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 15 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 8 segg., DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 208 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 30 segg., CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 27 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 146 no. 1.28 segg.), un danno patrimoniale (ARZT, op. cit., art. 146 no. 86 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 20 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 10 segg., DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 212 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 38 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 32 segg.), un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 29, CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 38 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 146 no. 1.27) nonché l'arricchimento dell'autore. Per quel che concerne l'aspetto soggettivo del reato l'autore deve consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità (TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 31 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 17). Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente (ARZT, op. cit., art. 146 no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 217 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 57 e CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 39 segg.). In quanto reato qui prospettato nella forma del tentativo (art. 22 cpv. 1 CP), si richiama, per il resto, quanto già indicato al considerando 86 della presente decisione. 96. In sede di arringa il difensore contestando di principio il reato di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP) a danno del DSS, ha comunque sostenuto come in caso di suo eventuale riconoscimento lo stesso doveva essere ricondotto ad un caso bagattella ai sensi dell'art. 172ter cpv. 1 CP.

Giusta quest'ultima norma se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con la multa (art. 106 CP) fermo restando come in base all'art. 172ter cpv. 2 CP una tale agevolazione non si applichi al furto aggravato (art. 139 cfr. 2 e 3 CP), alla rapina (art. 140 CP) e all'estorsione (art. 156 CP). In DTF 121 IV 261 il limite per qualificare un bene di poco valore è stato fissato in fr. 300.-, importo successivamente confermato anche in DTF 123 IV 113. Inoltre il TF in DTF 122 IV 156 ha parimenti specificato che determinante non è tanto il risultato ottenuto bensì la reale intenzione dell'autore, ragion per cui beneficia dell'art. 172ter cpv. 1 CP soltanto chi, fin dall'inizio, ha mirato ad una sottrazione o ad un danno non superiore a fr. 300.- (WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 173ter no. 25 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 172ter no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 172ter no. 3 segg., DONATSCH, op. cit., § 5 pag. 94, CORBOZ, op.cit., art. 172ter no. 3 con rinvio all'art. 138 no. 30 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., op. cit., art. 172ter no. 1.4). 97. Secondo la Pubblica Accusa l'asserita tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP) ai danni del DSS troverebbe la propria causale, per quanto concerne l'inganno, nella presentazione di "documentazione fittizia circa la creazione di un'associazione, quale un verbale di costituzione (retrodatato), statuti, regolamento ecc..", di "preventivi di costi e ricavi non corrispondenti alla situazione reale" e di "4 contratti" relativamente a P, P, C ed IM, pure retrodatati e falsificati per l'ammontare del salario orario lordo, ritenuto invece come l'ulteriore indicata documentazione nell'AA, cioè quella dei "registri delle presenze dei bimbi, alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici" sia stata trasmessa unicamente a Berna (RPG allegato 281). Orbene se da una parte la Corte non può seguire la Pubblica Accusa laddove sostiene che vi sia stata un'effettiva alterazione dei "preventivi di costi e ricavi" già solo perché, agli atti, non sono stati depositati i libri contabili del _____ e quindi non risulta provato che quanto inviato a Bellinzona non corrispondesse "alla situazione reale" (RPG allegato 281), a dire il vero anche per l'Associazione tutto vi è tranne che la necessaria chiarezza. Infatti se da una parte M G ne contesta la creazione (PP M G 30.1.2006 e considerando 5 della presente decisione) e AC 1 inversamente dichiara di averla validamente costituita (PS AC 1 7.4.2005 e considerando 5 della presente decisione), né C né P sono mai state sufficientemente verbalizzate in merito (considerando 5 della presente decisione). Ora, se si può presumere che i relativi documenti costitutivi siano stati firmati, visto la presenza di M G (PS C 11.5.2005) solo dopo fine settembre 2004 (PS M G 12.4.2008) tanto che allora la data del 30.6.2004 sarebbe sicuramente falsa (RPG allegato 281), tutte queste questioni, in sede d'inchiesta, sono state solo sorvolate e non approfonditamente chiarite, anche con dei confronti tra le parti. E' invece pacifico che i quattro contratti trasmessi a Bellinzona in data 28.1.2005 fossero fittizi sia nella data della loro sottoscrizione (il 2.5.2004 per C S, il 2.11.2004 per I, il 15.11.2004 per P M e il 15.10.2004 per P, RPG allegato 281 nonché considerandi 13 e 76 della presente decisione) che per l'indicata retribuzione oraria lorda (fr. 16,20 per C e IM, fr. 19.30 per P M e P, RPG allegato 281 nonché considerandi 13 e 76 della presente decisione). Partendo allora dalla conclusione che, con riferimento alla documentazione di cui al punto 4 dell'AA, per la Corte è solo questo l'unico dato certo, la domanda da porsi è se l'invio di questi quattro contratti assieme ad altra pasticciata documentazione configuri astuzia. La risposta ad un tale quesito non può che essere negativa. Tra AC 1, il _____ e i funzionari dell'UGMI non vi era di certo, per usare un eufemismo, grande stima o reciproca fiducia, in un

continuo susseguirsi di decisioni e ricorsi (AI 237 nonché considerandi 7 e 8 della presente decisione), il tutto ad una data, il 28.1.2005 quando fu trasmessa la “ richiesta per l’ottenimento dei contributi cantonali per gli asili nido ” (RPG allegato 281 e considerando 8 della presente decisione), dove l’accusata era ancora sub judice quo al possibile suo ottenimento della necessaria autorizzazione cantonale (AI 237 e considerando 7 della presente decisione). In una situazione di partenza come questa, non c’è allora chi non veda come prima di eventualmente erogare il richiesto sussidio, i preposti funzionari dell’UGMI rispettivamente del DSS avrebbero analizzato in modo estremamente minuzioso e certosino tutta la documentazione a loro trasmessa (RPG allegato 281) e questo non solo perché era loro obbligo farlo ma soprattutto perché l’accusata, si veda in questo contesto anche solo tutte le difficoltà che già avevano avuto per comunque non ottenere i suoi inesistenti diplomi professionali (AI 237), era l’ultima persona di cui si sarebbero fidati. Ed allora, analizzando i trasmessi atti (RPG allegato 281), questi stessi funzionari avrebbero potuto facilmente scoprire l’inganno dei quattro falsi contratti, da cui la decadenza dell’astuzia, già solo controllando presso il competente ufficio AVS l’ammontare dei contributi per l’anno 2004 di C, I, P e P, verifica non solo dovuta ed oggettivamente attendibile ma anche, a differenza del caso di cui alla sentenza del TF non pubblicata 6B.409/2007 del 9.10.2007, oltremodo semplice nella sua esecuzione. Di seguito ed anche riconoscendo come il parallelismo del presente caso con quello ricordato da AC 1 nel suo verbale d’interrogatorio del 18.10.2005 dinanzi al PP non sia corretto (PP AC 1 18.10.2005) in quanto, in specie, si è trattato di dichiarazioni salariali asseritamente corrisposte ma in realtà mai versate, resta pur sempre innegabile come, perlomeno soggettivamente, l’accusata non credesse di commettere una truffa (art. 146 cpv. 1 CP) a danno del DSS già solo perché, ed in questa direzione tutte le dichiarazioni agli atti concordano (PP AC 1 3.5.2005 e 18.10.2005, PS Personeni 31.3.2005, I 1.4.2005, e P 31.3.2005 nonché considerandi 13 e 76 della presente decisione), dell’eventuale ottenuto sussidio non sarebbe stata lei a beneficiarne ma solo le sue quattro ex dipendenti (verbale dibattimentale pag. 20 e considerando 81 della presente decisione). E’ vero che da un punto di vista della realizzazione oggettiva del reato non sarebbe cambiato nulla, ma questo è un argomento giuridico, sicuramente non noto all’accusata, il cui approccio soggettivo alla prospettata imputazione non può che essere tutelato. Il proscioglimento di AC 1 per questa prima variante del punto 4 AA rende inutile il richiamo della difesa all’art. 172ter cpv. 1 CP, che comunque non avrebbe avuto alcuna ragione di sussistere a fronte dell’ammontare del richiesto sussidio, che seppur non perfettamente calcolato neanche in sede di pubblico dibattimento (verbale dibattimentale pag. 19 e considerando 76 della presente decisione), era pur sempre ampiamente superiore alla soglia di fr. 300.- fissata dal TF. 98. Per quel che concerne l’asserita tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) a danno dell’UFAS la Corte non ha riconosciuto né l’inganno, né tanto meno l’astuzia, da cui la decadenza anche di quest’ultima imputazione nei confronti di AC 1. Richiamato per l’Associazione sia quanto indicato nel considerando precedente che il reale convincimento dell’accusata di averla effettivamente costituita tanto da non avere, ai suoi occhi, soggettivamente ingannato alcuno, è altresì chiaro come l’eventuale concretizzazione del reato qui in esame non si basa solo su tale questione ma soprattutto, almeno secondo l’AA, sul fatto di aver presentato dei “ preventivi di costi e ricavi non corrispondenti alla situazione reale ” rispettivamente dei “ registri delle presenze dei bimbi, alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici ”. Orbene, in merito a ciò le risultanze d’inchiesta non consentono assolutamente di affermare che a Berna sia stata trasmessa della documentazione sicuramente e volutamente

ingannevole. Per i “ preventivi di costi e ricavi non corrispondenti alla situazione reale ”, ritenuto che con questa generica dicitura l’allora PP estensore dell’AA non potesse che riferirsi al documento denominato “ Dettaglio costi e ricavi previsti durante il primo anno d’esercizio ” perché è solo lì che alla voce “ Differenza da compensare ” viene indicato l’importo di fr. 69'300.- (RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione UFAS), le dichiarazioni di M G nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.1.2006: “ AC 1 mi ha detto anche che dovevo allestire la documentazione per la richiesta di sussidi a Berna... A questo punto mi viene mostrato il dettaglio costi e ricavi previsti durante il primo anno di esercizio allegato al presente verbale sub. doc. B. Esso è il risultato della mia analisi delle cifre, ed è stato allestito tenuto conto della maggior capienza della nuova sede di _____. Non si tratta di cifre gonfiate ma abbastanza realistiche.” (PP M G 30.1.2006), confermate del resto dall’accusata anche in sede dibattimentale (verbale dibattimentale pag. 20 e considerando 81 della presente decisione) escludono già sul nascere un qualsiasi inganno a danno dell’UFAS laddove l’ammontare del richiesto aiuto di fr. 69'300.- si basava sul lavoro contabile dello stesso M G e non su una qualsivoglia sua volontà truffaldina che l’avrebbe portato, su incarico dell’accusata, che invece di tale lavoro si è sempre disinteressata (verbale dibattimentale pag. 20 e considerando 81 della presente decisione) ad intenzionalmente gonfiare le relative poste. Secondariamente, poi, se l’ingannevole documento a supporto della così asserita tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) è solo questo, la questione sollevata a pagina 20 del verbale dibattimentale relativamente: “ alle cifre indicate nel foglio 4 finanziamenti” (verbale dibattimentale pag. 20), rispettivamente da dove AC 1 le abbia tratte diventa circostanza assolutamente irrilevante ai fini del giudizio. Quo, invece, ai “ registri delle presenze di bimbi ” asseriti per “ alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici ”, che sono stati ritrovati nella documentazione UFAS e che si riferiscono al periodo 1.1.2004 / 30.6.2004 (RPG annesso 5 documentazione UFAS), l’inchiesta non ha permesso di pacificamente concludere che gli stessi siano stati effettivamente modificati. Difatti le uniche indagini esperite in questa direzione, anche perché basate su registri degli anni 1999 / 2001, non sono servite a nulla (considerando 22 della presente decisione) e quindi la Corte, sempre nell’ottica della possibile ricerca, nei fatti, di un’effettiva concretizzazione di un inganno documentale a danno dell’UFAS, non può che rimanere del dubbio anche perché alle dichiarazioni di P M nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 31.3.2005 (PS P M 31.3.2005 e considerando 13 della presente decisione) si contrappongono quelle negatoria dell’accusata, da cui, anche per questa questione, un’evidente insufficienza di prove laddove, del resto, l’accusa non ha proceduto ad alcuna verifica calligrafica sui registri in possesso dell’UFAS (RPG annesso 5 documentazione UFAS), non ha interrogato i singoli genitori per sapere se e quante volte nel periodo 1.1.2004 / 30.6.2004 ebbero a portare i loro figli al _____ né ha loro domandato, già solo per comparazione, copia delle relative fatture emesse in quel periodo da AC 1, né tantomeno ha richiesto a P quali pagine dei registri inviati all’UFAS (RPG annesso 5 documentazione UFAS) sarebbero stati da lei alterati. La Pubblica Accusa quindi non solo non è riuscita a delimitare e conseguentemente a validamente provare su quali documenti si sarebbe basato l’asserito inganno, ma anche e se, per delirio di ipotesi, vi fosse riuscita, mal si vede dove lo stesso sarebbe stato astuto. In primo luogo perché l’UFAS non è mai stata limitata nella sua capacità di verifica e controllo. In questo senso vedasi anche solo le richieste di informazioni formulate da questo ufficio a cui AC 1 ha dato seguito con lettera del 13.1.2005 (RPG annesso 5 documentazione UFAS e considerando 5 della presente

decisione). Secondariamente e soprattutto perché la sua decisione era subordinata ad altri criteri e cioè che del suo aiuto finanziario potevano beneficiare solo quelle strutture di custodia collettiva diurna che rispondevano ai requisiti di qualità fissati dal Cantone del luogo di domicilio (art. 3 cpv. 1 lett. c LF sugli aiuti finanziari) e quindi per il Ticino l'essere in possesso della relativa autorizzazione (considerandi 7 e 9 della presente decisione). Ragion per cui una possibile tentata truffa a danno dell'UFAS doveva passare solo ed esclusivamente per quella via, cioè sul fatto di aver tentato di astutamente ingannare questo ufficio federale asserendo di essere in possesso della relativa autorizzazione cantonale (considerando 7 della presente decisione) e quindi, al di là dell'entità dei richiesti sussidi (art. 5 LF sugli aiuti finanziari), di adempiere le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. c) della legge federale, ciò che concretamente l'accusata non ha mai fatto né ha mai tentato di fare. In verità AC 1 ha unicamente cercato, tirando insieme un po' di carta e trasmettendola a due riprese ed in modo confusionario a Berna (RPG allegato 287 e annesso 5 documentazione UFAS nonché considerando 9 della presente decisione), di ottenere anche questo secondo tipo di sovvenzione statale pensando di averne diritto solo perché in quei mesi aveva cambiato sede dell'asilo, aumentando nel contempo il numero di posti offerti (considerando 6 della presente decisione). 99. Riassumendo, in relazione ai quattro capi di imputazione dell'AA, AC 1 è quindi stata prosciolta dai reati di ripetuta violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP, punto 1 AA nonché considerandi 83 e 84 della presente decisione), di ripetuto abbandono (art. 127 CP, punto 2 AA nonché considerandi 87 e 88 della presente decisione), di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP, punto 4 AA nonché considerandi 97 e 98 della presente decisione) mentre per quel che concerne il reato di ripetuta coazione (art. 181 CP, punto 3 AA e considerandi da 90 a 94 della presente decisione), dei 48 casi prospettati, in 8 è stata riconosciuta colpevole mentre per i restanti 40 è stata prosciolta. XII) Colpa, prognosi e pena 100. Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore oltre che dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. In base all'art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e 127 IV 10). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto l'egida dell'art. 63 CP previgente. L'art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dal 1.1.2007, stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l'effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Questi aspetti di prevenzione speciale

permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo sempre essere adeguata alla colpa, il giudice non potendo ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, § 6 no. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 17 e 18). Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza relativa all'art. 63 CP previgente (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 4) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena in relazione allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza fermo restando come il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150, 120 IV 144 e 116 IV 292). 101. Giusta l'art. 48 lett. e) CP il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. L'attenuante in questione presuppone in particolare la buona condotta dell'accusato durante il periodo che va dal momento del reato a quello della condanna (DTF 130 IV 54 e sentenza non pubblicata del TF 6S.37/2006 del 8.6.2006). Il nuovo testo in vigore dal 1.1.2007 mette esplicitamente in relazione il tempo trascorso e la perdita di senso della sanzione fermo restando come la dottrina ammetta come questo, rispetto all'art. 64 CP previgente, non cambi il significato della norma. Secondo la giurisprudenza la pena deve in ogni caso essere attenuata quando al momento del giudizio sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale anche se il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della natura e della gravità del reato (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 48 no. 33, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 48 no. 24 segg, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48 no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48 no. 1.15 e DTF 132 IV 1). Se il giudice attenua la pena non è vincolato alla

pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 48a no. 1 segg, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48a no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48° no. 1.1). 102. Conformemente all'art. 34 cpv. 1 CP e salvo diversa disposizione del CP la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliera e il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. In forza al cpv. 2 di predetta norma un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi ed il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Nella determinazione dell'aliquota giornaliera il giudice fruisce di ampia autonomia e l'autorità di ricorso interviene solo se la fissazione dell'ammontare disattende i criteri di valutazione prescritti dall'art. 34 CP oppure è esageratamente severa o esageratamente mite al punto di denotare eccesso o abuso di potere. L'ammontare delle aliquote giornaliera deve essere fissato partendo dal reddito dell'autore calcolato su scala giornaliera, considerando tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla loro origine, in quanto determinante è la sua capacità economica a fornire una prestazione (DTF 134 IV 60 e sentenze non pubblicate del TF 6B.845/2009 del 11.1.2010 e 6B.541/2007 del 13.5.2008). Per la commisurazione dell'aliquota giornaliera vanno perciò considerati oltre ai redditi derivanti da attività lucrative dipendenti o indipendenti anche i redditi della sostanza come affitti, interessi in capitali o dividendi, gli eventuali contributi di mantenimento di diritto pubblico o privato, le prestazioni sociali e i redditi in natura. La determinazione del reddito può, di regola, basarsi sui dati della dichiarazione fiscale anche se, visto come la nozione penale di reddito non coincide con quella del diritto fiscale, in caso di redditi oscillanti o variabili, come ad esempio per le persone con attività indipendente, si dovrà considerare una media rappresentativa degli ultimi anni, fermo restando il principio secondo cui la capacità economica di ciascuno deve essere stabilita nel modo più preciso, rigoroso ed attuale possibile, tenendo altresì conto del momento in cui la pena pecuniaria dovrà essere pagata. Di conseguenza devono essere presi in considerazione solo nella misura in cui sono concreti ed imminenti (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008) e qualora il reddito sia inferiore a quello che potrebbe ragionevolmente realizzare o al quale avrebbe diritto, occorrerà considerare il reddito potenziale, cioè il reddito ragionevolmente esigibile. In relazione alla sostanza il TF ha precisato che in caso di autore colpevole che sovviene alle sue necessità con i suoi redditi correnti siano essi frutto del suo lavoro, della sostanza o di rendite, l'aliquota giornaliera deve essere commisurata in base a tale redditi, indipendentemente dall'esistenza o meno di una sostanza, la quale va considerata soltanto a titolo sussidiario, in particolare quando un'importante situazione patrimoniale contrasta con un reddito basso. In altre parole la sostanza diventa elemento di valutazione pertinente solo quando l'autore trae esclusivamente da essa la sua sussistenza quotidiana, cioè quando vive di essa (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008). Ulteriore criterio è il tenore di vita, da utilizzare quando il reddito non può essere stabilito con esattezza o quando contrasta con il tenore di vita, in particolare quando questo risulta manifestamente inadeguato al reddito dichiarato. Il TF ha precisato che dal reddito così definito devono essere dedotti, se effettivamente corrisposti, gli importi dovuti a titolo di contributi di mantenimento o di assistenza poiché i membri della famiglia dell'autore non devono soffrire delle conseguenze

di una pena pecuniaria inflitta all'obbligato. Il messaggio del CF prevede infatti che il giudice tenga conto, per il calcolo di questi importi, dei principi del diritto di famiglia (FF 1998 1825) mentre, dal canto suo, la dottrina ha istituito una prassi secondo cui sono praticate delle deduzioni del 25% per il coniuge che non svolge attività lucrativa e del 10-15% per ogni figlio a carico a seconda del numero, dell'età e della formazione. Inoltre dal reddito va dedotto ciò di cui l'autore non fruisce economicamente come le imposte correnti, i contributi alle assicurazioni obbligatorie nonché le spese necessarie all'ottenimento del reddito, rispettivamente, per gli indipendenti, le spese di gestione tipiche del settore ed in quest'ottica la dottrina registra una prassi che vuole applicare deduzioni forfettarie del 20-30% a seconda dell'entità del reddito. Altri oneri finanziari, quali gli interessi ipotecari o le spese di alloggio, non possono di principio essere dedotti, così come le rate per beni di consumo o gli obblighi che sono conseguenza diretta o indiretta dei fatti per cui l'autore è stato condannato, quali gli obblighi al risarcimento di danni morali o materiali nonché i costi di patrocinio. L'Alta Corte di Losanna ha pure indicato che se il riferimento fatto dal legislatore al minimo vitale quale ultimo criterio di valutazione è poco chiaro, è possibile dedurre dai lavori preparatori che il minimo vitale di cui all'art. 34 cpv. 2 CP non corrisponde a quello del diritto esecutivo e che la parte non pignorabile giusta l'art. 93 della LF sulla esecuzione e sul fallimento non costituisce un limite assoluto e questo perché se ci si dovesse basare sul minimo vitale definito da questa norma e fissare l'importo dell'aliquota giornaliera soltanto su quanto eccede tale minimo, allora una cerchia estesa della popolazione come le persone in formazione, gli studenti, i congiunti che si occupano dell'economia domestica, i disoccupati, i beneficiari dell'assistenza sociale o i richiedenti l'asilo sarebbero esclusi dalla pena pecuniaria, ciò che sarebbe contrario alla volontà del legislatore (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008). Il reddito netto definito in base alle indicazioni di cui sopra costituisce il punto di partenza per il calcolo dell'aliquota giornaliera anche per gli autori che vivono una precaria situazione economica anche se il riferimento al minimo vitale fatto dal legislatore permette al giudice di apportare dei correttivi a tale principio stabilendo l'ammontare dell'aliquota giornaliera ad un livello sensibilmente inferiore in modo che, da un lato, la serietà della sanzione sia resa percettibile dalla diminuzione del tenore di vita e che, dall'altro, tale pregiudizio sia sopportabile avuto riguardo alla situazione economica e personale del condannato. Indicativamente è adeguata in particolare nei casi di condannati che vivono al di sotto o al limite della soglia del minimo vitale, una diminuzione del reddito indicativa di almeno il 50%. Quando poi il numero delle aliquote giornalieri è considerevole, in particolare quando supera le 90, è indicata una diminuzione supplementare dal 10 al 30%, ritenuto che la costrizione economica del condannato cresce in proporzione della durata della pena (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 30.6.2008). Il TF ha infatti precisato che al di fuori dei casi in cui il condannato vive al di sotto o al limite della soglia del minimo vitale è di principio esclusa una ponderazione verso l'alto o verso il basso dell'ammontare dell'aliquota giornaliera in considerazione dell'importo complessivo della pena pecuniaria ritenuto che il potere d'apprezzamento del giudice nella commisurazione della pena non si estende ad un controllo a posteriori di tale importo. In particolare non è ammissibile, poiché svuoterebbe di senso il sistema scelto dal legislatore, aumentare l'importo dell'aliquota giornaliera a motivo che l'importo complessivo della pena pecuniaria totale non appare adeguato al reato commesso (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008). In DTF 135 IV 180 il TF ha ancora ricordato che, anche per i condannati che vivono alla soglia o al disotto del minimo vitale, l'importo dell'aliquota giornaliera non deve essere

basso al punto da rivestire soltanto carattere simbolico poiché, se così fosse, la pena pecuniaria che il legislatore ha posto sullo stesso piano della pena privativa di libertà perderebbe di significato. Al riguardo pur rilevando che non potendo trasformare in cifre il valore di un giorno di libertà, la privazione risultante da una pena detentiva non può, per un semplice processo di conversione, essere paragonata all'essenza della pena pecuniaria e, cioè, alla diminuzione dello standard di vita e delle possibilità di consumo, il TF ha riaffermato che le restrizioni materiali risultanti da una pena pecuniaria devono, per poter essere equiparate agli effetti di una pena privativa della libertà, essere almeno sensibili (DTF 135 IV 80 e 134 IV 97). Ritenuto che tale effetto non può essere raggiunto quando l'ammontare dell'aliquota giornaliera non supera pochi franchi, il TF ha stabilito che anche in presenza di una situazione finanziaria estremamente precaria, per conservare una giusta proporzione fra i diversi tipi di pena, l'ammontare dell'aliquota giornaliera deve essere di almeno fr. 10.- (DTF 135 IV 180 e 134 IV 60). 103. Giusta l'art. 40 CP di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente. Per l'art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP). Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell'imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, *La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile*, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall'art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale che, constatata l'impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall'art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l'art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest'ultimo riguardo, il giudice ordinerà l'esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l'autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall'effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, *op. cit.*, art. 42 no. 9). 104. In forza all'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili

alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP). Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare. In altre parole è detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa. 105. Conformemente all'art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 49 no. 8 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 no. 1, STOLL, Commentaire Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2008, art. 49 no. 78 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 49 no. 13). 106. In base all'art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto e all'autore che prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 50 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 50 no. 2, QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 50 no. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 50 no. 1, DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 no. 7 segg. e sentenza non pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto severa. 107. In forza all'art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 51 no. 1, JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51 no. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51 no. 2 segg.). 108. E' inutile dire che la colpa di AC 1 sia oggettivamente grave e questo indipendentemente dal fatto che la maggior parte delle imputazioni dell'AA siano cadute (considerandi 83, 84,

87, 88, 97, 98 e 99 della presente decisione) e che quindi sia stata riconosciuta colpevole di solo, si fa per dire, otto coazioni su 48 (art. 181 CP e considerandi da 90 a 94 rispettivamente 99 della presente decisione). Grave per la tipologia del comportamento coercitivo messo in atto (costrizioni fisiche di vario genere ed utilizzo di bretelle) onde obbligare otto piccoli ospiti del _____ a mangiare rispettivamente a dormire contro la loro volontà (considerandi 90 e 92 della presente decisione). Grave poiché, in entrambi i casi, limitazione dell'altrui libertà personale non di immediata o corta durata ma, perlomeno, di alcuni minuti per il mangiare rispettivamente ore per il dormire (considerando 37 della presente decisione). Grave perché costrizioni commesse a danno di bambini rispettivamente di neonati (la loro età variava da pochi mesi a poco più di 3 anni, considerandi 43, 60, 64, 65, 66, 67, 69 e 72 della presente decisione), quindi a danno di una delle categorie sociali, assieme agli anziani, tra le più deboli e maggiormente bisognose di protezione. Grave perché coazioni (art. 181 CP) materializzatisi contro soggetti che, proprio a ragione della loro età, non avevano alcuna possibilità di difendersi né tanto meno di opporsi. Grave perché già lo sarebbe stato se reato commesso a danno di un solo bambino e non, come in specie, di otto. Grave poiché tutte queste sue vittime le erano state amorevolmente affidate da inconsapevoli ed ignari genitori che in lei e nelle sue, mai però sufficientemente documentate (considerandi 4 e 7 della presente decisione), asserite competenze e capacità professionali avevano depresso il loro bene più prezioso, cioè i loro figli, concedendole totale e massima fiducia che però, nei fatti, è stata non solo mal riposta ma addirittura crassamente violata. Indipendentemente dall'esito dell'odierno processo, che comunque serve a posteriormente rafforzarla, è stata sicuramente una buona cosa, anche se come decisione poteva essere prolata prima viste le numerose e circostanziate segnalazioni in possesso dell'autorità amministrativa già dal mese di settembre del 2004 (considerando 10 della presente decisione), che perlomeno dal 3.5.2005 a AC 1 sia stata negata l'autorizzazione ad esercitare la funzione di direttrice responsabile di un asilo nido con contestuale esclusione del _____ dal regime di autorizzazione cantonale (considerando 7 della presente decisione). E' sicuramente stata una buona cosa poiché al di là della limitata sussunzione delle risultanze di inchiesta in un solo reato (art. 181 CP), anche se ripetuto, quanto accertato dalla Corte in forza ai considerati da 29 a 38 della presente decisione testimonia, senza ombra di dubbio alcuno, come l'accusata, non per malanimo ma solo perché quello era l'unico metodo che conosceva, abbia diretto il _____ con sistemi educativi vecchi di almeno quaranta anni, mai aggiornati né da lei mai messi in discussione proprio perché, presumibilmente, così le erano stati insegnati durante la sua unica, empirica formazione nel Canton _____ a metà degli anni sessanta (considerando 4 della presente decisione), regole tanto antiquate quanto non differenziate dove, ad esempio, l'obbligatorietà nel mangiare e nel dormire per tutti i bambini ospitati poteva rispettivamente doveva essere imposta, se fossero stati refrattari, sia con la violenza fisica che con l'uso di supporti coercitivi, il tutto, anche perché attività professionale, quella di titolare di un asilo, non particolarmente remunerativa (considerando 5 della presente decisione), in una struttura che, gioco forza, si basava sul risparmio, da cui la scelta per un'alimentazione non qualificata né diversificata (considerando 33 della presente decisione) o il ricorso a collaboratrici sotto pagate (considerandi 13 e 76 della presente decisione) e quindi, nella quasi totalità dei casi, insufficientemente formate (considerando 18 della presente decisione). Ciò posto, sulla scorta della sua sola colpa oggettiva per le così riconosciute otto coazioni (art. 181 CP) la Corte ha fissato in 15 mesi la possibile pena detentiva teorica, riducendola successivamente per tenere conto della sua età,

della sua incensuratezza e del suo precedente vissuto (considerando 4 della presente decisione), della durata del carcere preventivo sofferto (considerando 14 della presente decisione) nonché, ma solo come circostanza generica, della già sanzionata violazione del principio di celerità così come ammessa in istruttoria dal GIAR (considerando 14 della presente decisione). A ciò, quale ulteriore fattore di riduzione, vi è da aggiungere l'attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP e considerando 101 della presente decisione) essendo decorsi più di 4 anni e 8 mesi da quando PC 24, PC 11, PC 29, PC 15, PL 40, PC 31, PL 41 e PC 20 non sono più andati al _____ (considerandi 43, 60, 64, 65, 66, 67, 69 e 72 della presente decisione), da cui, tutto ben ponderato, il ritenere per la Corte come equa ed adeguata una condanna di AC 1 ad una pena pecuniaria (art. 34 CP e considerando 102 della presente decisione) di fr. 12'000.- corrispondente a 300 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna (considerando 4 della presente decisione), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e considerando 107 della presente decisione). In merito alla così fissata aliquota la Corte, previo richiamo dei relativi parametri così come esposti nel considerando 102 della presente decisione, ha ritenuto predetta cifra di fr. 40.- giornaliere, stabilita comunque in difetto rispetto ai risultanti fr. 46,59 (doc. TPC 37), come sicuramente corretta e giustificata dalle circostanze concrete vuoi perché calcolo avvenuto nel rispetto degli stessi parametri indicati dalla dottrina maggioritaria (doc. TPC 37 e considerando 102 della presente decisione), vuoi perché, agli atti all'incanto, non vi sono delle contrarie risultanze di natura economica (doc. TPC 37) o personale dell'accusata (considerando 4 della presente decisione) osteggianti un tale importo e, vuoi perché, per finire, valore nemmeno contestato dalla difesa (verbale dibattimentale pag. 4). Tacito come la così decisa pena pecuniaria abbia ad essere condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) per il minimo periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) potendo AC 1 pacificamente beneficiare di una prognosi se non positiva perlomeno non negativa (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). Relativamente e per finire ai comunque suoi fumosi progetti per non meglio definite future attività nel campo della puericoltura, da cui l'esistenza di un rischio per ulteriori abusi tutt'altro che concreto, sia l'odierna condanna, sufficientemente riportata, così come i giorni di processo, dai locali organi di stampa che soprattutto l'ormai cresciuta in giudicato decisione amministrativa del 3.5.2005 (considerando 7 della presente decisione) rendono superfluo ordinare, anche solo per rispetto al principio della proporzionalità, una sua interdizione all'esercizio della professione di direttrice responsabile di un asilo nido (art. 67 CP), misura che del resto non è nemmeno stata oggetto di specifico quesito. XIII) Le pretese di risarcimento delle parti civili 109. In sede di pubblico dibattimento sono state presentate le seguenti richieste di parte civile a titolo di risarcimento danni, segnatamente ma non solo per le relative spese legali, nonché di torto morale: fr. 7'322,60 in favore di PC 24 (doc. dib. 5), fr. 13'500.- in favore di PC 25 (doc. dib. 6), fr. 5'036,30 in favore di PC 7 (doc. dib. 7), fr. 14'022,30 in favore di PC 10 (doc. dib. 8 e doc. TPC 48), fr. 9'036,30 in favore di PC 21 e PC 22 (doc. dib. 9), fr. 12'500,50 in favore di PC 26 (doc. dib. 10), fr. 11'171,40 in favore di PC 34 (doc. dib. 11 e doc. TPC 62), fr. 9'603,30 in favore di PC 14 (doc. dib. 12 e doc. TPC 63), fr. 5'036,30 in favore di PC 9 (doc. dib. 13), fr. 5'036,30 in favore di PC 19 (doc. dib. 14) e fr. 3'076.- in favore di PC 29 (doc. dib. 15). 110. Richiamati i considerandi 24 e 25 della presente decisione la Corte altro non ha potuto fare che constatare l'intervenuta prescrizione dell'azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art. 98 lett. a CP) di qualsivoglia possibile imputazione ex art. 219 cpv. 1 CP (punto 1 AA) ed art. 181 CP (punto 3 AA) nei confronti di AC 1 ed a danno di: -- PC 25, bambina nata il 16.11.2001 che ha frequentato il

_____ nei mesi di settembre 2002 / febbraio 2003 e marzo 2003 / giugno 2003 (PS P F C 20.4.2005), quindi a cavallo del 16.4.2003 e per la quale le dichiarazioni delle ex dipendenti, in specie di P C R (PS P C R 22.5.2005), quo a possibili maltrattamenti, in particolare durante il pranzo, asseritamene commessi a suo danno dall'accusata non sono stati circoscritti ad una data successiva il 16.4.2003, senza altresì dimenticare come P C R abbia lavorato sia prima che dopo quest'ultima data (considerando 26 della presente decisione); -- PC 7, bambina nata l'8.3.1999 che ha frequentato il _____ nel periodo 1999 / maggio 2002 (PS S G H 29.4.2005), da cui l'immediata constatazione come anche nell'ipotesi, comunque volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno, il termine settennale di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente spirato nel corso del 2009; -- PC 10, bambina nata il 20.2.2002, che ha frequentato il _____ nel periodo febbraio 2003 / 23.6.2004 (PS A M 19.5.2005), quindi a cavallo del 16.4.2003 e per la quale le dichiarazioni delle ex dipendenti, in specie di V A (PS V A 26.4.2005) e di N S (PS N S 12.5.2005), quo a possibili maltrattamenti, in particolare ingozzamenti durante il pranzo, sculacciate e successivo suo confino in camera a piangere, asseritamene commessi a suo danno dall'accusata non sono stati circoscritti ad una data successiva il 16.4.2003, senza altresì dimenticare come entrambe queste due ex dipendenti abbiano lavorato in questo asilo sia prima che dopo quest'ultima data (considerando 25 della presente decisione) -- PC 21, bambina nata il 5.10.1997 che ha frequentato il _____ negli anni 2000 / 2002 (PS S L 26.4.2005), da cui l'immediata constatazione come anche nell'ipotesi, comunque volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno, il termine settennale di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente spirato nel corso del 2009 -- PC 22, bambino nato il 18.6.1994 che ha frequentato il _____ negli anni 1999 / 2002 (PS S L 26.4.2005), da cui l'immediata constatazione come anche nell'ipotesi, comunque volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno, il termine settennale di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente spirato nel corso del 2009, -- PC 34, per la cui posizione si richiama quanto già indicato nei considerandi 25 e 93 della presente decisione; -- PC 14, bambino nato l'8.9.1999 che ha frequentato il _____ nel periodo ottobre 2000 / estate 2002 (PS V P 20.4.2005 e fermo restando come l'indicata data in questo verbale d'interrogatorio del mese di settembre 2004 si riferisca ad altro asilo), da cui l'immediata constatazione come anche nell'ipotesi, comunque volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno, il termine settennale di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente spirato nel corso del 2009; -- PC 9, bambino nato il 27.4.1999 che ha frequentato il _____ negli anni 1999 / 2002 (PS V A 18.5.2005), da cui l'immediata constatazione come anche nell'ipotesi, comunque volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno, il termine settennale di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente spirato nel corso del 2009 Da ciò la consequenziale decadenza (art. 272 CPP) delle depositate istanze di risarcimento a nome e per conto di PC 25 (doc. dib 6), PC 7 (doc. dib. 7), PC 10 (doc. dib. 8), PC 21 e _____ (doc. dib. 9), PC 34 (doc. dib. 11), PC 14 (doc. dib. 12) e PC 9 (doc. dib. 13). 111. Parallelamente, ma per altro motivo, sono state respinte (art. 272 CPP) le richieste di risarcimento di: -- PC 26 (doc. dib. 10) visto come l'accusata é stata prosciolta dal reato di abbandono (art. 127 CP, punto 2.1 AA e considerando 87 della presente decisione); -- PC 19 (doc. dib. 14) per la cui giustificazione si rinvia al considerando 91 della presente decisione. Ciò constatato ne deriva come la Corte ha analizzato e deciso unicamente le richieste di risarcimento presentate da _____ doc. dib. 5) e da PC

E. 29

(doc. dib. 15) 112. La decisione sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre la condanna dell'accusato (art. 266 e 272 CPP), l'esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell'azione penale (art. 265 CPP), in difetto di che l'istante è rinviato al competente foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli anche solo un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 38 della LF concernente l'aiuto alle vittime di reati rispettivamente l'art. 94 CPP se la parte civile è vittima di un reato che ne ha leso direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato oppure, ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità, limitarsi a prendere una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37). La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l'integrità fisica e psichica o anche l'onore (DESCHENAUX/TERCIER, *La responsabilité civile*, Editions Stämpfli & Cie SA, Berna, 1975, pag. 54 segg., BREHM, *Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen*, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, art. 47 CO no 12 segg., BREHM, *La réparation du dommage corporel en responsabilité civile*, Staempfli Editions SA, Berna, 2002, p. 314 segg. e DTF 108 II 422) e, d'altro canto, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare ritenuto che la condanna al pagamento di un'indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (DESCHENAUX/TERCIER, *op. cit.*, pag. 93 e BREHM, *Berner Kommentar, op. cit.*, art. 47 CO no. 27 segg. nonché DTF 110 II 61, 102 II 211 e 89 II 396). Nella determinazione dell'indennità il giudice gode di un'ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell'intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa dell'autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ 1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell'intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza l'indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell'equità di cui all'art. 4 CC (BREHM, *La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, op. cit.*, pag. 319 segg. nonché DTF 121 II 375 e 117 II 50). L'indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l'indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima (RJN 1996 pag. 147). 113. Con l'istanza del 14.4.2010 (doc. dib. 5) è stata chiesta, senza assegnazione (art. 73 CP) né interessi, la condanna dell'accusata a risarcire a PC 24, e per essa alla madre, fr. 7'322,60, di cui fr. 6'322,60 per spese legali e fr. 1'000.- per torto morale. In forza alla prodotta nota d'orario e verificata negli atti l'effettiva partecipazione del patrono legale ad alcuni momenti istruttori riguardanti la sua assistita oltre che la costante sua presenza al pubblico dibattimento, la Corte ha integralmente accolto la pretesa di risarcimento relativa alle spese legali mentre quella per torto morale, tenuto conto sia di quanto indicato nel considerando 90 della

presente decisione che della prassi giurisprudenziale per casi simili (HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra, 2005) è stata ridotta a fr. 500.-, con rinvio per la differenza al foro civile. 114. Con l'istanza del 15.4.2010 (doc. dib. 15) è stata chiesta, senza assegnazione (art. 73 CP) né interessi, la condanna dell'accusata a risarcire a Rachele Negri fr. 3'076.-, di cui fr. 1'076.- per spese legali e fr. 2'000.- per torto morale. In forza alla prodotta nota d'orario e già solo per il numero di giorni di presenza al pubblico dibattimento della patrocinatrice, la Corte ha integralmente accolto la pretesa di risarcimento relativa alle spese legali mentre quella per torto morale, tenuto conto sia di quanto indicato nel considerando 90 della presente decisione che della prassi giurisprudenziale per casi simili (HÜTTE/DUCKSCH, op. cit.) è stata ridotta a fr. 500.-, con rinvio per la differenza al foro civile. XIV) Confische 115. In applicazione dell'art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o l'ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 69 no. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 69 no. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69 no. 19 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69 no. 2 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 no. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF 1P.31/2000 del 14.2.2000). 116. Conformemente all'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o ricompensare l'autore di un reato a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (BAUMANN, op. cit., art. 70 no. 11 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 70 no. 2 segg., HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., art. 70 no. 9 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 70 no. 4 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 70 no. 1.2 segg.) . 117. In relazione a quanto sequestrato nell'AA, in sede dibattimentale AC 1 ha dichiarato di non opporsi alla confisca di tutto quanto in sequestro (verbale dibattimentale pag. 25). Ragion per cui, richiamato il considerando 16 della presente decisione e fatta eccezione per le indicate somme di danaro per complessivi fr. 2'675,50, la Corte, e non solo perché così supportata dall'acquiescenza dell'accusata, ha ordinato la confisca di tutto quanto esposto nell'AA trattandosi in ogni caso di mezzi di prova del procedimento, ciò che, per lo stesso motivo, esclude un possibile " dissequestro delle foto portate dai genitori " così come richiesto dall'Avv. F P _____ (verbale dibattimentale pag. 28) e questo anche in relazione al notebook Compaq Evo visto la presenza, al suo interno, di 59 fotografie raffiguranti per la maggior parte bambini già ospiti del _____ (considerando 19 della presente decisione). Inversamente per l'importo di fr. 2'675,50 è stato ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, delle spese processuali (art. 9 cpv. 1, 12 e 161 cpv. 3 CPP) e della nota del difensore in gratuito patrocinio (doc. TPC 13). XV) Tassa di giustizia e spese processuali 118. Visto il proscioglimento di AC 1 dalle accuse di ripetuta violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP, punto 1 AA nonché considerandi 83, 84 e 99 della presente decisione), di ripetuto abbandono (art. 127 CP, punto 2 AA nonché considerandi 87, 88 e 99 della presente decisione), di parzialmente ripetuta coazione (art. 181 CP, punto 3 AA nonché considerandi

da 90 a 94 e 99 della presente decisione) e di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP, punto 4 AA nonché considerandi 97, 98 e 99 della presente decisione) la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese processuali sono poste a suo carico in ragione di 1/8, la rimanenza a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1, da 1.1.1 a 1.1.72, 1.2., da 1.2.1 a 1.2.2.1, 1.3.1, 1.3.2, da 1.3.4 a 1.3.23, 1.3.25, 1.3.26, 1.3.28, da 1.3.30 a 1.3.34, 1.3.36, 1.3.37, 1.3.39, 1.3.40, da 1.3.43 a 1.3.46, 1.4, 1.4.1, 1.4.1.1, 1.4.2, da 4.2. a 4.11, 5; visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lett. e, 48a, 49, 51, 69, 70, 127, 146 cpv. 1, 172ter, 181 e 219 cpv. 1 CP; 9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autrice colpevole di: 1.1. ripetuta coazione a _____, nel periodo 16.4.2003 / marzo 2005, quale titolare dell'asilo nido "_____", usando violenza o intralciandoli in altro modo nella loro libertà d'agire, ripetutamente costretto dei minorenni a fare, omettere o tollerare un atto: 1.1.1. C.B., nata il 26.12.2002; 1.1.2. B.M., nata il 16.1.2004; 1.1.3. R.N., nata il 20.6.2002; 1.1.4. C.P., nata il 25.4.2003; 1.1.5. A.S., nata il 4.2.2003; 1.1.6. L.T., nato il 21.2.2002; 1.1.7. A.P., nato il 29.1.2002; 1.1.8. N.P., nato il 28.3.2002; e meglio come descritto nell'atto d'accusa nonché precisato nei considerandi. 2. AC 1 è prosciolta dalle imputazioni di: 2.1. ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione; 2.2. ripetuto abbandono; 2.3. ripetuta coazione limitatamente ai quesiti 1.3.1, 1.3.2., da 1.3.4. a 1.3.23, 1.3.25, 1.3.26, 1.3.28, da 1.3.30 a 1.3.34, 1.3.36, 1.3.37, 1.3.39, 1.3.40 e da 1.3.43 a 1.3.45; 2.4. ripetuta tentata truffa. 3. Di conseguenza AC 1, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti, è condannata: 3.1. alla pena pecuniaria di fr. 12'000.- (dodicimila), corrispondenti a 300 (trecento) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. a versare le seguenti indennità alle seguenti PC: 3.2.1. fr. 6'822.60.- a C.B., nata il 26.12.2002, di cui fr. 500.- a titolo di torto morale e fr. 6'322.60 per spese legali; 3.2.2. fr. 1'576.- a R.N., nata il 20.6.2002, di cui fr. 500.- a titolo di torto morale e fr. 1'076.- per spese legali. § Per il resto le PC sono rinviate al foro civile. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese processuali sono a carico della condannata in ragione di 1/8, la rimanenza a carico dello Stato. 5. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 6. E' ordinata la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dell'importo di fr. 2'675.50 (duemilaseicentosestantacinque e cinquanta) per cui è ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, delle spese processuali e della nota del difensore per il gratuito patrocinio. 7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: - e alle parti civili: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria

Distinta spese (1/8): Tassa di giustizia	fr.	312.50	Inchiesta
preliminare	fr.	387.27	Perizie
1'020.29	Periti in aula	fr.	551.11
Testi	fr.	30.03	Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr.	6.25	fr.	2'307.45

Il rimanente è a carico dello Stato.